



**Dipartimento di Impresa e Management  
Cattedra di Diritto Tributario**

**Laurea magistrale in Consulenza Aziendale**

**La legge di Stabilità 2016: Le agevolazioni fiscali  
per le imprese**

Relatore:  
Prof. Fabio Marchetti  
Correlatore:  
Prof.ssa Mirella Pellegrini

Candidato: Marianna Bellopede  
Matricola: 654301

**Anno accademico 2014/2015**

## Indice

Introduzione .....	5
CAPITOLO I .....	8
Analisi comparativa: Legge di Stabilità 2015 e 2016 .....	8
1.1 Legge di Stabilità 2015: settori di intervento .....	8
1.1.1 Cooperative e Agricoltura .....	9
1.1.2 Autotrasporti.....	11
1.1.3 Fiscalità .....	11
1.1.4 Lavoro .....	14
1.1.5 Sociale e Imprese .....	16
1.1.6 Altri interventi.....	20
1.2 Critiche.....	22
1.3 Legge di stabilità 2016: sguardo d'insieme .....	25
1.3.1 Il settore agricolo .....	26
1.3.2 I trasporti.....	28
1.3.3 Ristrutturazioni .....	30
1.3.4 Ecobonus Casa 2016.....	32
1.3.5 Il fisco.....	35
1.3.6 Le imprese .....	40
1.3.7 Altri interventi.....	40
1.3.8 Critiche .....	42
CAPITOLO II .....	45
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE ARTICOLATE PER AMBITO DI ATTIVITA'.....	45
2.1 Agevolazioni imprese 2016 .....	45
2.1.1 stop al pagamento dell'IMU per i terreni agricoli .....	46
2.1.2 Macchinari imbullonati.....	47
2.1.3 Agevolazioni imprese 2016: taglio Ires in attesa del via dall'UE .....	47
2.1.4 Super-ammortamento al 140% sui nuovi macchinari .....	48
2.1.5 Rafforzamento del Piano made in Italy.....	48
2.1.6 Credito alle aziende confiscate alla criminalità organizzata.....	51
2.1.7 Fondo di Garanzia per PMI .....	51

2.2 Pacchetto Sud.....	53
2.2.1 Credito d'imposta per le imprese meridionali che investono.....	53
2.2.2 Pacchetto Sud: estensione della decontribuzione al 2017.....	54
2.3 Le società benefit.....	55
2.4 Il lavoro.....	57
2.4.1 Altre misure per il lavoro.....	62
2.5 Regime agevolato: professionisti e piccole imprese.....	64
2.5 Altre misure per le imprese.....	67
Reverse charge (comma 128):.....	67
Credito d'imposta per la riqualificazione di alberghi (comma 320).....	67
Patent box (comma 148).....	68
Nautica (comma 366).....	70
Programmi di amministrazione straordinaria (comma 491).....	71
Settore aerospaziale (comma 196-ter).....	71
Pagamenti con POS.....	71
CAPITOLO III.....	73
L'ammortamento.....	73
3.1 Calcolo delle quote di ammortamento.....	74
3.1.1 Formazione del costo di acquisizione delle immobilizzazioni.....	75
3.2 L'ammortamento nel Codice Civile: il costo di produzione e di acquisto.....	79
3.3 Gli IAS e l'ammortamento.....	83
3.3.1 IAS 16.....	84
3.3.2 Calcolo del valore ammortizzabile secondo gli IAS.....	86
3.3.3 Riduzione durevole di valore di un'immobilizzazione: cosa prevede lo IAS 36 in merito.....	88
3.4 Legge di Stabilità 2016, maxi-ammortamento.....	89
3.4.1 Ambito soggettivo.....	89
3.4.2 Ambito oggettivo.....	90
3.4.3 Il requisito della "novità".....	91
3.4.4 Profili temporali.....	91
3.4.5 Il meccanismo agevolativo.....	92
3.4.1 Calcolo acconti.....	94
3.4.2 Studi di settore.....	95
3.4.3 Super ammortamento 2016: gli aspetti da chiarire.....	95

3.4.4 Il criterio della consegna.....	95
3.5 Beni oggetto del super ammortamento.....	96
3.5.1.bis alcune precisazioni.....	100
La vendita anticipata annulla l'agevolazione .....	100
Deducibilità integrale.....	100
Auto concesse in benefit ai dipendenti.....	101
Auto non assegnate .....	101
Veicoli strumentali e promiscui.....	102
Beni acquisiti in locazione finanziaria.....	104
Agevolazioni per gli agenti.....	106
Conclusioni e confronto tra la Legge di Stabilità 2015 e 2016 .....	109
<b>Sintesi .....</b>	<b>124</b>

## Introduzione

La tesi riguarda un tema attuale, la Legge di Stabilità.

Attraverso uno studio attento della nascita e dei motivi per cui è stata introdotta tale legge dal 1978, ho voluto tracciare la sua evoluzione, ben sapendo che essa studia e disciplina una delle attività più complesse nel governo di uno Stato, quella della raccolta di risorse necessarie allo svolgimento dell'attività governativa. A tal uopo è, quanto mai urgente e imprescindibile una complessa ed attenta analisi delle necessità e delle priorità all'interno del Paese.

Dal 1978, la legge di stabilità (ex legge finanziaria) è il principale strumento della manovra di finanza pubblica insieme alla Legge di Bilancio. Essa introduce variazioni alle entrate e alle spese delle pubbliche amministrazioni, coerentemente agli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati nel Documento di Economia e Finanza (Il DEF, proposto dal governo e approvato dal Parlamento, indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine). Le variazioni introdotte con la legge di stabilità vengono immesse nella legge di bilancio. La legge di stabilità va presentata entro il 15 Ottobre di ogni anno (in passato era il 30 Settembre) e, i tempi di esame e approvazione devono essere piuttosto brevi per consentire l'approvazione del bilancio entro il 31 Dicembre. E' suddivisa in una parte normativa, una parte tabellare e un prospetto riepilogativo degli effetti che la legge avrà sui costi pubblici. L'economia globale costringe gli Stati ad accordi finalizzati alla realizzazione di sistemi economici più complementari e flessibili. Il giusto ma difficile equilibrio tra le scelte di politica economica dei vari Stati, si manifesta e si realizza attraverso le manovre di Bilancio e, la Legge di Stabilità ne rappresenta la sintesi o anche il risultato più esplicativo. Per la crescita del Paese, tale legge è di straordinaria importanza ma, abbiamo visto come dall'anno della sua comparsa, vale a dire quasi un quarantennio, le scelte fatte nella varie legislature non hanno sempre sortito risultati soddisfacenti; in altri momenti, alcune scelte drastiche hanno procurato una forte impopolarità dei responsabili politici dei provvedimenti, pur necessari, presso i cittadini. In alcuni Paesi Europei, come Francia, Spagna e di recente in Grecia, abbiamo assistito a scioperi massicci e a manifestazioni che sono sfociate in vere e proprie guerriglie. Durante

questi anni l'Italia ha attraversato diverse fasi nella sua economia: dalla crisi petrolifera degli anni '70, alle politiche di forte spesa pubblica degli anni '80, al riordino dei conti pubblici degli anni '90, alle spese militari a seguito dell'attacco alle Twin Towers, le politiche di austerità che si sono protratte fino ad oggi, a seguito della crisi prima finanziaria e poi economica.

Nel maggio del 1998 iniziava la fase della moneta unica europea dove l'Italia, non senza difficoltà, riuscì ad essere ammessa. Da quel preciso momento tutti i tassi di cambio di Eurolandia sono stati irrevocabilmente fissi e sostituiti da un'unica moneta: l'Euro. Anche le politiche monetarie europee sono confluite in un'unica politica affidata alla Banca Centrale Europea. Tantissimi dibattiti e commenti sono stati fatti e, tuttora spesso si fanno, su questo nuovo regime monetario che avrebbe dovuto rafforzare l'intera economia europea; in particolare i dibattiti si sono concentrati sui vantaggi e sugli svantaggi che si sarebbero avuti con la moneta unica. Le principali politiche pubbliche sono oggi condizionate dai parametri europei di bilancio; per questo motivo è assolutamente necessario essere informati su quanto c'è dietro al limite del 3% del rapporto deficit/PIL e del 60% del debito/PIL. Quando nel 1957 fu fondata l'UE, gli Stati membri si concentrarono sulla costruzione di un "mercato comune" per gli scambi. Con il passare del tempo divenne evidente come una più stretta cooperazione economica e monetaria fosse necessaria per lo sviluppo e la prosperità del mercato interno ed esterno e, per una maggiore efficienza dell'economia europea in generale<sup>1</sup>. Con il Trattato di Maastricht del 1991, si decise che l'Europa avrebbe avuto un'unica moneta, forte e stabile per il XXI secolo. Nel 1999 è stato ufficializzato l'Euro come valuta dell'UE e, nel 2002 l'immissione in circolazione delle banconote e delle monete metalliche nei Paesi dell'Eurozona che sono attualmente 19 su 28 Stati membri. La legge di stabilità presenta un contenuto più snello rispetto alla precedente Legge Finanziaria. Sono escluse dal suo contenuto le norme a carattere ordinamentale, anche qualora esse si caratterizzino per un rilevante miglioramento dei saldi. Gli interventi di sostegno e sviluppo dell'economia dovranno trovare la loro collocazione in appositi disegni di legge collegati, e pertanto

---

<sup>1</sup> Il Patto di Stabilità (PSI) nasce dall'esigenza di far convergere le economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti e condivisi a livello europeo in seno al Patto di Stabilità e Crescita.

al di fuori della legge di stabilità. Per quanto concerne la struttura complessiva della Legge, essa è suddivisa in articolati e tabelle. Nella prima sezione riporta: il livello massimo del saldo netto da finanziare; la variazione delle aliquote delle imposte, l'importo dei fondi speciali; l'importo complessivo destinato al rinnovo dei contratti pubblici; le misure collettive delle leggi che comportano oneri superiori a quelli previsti; le norme eventualmente necessarie all'attuazione del Patto di Stabilità interno. Le tabelle allegate alla Legge vengono ridefinite, tranne la tabella A e B che restano invariate. Viene ridefinito il contenuto della tabella C, escludendo da essa le spese destinate al funzionamento degli enti pubblici e che, d' ora in poi, saranno determinate dalla legge di bilancio. La tabella D assorbe le "vecchie" D, E ed F, relative alle spese in conto capitale; essa infatti riporta gli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, evidenziando i rifinanziamenti, le riduzioni e le rimodulazioni. Modificato anche il contenuto della tabella E la quale, a differenza di quanto avveniva in passato, riporta ora le riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla sola spesa corrente. E' anche predisposto, in allegato alla Legge di stabilità, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica ed è previsto che il suddetto prospetto venga aggiornato nel passaggio da un ramo all'altro del Parlamento, in relazione alle modifiche approvate durante la discussione parlamentare.

Per rendere più efficace e trasparente il raccordo tra gli effetti della Legge di Stabilità sul bilancio dello Stato e sul conto economico delle pubbliche amministrazioni è prevista, a corredo della suddetta legge, la predisposizione di una nota tecnica illustrativa. Tale nota espone i contenuti della manovra, gli effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi; in effetti essa assorbe parte del contenuto della soppressa Relazione Previsionale e Programmatica<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> La Relazione previsionale e programmatica illustra le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia e dei servizi, precisando le risorse umane, strumentali e tecnologiche. Essa comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento evidenziandone l'andamento e i relativi vincoli. Infine essa fornisce una motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto al precedente esercizio.

# CAPITOLO I

## Analisi comparativa: Legge di Stabilità 2015 e 2016

### 1.1 Legge di Stabilità 2015: settori di intervento

Nel complesso, la prima finanziaria del governo Renzi contiene interventi nell'economia per un totale di 36 miliardi di euro: una manovra, insomma, ben più consistente di quella varata dodici mesi prima da un più prudente Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta.

Oggetto di numerosi tagli e emendamenti, il provvedimento mantiene inalterato, almeno nei punti cardine, l'impianto originario di una delle maggiori manovre di riduzione delle tasse, destinata “*a stimolare crescita economica e la creazione di posti di lavoro*”, oltre ad aumentare l'affidabilità del Paese di fronte ai partner europei e ai mercati attraverso il miglioramento dei conti pubblici<sup>3</sup>.

Una riduzione che però si era affidata molto ai risultati attesi dalla spending review (dopo la riduzione del deficit richiesta dalle osservazioni della Commissione Europea), dalle misure aggiuntive (tra cui la lotta alla corruzione) e che era condizionata dal giudizio di fine marzo 2015 da parte dell'Europa che doveva dare il via libera alla *reverse charge*<sup>4</sup> sull'Iva (in realtà la Commissione europea si è opposta alla richiesta italiana di deroga per estendere la 'reverse charge' dell'Iva alla grande distribuzione perché non è in linea con l'articolo 395 della direttiva sull'Iva).

Ecco, di seguito, tutte le novità della manovra finanziaria che interesseranno famiglie, lavoratori, imprese, professionisti, fisco e P.A.

---

<sup>3</sup> [www.pmi.it](http://www.pmi.it)

<sup>4</sup> [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com) .Il reverse charge o inversione contabile prevede l'applicazione dell'Iva da parte del destinatario del bene o del servizio invece che da parte del cedente o prestatore. Per applicare il reverse charge è necessario che entrambi le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.

Il 1° Gennaio 2015 entrò in vigore la Legge di Stabilità 2015, ossia la Legge 27 Dicembre 2014 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 Dicembre 2014.

I settori d'intervento riguardavano:

- Cooperative
- Agricoltura
- Autotrasporto
- Fiscalità
- Lavoro
- Sociale
- Imprese (incentivi e sviluppo)

Onde poter confrontare la suddetta Legge 2015 con la nuova, è opportuno illustrare le disposizioni più significative che intervennero nei vari settori, focalizzando l'attenzione soprattutto sul settore delle imprese e della fiscalità.

### **1.1.1 Cooperative e Agricoltura**

Per quanto attiene le Cooperative, si ripristinò l'aliquota IVA ridotta del 4%, invece del 10%, per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in favore di anziani e adulti inabili, dei tossicodipendenti e malati di AIDS, rese da cooperative sociali. L'art.1 comma 172, contemplava le società cooperative che concedevano finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente ai propri soci, alle seguenti condizioni:

- a) il volume di finanziamenti non doveva superare il limite di €15 mln;
- b) l'importo unitario del finanziamento doveva essere di ammontare non superiore a € 20.000;
- c) i finanziamenti dovevano essere concessi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle presenti sul mercato.

Riguardo l'Agricoltura, l'art 1 co. 31-35, incentivava i giovani imprenditori agricoli intervenendo sulla normativa relativa a:

- 1) Accesso al mercato di capitali da parte delle imprese agricole;
- 2) Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola;
- 3) Utilizzo agricolo dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.

Per l'accesso al mercato di capitali, gli interventi dovevano essere indirizzati prioritariamente ai giovani imprenditori agricoli che avessero un'età tra i 18 e i 40 anni<sup>5</sup>.

Si prevedeva che alle operazioni di dismissione dei terreni demaniali agricoli disposte da regioni, province e comuni, venissero applicate le disposizioni relative alle operazioni di riordino fondiario. Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali avrebbe dovuto individuare i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità, di proprietà dello Stato, da locare o alienare. Erano anche previste specifiche agevolazioni e la facoltà a regioni, province e comuni, di vendere o cedere in locazione i beni di loro proprietà, agricoli e a vocazione agricola, destinando una quota superiore alla metà dei beni medesimi ai giovani che non avessero compiuto il quarantesimo anno di età, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o, di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali<sup>6</sup>.

In merito all'utilizzo agricolo dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili, si intervenne prevedendo che alla scadenza della concessione o di un contratto d'affitto, l'assegnazione dei terreni avvenisse al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara qualora vi fosse l'interesse da parte di un giovane imprenditore. Per la determinazione degli acconti delle imposte sui redditi per le imprese agricole (art.1 comma 36), veniva ripristinata la facoltà per le società di persone e di capitali che svolgevano esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale e non in base al bilancio. A copertura dell'onere derivante da

---

<sup>5</sup> Tra i soggetti beneficiari furono compresi anche gli imprenditori ittici, a condizione che le imprese presentassero un quadro finanziario sano e un business plan con potenzialità di crescita.

<sup>6</sup> Costituivano motivo di preferenza il raggiungimento e l'ampliamento di una unità minima produttiva, al fine di garantire l'efficienza aziendale e la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.

tale agevolazione, quantificato in € 32.8 milioni per l'anno 2015 e in € 43.7 milioni a decorrere dall'anno 2016, si disponeva la corrispondente riduzione del Fondo per gli Interventi Strutturali di Politiche Economiche (FISPE).

### **1.1.2 Autotrasporti**

Con l'art. 1 comma 52, si autorizzava per il 2015, la spesa di € 330 milioni per interventi in favore dell'autotrasporto; a tal uopo, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia, si provvedeva al relativo riparto. Gli interventi si concentrarono sui seguenti aspetti:

- a) Disciplina del contratto di trasporto, con particolare riferimento alla determinazione del corrispettivo che, doveva essere tale da coprire i costi minimi di esercizio, individuati in accordi conclusi tra le associazioni di categoria;
- b) Sostegno economico attraverso agevolazioni fiscali, previdenziali ed erogazioni dirette per controbilanciare gli elementi di criticità dovuti all'aumento del prezzo del carburante e alla crisi economica;
- c) Disciplina dell'orario di lavoro e relativi controlli, finalizzati alla tutela dei lavoratori, del settore e alla sicurezza dell'intero trasporto stradale;
- d) Riordino degli organismi operanti presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni specifiche.

### **1.1.3 Fiscalità**

In tema di fiscalità, l'art.1 commi 139-148, sanciva una proroga sulle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di €96.000) fu prorogata al 31 Dicembre 2014 la misura della detrazione al 50% mentre, per l'anno

2015 si prevedeva che la detrazione si applicasse nella misura del 40%. Per gli interventi che prevedevano l'adozione di misure antisismiche, fu prorogata di un anno la misura della detrazione al 65%, stabilendo altresì che la detrazione si applicasse nella misura del 50% per il 2015.

Per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, fu specificato il termine finale (31 Dicembre 2014) entro cui dovevano essere sostenute le spese ai fini della detrazione del 50% fino ad un ammontare massimo di € 10.000, precisando che tali spese non potevano essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui dovevano essere necessariamente collegate. Riguardo la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, venne prorogata al 31 Dicembre 2014 la misura della detrazione al 65% mentre, per l'anno 2015 la detrazione era pari al 50%. Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali, fu prorogata al 30 Giugno 2015 la misura della detrazione al 65% prevedendo altresì che la detrazione venisse applicata nella misura del 50% nei 12 mesi successivi. L'art 1 commi 158-160, atteneva alla deducibilità IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive – tassa istituita in Italia con D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446) e IRES (Imposta sul Reddito delle Società –istituita con D.Lgs n.344/2003, ha sostituito l'Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche) delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti. In effetti si consentiva ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2014, di includere nella base imponibile IRAP le perdite e le riprese di valore netto per deterioramento dei crediti, nell'esercizio in cui sono contabilizzati e nei quattro successivi. L'art. 1 co. 406, disponeva per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell'adeguamento in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, del compenso assegnato ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF)<sup>7</sup>. Più in dettaglio, il comma 18 modificava il comma 32 dell'art. 4 della Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), con il quale si stabiliva che non si poteva procedere all'adeguamento dei compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata dai CAAF -

---

<sup>7</sup> La vigente legislatura assegna ai CAAF un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi dei titolari di reddito da lavoro indipendente e assimilati, annualmente adeguato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT.

previsto dal comma 3 dell'art 38 del D.Lgs n.241 del 1997- per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013. La norma in esame intervenne prorogando per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell'adeguamento ivi prevista.

Nella Legge di Stabilità 2015 furono inoltre apportate modifiche al Decreto Ministeriale 31 Maggio 1999 n.164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di Assistenza Fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti: fu modificata la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, prevedendo la presentazione di una relazione tecnica sul rispetto dei requisiti sulla capacità operativa del CAF, sulla struttura organizzativa assunta, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività (art.7 D.M. n.164/1999).

La nuova tassa sui rifiuti (TARI), regolata all'art. 1 commi 641-688, prevedeva che la somma da versare al Comune di appartenenza, era dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. Nello specifico, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte che producono rifiuti urbani. Al contrario, non sono tassate le aree scoperte potenziali cioè, quelle superfici intorno a un'immobile, quali possono essere un piazzale, un parcheggio o anche un giardino di un'immobile tassato. L'esclusione riguarda anche le aree comuni condominiali e le superfici in cui formano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali. L'aliquota fu stabilita tra il 2,5 e il 3,3 per mille, variabile in base alle caratteristiche dell'immobile e del nucleo familiare. Per le scadenze, il singolo Comune avrebbe stabilito l'importo e il termine per il pagamento delle rate, in virtù del decentramento fiscale. L'art 1 al comma 127, modificava la misura della detrazione IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche istituita con la riforma del sistema tributario del 1974, ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 597, è oggi regolata dal testo unico delle imposte sui redditi, emanato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917) per redditi da lavoro dipendente o assimilati. Per considerare gli effetti delle modifiche apportate nell'ipotesi di un reddito complessivo di €20.000, riporto un esempio:

Precedente normativa:

$338 * \frac{55.000-20.000}{40.000} = €1.170.75$  detrazione lorda spettante se il reddito è superiore a €28.000 ma non a 55.000.

Nuova normativa:

$978 + \left(902 * \frac{28.000-20.000}{20.000}\right) = € 1.338.8$  detrazione lorda spettante per reddito superiore a € 8.000 ma non a 28.000.

#### **1.1.4 Lavoro**

Gli interventi della Legge di Stabilità relativi al settore lavoro, riguardarono l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un fondo per l'incentivazione di iniziative per la partecipazione dei lavoratori al capitale a agli utili delle imprese e, per la diffusione di piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti (art.1 comma 180).

Al fondo furono assegnati 2 milioni di euro per il 2014 e 5 milioni per il 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alle misure per l'incremento della produttività del lavoro di cui all'art 1, comma 482, L. n.228/2012.

L'art 1 comma 184, prevedeva per l'anno 2014 la possibilità di riconoscimento, nel settore della pesca, di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa ordinaria, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione già destinate, per il medesimo anno 2014, al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. La misura massima dell'impiego, per il settore della pesca, delle suddette risorse era pari a € 30 milioni. Con l'art1 1 comma 215, fu altresì istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione pari a € 15 milioni per il 2014 e a 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Tali iniziative furono programmate per favorire il risanamento lavorativo dei fornitori di ammortizzatori sociali e di lavoratori

in stato di disoccupazione ed essere sostenute da programmi formativi specifici. L'art. 1 comma 186, prevedeva per il 2014 un incremento della misura del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà<sup>8</sup> difensivi. L'incremento era pari al 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. L'aumento fu concesso nel limite massimo di € 50 milioni per il 2014, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Altra importante novità annunciata sin dall'inizio e messa in atto è la misura che prevedeva zero contributi per il primo triennio delle nuove assunzioni a tempo indeterminato<sup>9</sup>.

Erano previsti anche sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumevano dipendenti in mobilità (licenziati dalle aziende con meno di 15 dipendenti). A ciò sono aggiunti gli sgravi Irap (credito d'imposta del 10%) per autonomi e imprese senza dipendenti introdotti in sede di esame a Palazzo Madama a compensazione per i suddetti soggetti (che non avendo dipendenti non potrebbero dedurre il costo del lavoro) dell'aumento dell'aliquota Irap dal 3,5% al 3,9% previsto dalla manovra finanziaria.

Dal 1 gennaio 2015, inoltre, il nuovo regime dei minimi ha introdotto un'imposta forfettaria del 15% e una semplificazione degli adempimenti (esonero dichiarazione e comunicazione annuale ai fini Iva, esclusione dall'applicazione dell'Irap e dagli studi di settore, ecc.). Vi hanno avuto accesso tutti gli autonomi i cui ricavi variavano da 15mila a 40mila euro, in base all'attività esercitata, le cui spese per prestazioni di lavoro non superino i 5mila euro, che non possedevano beni strumentali superiori al valore di 20mila euro e i cui redditi da lavoro dipendente (o pensione) eventualmente percepiti non fossero prevalenti rispetto a quelli d'impresa e comunque non superiori a 20mila euro.

---

<sup>8</sup> I contratti di solidarietà sono costituiti da accordi stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro e della retribuzione per conseguire una delle seguenti finalità:

- a) Evitare la riduzione del personale, (contratti di solidarietà difensivi);
- b) Procedere a nuove assunzioni, (contratti di solidarietà espansivi).

<sup>9</sup> [www.altalex.com](http://www.altalex.com)

È stato possibile tuttavia mantenere fino alla naturale scadenza l'adesione agli altri regimi agevolati e optare per il regime ordinario se lo si reputa più conveniente<sup>10</sup>.

Infine, sempre in tema lavoro, è diventato strutturale il bonus di 80 euro in busta paga introdotto con il d.l. 66/2014 per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 26mila euro.

Il credito d'imposta, pari a 960 euro annui per redditi fino a 24mila euro è decrescente, fino ad azzerarsi al superamento dei 26mila euro.

Introdotta anche, in sede di esame a Montecitorio, l'incumulabilità del credito d'imposta con le agevolazioni concesse per il rientro dei "cervelli" in Italia<sup>11</sup>.

### **1.1.5 Sociale e Imprese**

Nel SOCIALE, l'art. 1 commi 236-239, disponeva la raccolta e distribuzione gratuita, agli indigenti, di prodotti alimentari da parte delle ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e degli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. All'uopo, furono predisposti specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; i manuali in parola dovevano essere validati da parte del Ministero della Salute. Si disponeva altresì, che i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per prossimità di scadenza, ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, si consideravano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

---

<sup>10</sup> [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

<sup>11</sup> [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

L'articolo 1, commi 48-50, riguardava i finanziamenti alle imprese; fu istituito un sistema nazionale di garanzia, al fine di facilitare l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese. In tale sistema erano compresi:

- Il Fondo di garanzia per le Piccole Medie Imprese (PMI);
- Una sezione speciale "Progetti di Ricerca e Innovazione";
- I confidi;
- Il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la concessione di garanzie sui mutui ipotecari.

Il Fondo di garanzia per le PMI è stato costituito con la legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a), con lo scopo di *assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle PMI*. Il fondo è stato più volte oggetto di modifiche legislative nel corso degli anni.

Nella legge di stabilità 2014/15 fu modificata la composizione e la denominazione dell'organo di amministrazione, individuando un organo dalla composizione più snella, denominato "*consiglio di gestione*"<sup>12</sup>, istituito ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e creditizia, D.Lgs 01/09/93 n.385.

Nell'ambito del Fondi di garanzia per le PMI, si istituì una sezione speciale denominata "*Progetti di Ricerca e Innovazione*" con una disponibilità di 100 milioni di euro. Oggetto della sezione era la concessione di garanzia per i finanziamenti concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) direttamente o indirettamente, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale. Beneficiari della garanzia potevano essere le imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle PMI, alle reti d'impresa e ai raggruppamenti di imprese, la cui individuazione è oggetto di specifico accordo/quadro di collaborazione tra il MISE, il MIFAP e la BEI. I finanziamenti BEI denominati "prestiti globali", sono linee di credito messe a disposizione di banche e intermediari finanziari locali per il

---

<sup>12</sup> Il consiglio di gestione è composto da 7 membri: 2 rappresentanti del Ministero per lo Sviluppo Economico; 1 rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 1 rappresentante del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica; 2 esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa designati dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIFAP), su indicazione delle associazioni delle PMI.

finanziamento di progetti “ammissibili” di importo inferiore a € 25 milioni. La BEI può finanziare anche progetti relativi alla sostenibilità ambientale, alla creazione di reti infrastrutturali trans europee e di una energia sostenibile competitiva e sicura. Furono stanziati 200 milioni di euro per il 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le PMI a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Ulteriori 600 milioni furono assegnati al predetto Fondo di garanzia con apposita delibera del CIPE<sup>13</sup>.

Presso l'Unioncamere fu costituito un Fondo per la patrimonializzazione dei Confidi<sup>14</sup>, finanziato in parti uguali dal Fondo di garanzia per le PMI e dal sistema delle Camere di Commercio. I confidi che avevano un volume di attività finanziaria pari o superiore a € 75 milioni erano sottoposti all'attività di vigilanza della Banca d'Italia (art. 108 T.U.B). Si prevedeva che il sistema delle Camere di Commercio avrebbe destinato 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. Con l'art.1 comma 25, riguardante i contratti di sviluppo industriale, si autorizzava la spesa di € 50 milioni per gli anni 2014, 2015 e di € 100 milioni per il 2016 finalizzati alla concessione di finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti provati rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva italiana, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno. Le suddette risorse dovevano essere destinate: per il 50% a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo di Convergenza; per il 50% a contratti di Sviluppo sostenibile in ambito turistico. L'art. 1 comma 26, disponeva l'incremento della

---

<sup>13</sup> CIPE: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Organismo statale italiano istituito con la legge del 27 Febbraio 1967, n.48 art.16. presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, che ne è Vicepresidente e, dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, l'industria e il commercio, per l'agricoltura e foreste, per il commercio per l'estero, le partecipazioni statali, i lavori pubblici, il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e l'aviazione civile, la marina mercantile e il turismo e spettacolo nonché, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

<sup>14</sup> I confidi sono consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi al fine di agevolare le imprese nell'accesso ai breve, medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive.

dotazione del Fondo per la crescita sostenibile<sup>15</sup> di importo pari a € 100 milioni per il 2014 e 50 milioni per il 2015, per l'erogazione di finanziamenti agevolati. L'obiettivo prioritario del Fondo, era il finanziamento di programmi e interventi per la competitività e, il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese, articolati su tre linee strategiche:

- 1) La promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- 2) Il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versavano in situazioni di grave crisi;
- 3) La promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.

L'art.1 comma 27, autorizzava la spesa di 50 milioni di euro per il 2014, al fine di incrementare la dotazione del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese, con la concessione di finanziamenti a tasso agevolato. Si prevede anche una riserva di destinazione fino al 40% dell'importo per le imprese del settore agroalimentare che si aggregavano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri. L'intervento mirava ad affrontare il problema della diffusa sottocapitalizzazione delle PMI italiane, assicurando loro le risorse occorrenti, sia attraverso un più facile accesso al credito, sia per rafforzare la loro presenza sui mercati internazionali dove la concorrenza è molto agguerrita.

---

<sup>15</sup> Il Fondo per la crescita sostenibile fu istituito nel 2012 dall' art. 23 comma 2 del Decreto Legge 22 Giugno 2012 n.83 "Misure urgenti per la crescita del Paese".

## 1.1.6 Altri interventi<sup>16</sup>

### *Edilizia*

Confermata la proroga ai bonus energia e ristrutturazioni, che resteranno al massimo per tutto il 2015 e, poi, a inizio 2016 torneranno al valore di base. Le detrazioni Irpef sulla riqualificazione energetica degli edifici rimane stabile al 65% ma terminerà sei mesi prima del previsto invece di scendere progressivamente. Lo stesso dicasi per i lavori in condomini, che potranno godere di un'agevolazione identica. Per gli interventi di recupero e ristrutturazione, la detrazione resterà stabile al 50% per poi tornare al 36% da inizio 2016. Il tetto di spesa rimarrà a 96mila euro, per poi passare a 48 con il calo dell'incentivo.

### Amministrazione

Si valuta una spending review di forte impatto per finanziare le misure contenute nella legge finanziaria, che potrebbe arrivare a 10-12 miliardi di euro.

Comuni. Chiesto uno sforzo di 1,2 miliardi che potranno essere compensati sia in spesa corrente che in investimenti. Viene posto un serio incentivo alle unioni di Comuni, consentendo ai contraenti di sfiorare il patto di stabilità per un quinquennio Ministeri. Tagli pesanti su vari comparti ministeriali, che andranno a inficiare anche i servizi correlati. Nell'ordine, a pagare il conto della finanziaria saranno la Difesa (1,5 miliardi di dismissioni e 500 milioni di riduzioni alle Forze armate), Istruzione (150 milioni di tagli tra asili, elementari e scuole medie), Interni (meno 74 milioni alla pubblica sicurezza), Giustizia (64 milioni a civile e penale, 36 all'amministrazione penitenziaria).

Regioni e Province. Le Regioni protestano per i tagli, mentre sembra che l'impatto peggiore arriverà sulle province, le quali ormai condannate alla scomparsa, dovranno operare dei tagli pesanti, obbligando le amministrazioni locali a nuovi balzelli per assicurare i servizi. Nello specifico, la finanziaria impone alle province tagli per 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017.

Niente sblocco stipendi dei dipendenti statali: come ha candidamente ammesso il ministro Madia, infatti, non ci sono i soldi, che sembrano spuntati, però, per gli addetti della pubblica sicurezza. Polizia, Carabinieri e gli altri corpi infatti, dovrebbero

---

<sup>16</sup> [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

vedersi confermato lo sblocco dei salari a partire da gennaio (un miliardo per l'intervento).

### ***Scuola*<sup>17</sup>**

Al via anche il percorso di 150mila assunzioni annunciato dal premier Renzi e dal ministro Giannini. Il 15 novembre, si chiuderà la consultazione pubblica sui temi della scuola e, intanto, arrivano modifiche importanti sulla didattica e per la regolarizzazione dei precari. Da una parte, l'esame di maturità torna al passato, con la reintroduzione delle commissioni completamente interne, fatta eccezione per il presidente. Dall'altra, viene stanziato un miliardo per procedere alla prima tranche di assunzioni che, negli auspici del governo, dovrebbero portare alla scomparsa delle tanto odiate graduatorie.

### ***Welfare*<sup>18</sup>**

Confermato il bonus bebè: fino al 2017, le coppie con reddito familiare Isee inferiore a 25mila euro che avranno – o adotteranno – un bambino, si vedranno riconoscere la cifra di 80 euro mensili. Sotto i 7mila euro di Isee, il bonus diventa di 160 euro.

Ammortizzatori. Dopo il miliardo e mezzo stanziato nel testo originario, sono stati aggiunti 400 milioni in due anni, precisamente 200 milioni nel 2015 e 200 nel 2016.

Viene stabilito un tetto alle pensioni d'oro che varrà per tutti i manager pubblici, inclusi magistrati, medici e professori universitari. Sui requisiti per andare in pensione, si prevede un taglio delle penalizzazioni per chi decide di andare in pensione prima dei 62 anni di età con il minimo di contributi versati.

Dovrebbe cambiare la data di riscossione della pensione, che salterebbe al 10 di ogni mese per la ricezione dell'assegno Inps, ma solo per i destinatari di prestazioni che comprendano anche Inpdap. Nessun accenno, nel testo base, alla questione della mancata pensione ai Quota 96, dopo l'interrogazione ad hoc al ministro dell'Economia. Saliranno dal 20 al 26% i prelievi sulle rendite finanziarie per le Casse di previdenza delle professioni. Per i fondi di previdenza complementare, invece, il balzo sarà dall'11,50% al 20%.

---

<sup>17</sup> [www.notiziedellascuola.it](http://www.notiziedellascuola.it)

<sup>18</sup> [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

## 1.2 Critiche

La legge, nonostante quanto detto, non restò immune alle critiche in particolare sul fronte fiscale e del welfare. Tante infatti furono le mancanze e disagi arrecati al Paese. Come ad esempio la promessa di riordinare definitivamente il comparto della tassazione immobiliare, finendo col rinviare la presentazione della local tax, che avrebbe dovuto riunire IMU e TASI, le quali producevano migliaia di situazioni diverse da nord a sud. Drasticamente colpiti anche i pensionati e chi in procinto di diventarlo. Critiche soprattutto dalla Scuola, in particolare i Quota 96, videro rinviare ulteriormente il momento del ritiro dalla cattedra, dopo che l'entrata in vigore della Legge Fornero nel 2012, li aveva già privati del diritto maturato per una "svista" nella stesura del testo.

Amaro in bocca anche per molti giovani prossimi a diventare genitori: dopo gli annunci iniziali che avrebbero riconosciuto il *bonus bebè* a tutti i nuclei fino ad un reddito ISEE pari a € 90 mila, si passò ad un limite massimo di € 25 mila, escludendo in tal modo, tanti cittadini dal beneficio di circa 80 euro al mese per ogni nato.

Preoccupazione anche sul fronte imprese. "Il credito d'imposta del 10% concesso alle micro imprese non è sufficiente, l'estensione del Fondo di Garanzia alle grandi aziende rischia di snaturare la missione, bisogna evitare che scatti la clausola di salvaguardia sull'IVA, avrebbe effetti deleteri sui consumi. Queste alcune delle principali critiche dal mondo delle PMI alla legge di stabilità 2015. Rete Imprese Italia ritenne poco convincente il taglio IRAP del 10% a favore delle micro imprese senza dipendenti, pensato per controbilanciare l'aumento dell'aliquota al 3.9%. Infatti, in sede di audizione alla Camera, l'associazione delle PMI aveva espressamente chiesto di pensare a un innalzamento della franchigia per i circa 3 milioni di piccole aziende che, non avendo dipendenti, non avrebbero beneficiato del taglio IPRAP sul costo del lavoro, rischiando di pagare più tasse a causa dell'incremento dell'aliquota. Oggetto di critica fu il Fondo di Garanzia, il cui accesso fu ampliato alle aziende fino

a 500 dipendenti. La misura snatura la funzione di sostegno alle imprese di minore dimensione, quelle che incontravano maggiori ed evidenti difficoltà ad ottenere credito dalle banche. Secondo Rete Imprese c'era il pericolo che il Fondo si trasformasse in uno "strumento che consentiva alle banche di scaricare gran parte del rischio derivante dalle operazioni a favore di grandi imprese, che non necessitavano della garanzia Pubblica per ottenere credito, sprecando quindi risorse a discapito delle imprese minori.

Per quanto atteneva la clausola di salvaguardia IVA, Confcommercio segnalava "inevitabili effetti depressivi su PIL e consumi" (se non fossero stati rispettati i risparmi previsti, le aliquote sarebbero progressivamente salite dal 2016 fino al 13% e, 25.5% nel 2018). Così come indicato nel D.L. 66/2014, continuavano a beneficiare del bonus di 80 euro, su base annua e non più per 8 mesi, esclusivamente i lavoratori dipendenti o con redditi assimilati che avessero un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 26.000. Continuavano a restare esclusi dall'intervento i pensionati e gli incapienti. Per la confederazione sindacale Unione Italiana del Lavoro (UIL), l'esclusione dei pensionati e degli incapienti dal provvedimento fu inaccettabile, non rispettava gli impegni presi dallo stesso Presidente del Consiglio e, rappresentava una profonda ingiustizia che andava nella direzione opposta rispetto all'obiettivo dichiarato di voler dare ulteriore slancio ai consumi interni. All'indomani dell'approvazione della legge di stabilità 2015, l'autorevole rivista tributaria "Il Fisco", commentava che il ritorno alla crescita passava per un adeguato sostegno finanziario al sistema produttivo. La decisione della Banca Centrale Europea del Febbraio 2015, di effettuare acquisti di titoli di Stato per scongiurare i rischi di deflazione e per sostenere il credito, era l'ultima di un lungo elenco di misure dirette a contrastare un razionamento dei finanziamenti: operazioni destinate a ridurre il costo del credito a famiglie e imprese (OMT: Outright Monetary Transaction); operazioni di rifinanziamento mirate ad orientare l'offerta di liquidità alle banche per l'erogazione di prestiti all'economia (TLTRO: Targeted Long Term Refinancing Operation), oltre che operazioni di acquisto di Asset Backed Security ovvero titoli garantiti da attività e, covered bonds (obbligazioni garantite).

Tutte queste misure, commentava la Rivista, se avevano aumentato le risorse a disposizione del sistema economico, sembravano stessero producendo risultati ancora con troppa lentezza. Inoltre, non poteva essere ignorato che gli intermediari avrebbero dovuto accompagnare la ripresa della domanda di prestiti mantenendo un fermo controllo dei rischi, in particolare quelli creditizi, e un adeguato grado di capitalizzazione. Un inasprimento dei requisiti di capitale e di liquidità per le banche, a fronte di un aumento delle sofferenze, avrebbe potuto finire col frenare l'offerta di credito e ridurre l'impatto delle misure espansive. E' indispensabile, affermava la rivista tributaria, che gli spazi d'intervento siano volti a incidere sulle aspettative di famiglie e imprese dando, anche su impulso dell'azione pubblica, nuovo stimolo a consumi e investimenti, senza procedere ad un aumento corrispondente della spesa primaria.

Anche sul credito, la legge di stabilità per il 2015 presentava incertezze e contraddizioni, pur andando nella giusta direzione. Essa correggeva l'anomalia della deducibilità delle perdite su crediti ma, non incrementava a sufficienza l'incentivo alla ricapitalizzazione delle imprese, si aumentava anche la patrimoniale sui titoli. A proposito di banche, non si poté fare a meno di notare che la mini-patrimoniale sul deposito titoli, cosiddetta *imposta di bollo sugli estratti conto*, saliva dall'1.5% al 2 per mille. Per un piccolo risparmiatore, quell'aumento rischiava di vanificare l'eventuale sgravio derivante dalla riduzione del cuneo fiscale. Su un portafoglio di €100.000 la maggiore imposta era di 50 euro. Il Governo prevedeva di incassare, entro l'anno successivo, da quella variazione di aliquota € 900 milioni; ma il premier Renzi non aveva detto che quella "finanziaria" era la prima che non aumentava le tasse?. Peraltro si notò una certa confusione perché, il maggior introito fu quantificato in € 2.7 miliardi e in 2.2 miliardi del comunicato governativo. Il credit crunch (stretta del credito) costituiva un altro serio problema che preoccupava le imprese in quanto queste, non potevano avere più sostegno dalle banche, in difficoltà avendo impiegato la loro liquidità principalmente nei titoli statali; l'incentivazione della patrimonializzazione alle imprese, anche se utile, non risolveva il problema del credit crunch, in un periodo di crisi e di sfiducia. Il problema, si commentava, o veniva risolto a livello europeo, allentando la crisi del debito pubblico che aveva messo in crisi il circuito finanziario

o, poteva essere risolto con coraggio da parte dello Stato, utilizzando il fondo di garanzia n.662.

A quanto riportato potrei aggiungere la miriade di critiche provenienti dai partiti politici di opposizione che, all'indomani dell'approvazione della Legge, furono riportate sui giornali di tutta Italia.

### **1.3 Legge di stabilità 2016: sguardo d'insieme**

La legge di stabilità 2016 è stata approvata dalla Camera e, il Senato in data 22 Dicembre 2015 ha approvato il Testo in terza lettura con voto di fiducia e, senza apportare modifiche alla versione redatta dalla Camera. La nuova normativa, in vigore dal 1° Gennaio 2016, vale 35.4 miliardi lordi contro i 29.6 previsti e, il livello di indebitamento netto per il 2016 sale al 2,4% del PIL.

Tra le modifiche che maggiormente hanno determinato le variazioni dei conti, troviamo il pacchetto sicurezza – cultura approvato in seguito agli attentati di Parigi del 13 Novembre 2015: € 2 miliardi di cui, una metà predisposta per finanziare le misure di sicurezza, tra cui di 80 euro in busta paga a tutti gli esponenti delle forze dell'ordine e, per l'altra metà per la cultura (bonus ai diciottenni da spendere in attività culturali). Altre variazioni di spesa riguardano i 600 milioni annui per il credito d'imposta a favore delle imprese del Mezzogiorno; sempre nell'ottica di favorire le imprese, vengono predisposti: 530 milioni di euro, per finanziare il taglio dell'IMU sugli imbullonati (macchinari fissi), circa 570 milioni per le misure a favore dell'agricoltura (taglio IMU agricola e IRAP); ulteriori 833 milioni per la proroga al 2016 dell'esonero contributivo sulle nuove assunzioni che però viene ridotto al 40% rispetto al precedente 100%; infine 433 milioni per la detassazione dei premi di produttività<sup>19</sup>.

Dopo aver fatto un'elencazione dei numeri fondamentali delle Legge di Stabilità predisposta per il 2016, analizzerò di seguito i vari settori sui quali si è intervenuti, al fine di rendere chiara l'analisi comparativa tra “ex et novae legis”.

---

<sup>19</sup> [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

### 1.3.1 Il settore agricolo

Per il settore agricolo l'articolo 1 comma 11, provvede al complessivo riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli, a tal fine esentando dall' IMU (Imposta Municipale Unica):

- I terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari;
- I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- I terreni agricoli nei comuni delle isole minor, a prescindere dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- I terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso.

Il comma 31, introdotto al Senato, esenta dall'imposta di registro, di bollo e dalle imposte ipocatastali, tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli Enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).

Si introduce l'esenzione dall'IRAP, per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi e, per le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale (art.1 comma 38).

Ulteriori modifiche alla disciplina fiscale applicabili al settore agricolo riguardano<sup>20</sup>:

- L'abrogazione del regime speciale IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con volume d'affari inferiore a € 7.000;

---

<sup>20</sup> [www.panorama.it](http://www.panorama.it)

- L'innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro;
- La possibile rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco;
- L'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali;
- Il ripristino dell'aliquota IVA ridotta al 10% per le cessioni di pellet, (ex art. 47 comma 11).

Si prevede inoltre, l'incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare s.p.a (ISA) e della società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l (SFGA), nell'Istituto di Servizi per il Mercato agricolo Alimentare (ISMEA). Si istituisce presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), un Fondo per macchine e trattori agricoli o forestali, dotate di abbattimento del potenziale inquinante, anche acustico, provvedendo al relativo finanziamento (commi 492-495). Viene integrata la dotazione finanziaria del Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione per far sì che, una quota non superiore a €18 milioni venga destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca (co. 165).

Per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, vengono predisposti 50 milioni per l'anno 2016 per la realizzazione del *"Piano straordinario per la promozione del Made in Italy"* (co.196).

Importante è lo sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° Gennaio 2016 e stipulati entro il 31 Dicembre 2016, fino al raggiungimento dei limiti finanziari previsti e, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (co. 84-85).

La tabella E dispone un definanziamento nel settore *lattiero-caseario* nonché, un rifinanziamento di 100 milioni per il 2016 e 40 per il 2017, del Fondo di Solidarietà Nazionale- incentivi assicurativi. Il Fondo è destinato tra l'altro, ad interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle di bonifica. Viene altresì istituito, per il triennio 2016-2018, un Fondo per garantire l'accesso e la

continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (co.99-102).

Per le imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse nazionale strategico, è stato previsto un apposito criterio nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI (comma 491), consentendo una durata fino a quattro anni, in luogo agli attuali uno o due.

### **1.3.2 I trasporti**

La legge di Stabilità del 2016 mantiene attive le deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori delle ditte individuali o delle S.n.c., che guidino personalmente i propri camion. Nei mesi passati, sul mantenimento o meno delle deduzioni, infatti, ci furono i principali momenti di tensione tra Autotrasportatori e Governo<sup>21</sup>.

Le deduzioni ora sono articolate in due sole fasce. Sparisce la distinzione tra trasporti regionali ed extra-regionali, che ora fanno parte di un'unica fascia, mentre rimane quella che riguarda i trasporti svolti all'interno del Comune dove ha residenza l'autotrasportatore.

La norma non fissa il valore delle due fasce, ma precisa solo che i trasporti svolti all'interno del Comune consentiranno al trasportatore un beneficio pari al 35% di quello riconosciuto ai colleghi che esercitano l'autotrasporto sulle medie e lunghe percorrenze.

Con il successivo decreto di riparto verranno definite sia l'entità globale delle risorse destinate a questa voce di spesa che l'entità delle deduzioni, anche tenendo conto delle rilevazioni statistiche realizzate dall'amministrazione finanziaria.

---

<sup>21</sup> [www.assotir.it](http://www.assotir.it)

La Legge di Stabilità mantiene anche per il 2016 il credito d'imposta per le accise sul gasolio utilizzato dagli autotrasportatori, ma riduce l'accesso al beneficio solamente per i consumi effettuati da veicoli con motore Euro 3 o più moderno.

Lo sconto delle accise sul gasolio per l'autotrasporto sarà infatti legato, dal 2016, alla classe ambientale del camion. Questa è la condizione che il Governo ha imposto per salvaguardare questo beneficio che rappresenta una voce decisiva nel bilancio di molti trasportatori.

Va infatti sottolineato che, pur in un periodo di ribasso forsennato del prezzo del petrolio, le quotazioni del gasolio non hanno seguito in modo coerente tale curva discendente<sup>22</sup>.

Sul costo alla pompa del gasolio pesa come un macigno, infatti, il carico fiscale di cui il carburante è gravato in Italia più che in altri Paesi.

In sostanza, da anno a quest'anno, chi svolge trasporti stradali con automezzi equipaggiati con motori Euro Zero, Euro 1 ed Euro 2 non otterrà alcun rimborso delle accise, anche se l'autoveicolo ha massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (che resta la condizione necessaria per ottenere il beneficio).

Ricordiamo che i veicoli Euro Zero erano già stati esclusi dalla Legge di Stabilità 2015.

Sempre in tema di accise, la Legge di Stabilità disattiva per il 2016 le cosiddette "clausole di salvaguardia"<sup>23</sup>, quelle norme, cioè, che avrebbero portato ad un aumento automatico delle accise ove il bilancio pubblico si fosse trovato in particolari difficoltà.

La Disattivazione significa, quindi, che non dovrebbero esserci aumenti dell'accisa sui carburanti (e neppure dell'Iva) per l'intero anno<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> [www.forexinfo.it](http://www.forexinfo.it)

<sup>23</sup> [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

<sup>24</sup> [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it)

Come si ricorderà, l'autotrasporto era già stato ammesso ad usufruire, con particolari accorgimenti, della cosiddetta “Nuova Legge Sabbatini” per il sostegno all’acquisto di macchinari da utilizzare in azienda.

Ora la Legge di stabilità riattiva, con un investimento di 10 milioni di euro, la Sezione Speciale per l’Autotrasporto del Fondo di Garanzia per le PMI.

Il fondo era fermo da settembre dopo l’annuncio del Mediocredito Centrale sull’esaurimento delle risorse della Sezione.

Con la riattivazione le imprese potranno beneficiare di due importanti novità: l’estensione della garanzia diretta all’80% del finanziamento e l’utilizzo del fondo anche per garantire i finanziamenti della “Nuova Sabatini”<sup>25</sup>;

### **1.3.3 Ristrutturazioni**

Tra le misure confermate c’è anche la proroga per un altro anno per i Bonus Ristrutturazioni, Bonus Mobili e Ecobonus con le stesse aliquote del 2015.

Dunque anche per il 2016 per le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di grandi elettrodomestici e/o mobili legati all’intervento, si applicherà la detrazione IRPEF del 50%. Gli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica si applicherà la detrazione fiscale del 65%.

Le modalità restano le medesime, dunque nell’Ecobonus rientreranno anche le spese per antisismica, la rimozione dell’amianto e le schermature solari. Per le ristrutturazioni energetiche rimangono detraibili le spese per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche. Restano gli stessi anche i tetti di spesa sui quali calcolare le detrazioni fiscali. Per i rimborsi continuano ad essere di dieci rate annuali.

---

<sup>25</sup> [www.assotir.it](http://www.assotir.it)

Cambia invece la platea di beneficiari, che si estende includendo anche gli ex IACP e gli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica, che potranno accedere agli Ecobonus per aumentare le prestazioni energetiche delle case popolari. Tale misura rappresenta un intervento straordinario da 170 milioni di euro. Ancora in attesa di conferma l'estensione del Bonus Mobili alle coppie under 35, senza obbligo di ristrutturazione.

### ***Ristrutturazioni edilizie<sup>26</sup>***

Per le ristrutturazioni edilizie, fino ad un ammontare di €96.000, le aliquote passano dal 65% al 50% per le spese sostenute nel 2014 e, al 50% per quelle sostenute nel 2015. Per coloro che usufruiscono delle ristrutturazioni edilizie, vengono confermate e prorogate le detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad uso dell'abitazione interessata dalla ristrutturazione, fermo restando al soglia di €10.000. L'art.3 disattiva la "*clausola di salvaguardia*" introdotta dalla precedente legge di Stabilità e, rinvia al 2017 gli aumenti predisposti dall'ulteriore clausola introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. Contestualmente i commi 718 e 719 introducono una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti di maggior gettito, stimati nella relazione tecnica, in circa 12,8 miliardi nel 2016 e, 19,2 miliardi nel 2017) e, le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate, non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018.

L'articolo 4 apporta sostanziali modifiche all'assetto della tassazione immobiliare. I commi 1-3 considerano l'IMU e le agevolazioni per i terreni agricoli già menzionati; i commi 4 e 5 riguardano invece, l'eliminazione della TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili, imposta comunale istituita dalla Legge di Stabilità 2014) sull'abitazione principale, ad eccezione degli immobili di pregio, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ossia ville e castelli. E' previsto un aumento del Fondo di solidarietà comunale<sup>27</sup> (commi 6-8) per le compensazioni ai comuni del minor gettito IMU e

---

<sup>26</sup> [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

<sup>27</sup> Il Fondo di solidarietà comunale è disciplinato all'art 1 commi 380-380 quinquies, dalla Legge di Stabilità per il 2013 (Legge n.228/2012), integrati dall'art. 1 comma 703, della Legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013), che ha istituito il Fondo nello stato di previsione del Ministro dell'Interno (cap.1365), in ragione della nuova disciplina dell'imposta comunale propria (IMU), introdotta con la legge medesima.

TASI. La dotazione annuale viene incrementata di € 3.668,09 milioni a decorrere dal 2016, quale ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna dalle esenzioni disposte dai commi 3 e 4 dell'articolo in esame. Allo stesso tempo, si riduce la quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni che alimenta la dotazione del Fondo e che viene a tal fine versata dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi, dagli attuali 4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni, per ciascuno degli anni a decorrere dal 2016. L'art. 5 commi 1-5, reca disposizioni volte a ridurre l'Imposta sul reddito delle Società (IRES), prevedendo una progressiva diminuzione dell'aliquota dal 27,5 al 24,5% a decorrere dal 1° Gennaio 2016 e, si prevede un'ulteriore riduzione al 24% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2016, cioè dal 2017.

### ***Bonus per ristrutturazioni***

Dopo l'approvazione d'ultima Legge di Stabilità e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 302 del 30 dicembre'15, sono state prorogate per tutto il 2016, le agevolazioni fiscali per coloro che ristruttureranno casa e acquisteranno mobili. Per i lavori di ristrutturazione, fino al 31 dicembre'16, restano valide le detrazioni IRPEF del 50% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di spesa di 96 mila euro (quindi con un detrazione massima pari a 48 mila). In pratica, lo Stato rimborsa al proprietario il 50% della spesa in 10 rate di pari importo, tramite le detrazioni IRPEF. Per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ destinate all'immobile oggetto della detrazione per la ristrutturazione, lo Stato rimborsa il 50% della spesa, con un limite massimo di 10 mila euro per singola unità immobiliare.

### **1.3.4 Ecobonus Casa 2016**

L'Ecobonus è un'agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni. Tale agevolazione, consiste in una

detrazioni dall'Irpef se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall'Ires se impresa o società, che lo Stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l'efficienza energetica degli edifici già esistenti. Sono spese detraibili e quindi agevolabili quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per migliorare e mantenere il calore all'interno dell'edificio come ad esempio la pavimentazione, finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l'installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica.

La detrazione Irpef spettante per questo tipo di interventi è stata confermata dalla Legge di Stabilità fino al 31 dicembre 2016 al 65% mantenendo fissi i limiti di spesa entro cui spetta l'agevolazione. Il tetto spesa Ecobonus 2016, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:

- Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro
- Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi il tetto di spesa massima è di 60.000 euro.
- Installazione di pannelli solari 60.000 euro.
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro
- L'acquisto di pareti isolanti, coperture, pavimenti, finestre e infissi isolanti prevede un limite di spesa di 92 mila euro e un rimborso di 60 mila.
- Per i lavori di riqualificazione energetica generale degli edifici, il limite è di 153 mila euro con detrazione massima di 100 mila.

#### ***Acquisto casa: detrazioni iva e abolizione imu e tasi***

Dal 1° gennaio'16 le persone fisiche che acquistano casa dall'impresa costruttrice, possono detrarre dall'IRPEF (in 10 anni) il 50% dell'IVA pagata. Ai fini dell'agevolazione, la casa acquistata deve essere a destinazione residenziale e, di classe energetica A o B. Il bonus è concesso anche se non si tratta di prima casa. La nuova legge di stabilità permette di comprare o costruire una casa in leasing, così come avviene con le automobili, in alternativa al prestito o mutuo. Inoltre da 1° gennaio'16 al 31 dicembre'20 è possibile detrarre dall'IRPEF il 19% dei canoni d'affitto (per un importo non superiore a € 8.000) e del riscatto finale (non superiore a € 20.000). La

detrazione IRPEF vale per i giovani con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo entro i 55 mila euro e, non in possesso di altra abitazione. In realtà, tale agevolazione è valida anche per chi supera la suddetta soglia di età ma, il tetto di spesa su cui si calcola la detrazione è dimezzato. Il nuovo incentivo fiscale è conveniente se confrontato con la detrazione IPREF del 19% degli interessi pagati sui mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione della prima casa. In questo caso infatti, la spesa detraibile al 19% è costituita soltanto dagli interessi passivi con tetto massimo annuale di € 4.000.

I proprietari di prima abitazione non dovranno più pagare entro il 16 giugno (acconto) e il 16 dicembre (saldo), la tassa sui servizi indivisibili. Stesso discorso anche per l'IMU, salvo che l'abitazione non appartenga alla categoria catastale di lusso A/1, A/8 e A/9; resta l'IMU per le seconde abitazioni.

### ***Gli effetti delle detrazioni***

Secondo il Report Cresme e Servizio Studi della Camera<sup>28</sup> sugli effetti delle detrazioni fiscali al 50% per il recupero edilizio e dell'Ecobonus 65% per la riqualificazione energetica, dal 2008 al 2015<sup>29</sup>:

- gli incentivi hanno riguardato oltre 12,5 milioni di interventi, vedendo coinvolte la metà delle famiglie italiane (24,6 milioni secondo i dati ISTAT) e più di un terzo delle abitazioni (31,2 milioni secondo i dati ISTAT);
- le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 207 miliardi di euro, con una media di 11 miliardi di euro all'anno;
- 178 miliardi di euro di investimenti hanno riguardato il recupero edilizio;
- 30 miliardi di euro di investimenti hanno riguardato la riqualificazione energetica;
- il valore più elevato nell'intero periodo di applicazione degli incentivi è stato registrato nel 2014 con investimenti pari a 28,5 miliardi di euro, di cui 24,5 miliardi di euro sono relativi al recupero e 3,9 alla riqualificazione energetica.

---

<sup>28</sup> [www.documenti.camera.it](http://www.documenti.camera.it)

<sup>29</sup> [www.qualenergia.it](http://www.qualenergia.it)

### 1.3.5 Il fisco

In materia fiscale, è utile soffermarci su alcune novità, in particolare in merito a TASI/IMU (si introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU - in luogo dell'esenzione introdotta dal Senato - per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori), il posticipo della riduzione IRES al 2017 (con l'introduzione di una maggiorazione di aliquota per gli enti creditizi), l'introduzione di una disciplina civilistica e fiscali sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, l'allungamento dei termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi e l'eliminazione del raddoppio degli stessi in presenza di reati tributari. Vediamo le singole novità<sup>30</sup>.

#### IMU e TASI

- Si introduce una riduzione del 50% della base imponibile IMU (in luogo dell'esenzione introdotta dal Senato) per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo, si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso)<sup>31</sup>.
- Si sospende, per l'anno 2016, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti. Tali aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l'esercizio 2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote

---

<sup>30</sup> [www.ansa.it](http://www.ansa.it)

<sup>31</sup> [www.corriere.it](http://www.corriere.it)

deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015). In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all'entrata in vigore della legge di Stabilità<sup>32</sup>.

- Si mantiene ferma la possibilità per i Comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l'aliquota TASI per gli immobili non esentati. Si elimina così la condizione, originariamente prevista, secondo cui tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di Stabilità 2014<sup>33</sup>. Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio comunale. Per effetto delle modifiche in commento, inoltre, viene espunta la disposizione che, con riferimento al 2015, manteneva come valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, ove fossero state espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge.

## TARI

Si proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14, direttiva n. 2008/98/CE). Inoltre viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard<sup>34</sup>.

## IRES

Vengono soppresse le norme che prevedevano la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell'aliquota:

- dell'imposta sui redditi delle società - IRES, dal 27,5 al 24,5%. Di conseguenza, resta fermo il solo abbassamento al 24% a decorrere dal 2017.

---

<sup>32</sup> [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

<sup>33</sup> [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

<sup>34</sup> [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

- della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all'Accordo SEE. Resta fermo l'abbassamento all'1,20% a decorrere dal 1° gennaio 2017, a regime.

Si introduce una addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari. Inoltre, si rendono integralmente deducibili dall'IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES, ossia gli enti creditizi e finanziari, e si dispone la loro deducibilità integrale anche a fini IRAP<sup>35</sup>.

Le norme si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

#### IRAP<sup>36</sup>

Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

### ***1.3.5.1 bis Scaglioni e aliquote 2016<sup>37</sup>***

L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è un'imposta sul reddito progressiva, ovvero aumenta più che proporzionalmente rispetto all'incremento del reddito, secondo i principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> [www.fiscal-focus.it](http://www.fiscal-focus.it)

<sup>36</sup> [www.fiscal-focus.it](http://www.fiscal-focus.it)

<sup>37</sup> [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

<sup>38</sup> Istituzioni di Diritto Tributario, Francesco Tesaurò - Utet Giuridica

Il contribuente verserà l'imposta in funzione degli scaglioni di reddito nei quali rientra, applicando le relative aliquote che variano dal 23% al 43% valide sia per il 2014 che per il 2015, e rimarranno tali anche per il 2016.

Per calcolare l'imposta dovuta, il contribuente dovrà determinare:

- il reddito complessivo (dato dalla somma dei redditi imponibili netti di ciascuna categoria: Reddito da lavoro dipendente e assimilati; Reddito da lavoro autonomo ed esercenti arti o professioni; Reddito di impresa; Redditi fondiari; Reddito di capitali; Redditi diversi).
- il reddito imponibile, dato dalla differenza tra il reddito complessivo e gli oneri deducibili e le eventuali perdite di anni precedenti
- l'imposta netta, calcolata applicando al reddito imponibile le aliquote progressive corrispondenti ai diversi scaglioni. Dall'imposta lorda così ottenuta si dovranno sottrarre le detrazioni, gli oneri detraibili e crediti d'imposta, ottenendo così l'imposta netta.

Infine dall'imposta netta dovranno essere scomutate le ritenute d'acconto subite e gli acconti versati ottenendo così l'imposta effettivamente da versare.

Come abbiamo detto l'imposta viene calcolata in rapporto all'ammontare del reddito del contribuente, applicando aliquote diverse per scaglioni di reddito, la somma delle imposte dovute sui diversi scaglioni di reddito costituisce l'imposta lorda<sup>39</sup>.

Riportiamo le aliquote IRPEF attualmente in vigore, considerate al netto delle addizionali:

Reddito imponibile	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) compresi negli scaglioni
--------------------	----------	---

<sup>39</sup> [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
Da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro
Da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro
Da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro
Oltre 75.000 euro	43%	25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro

Per determinare l'importo dell'imposta lorda (IRPEF lorda) si deve prima di tutto individuare lo scaglione in cui rientra il nostro reddito imponibile.

Facciamo un esempio: se il reddito imponibile annuo per il 2014 è di 24.000,00 euro, quindi rientrante nel 2° scaglione di reddito, l'importo dell'IRPEF lorda sarà dato dalla somma di:

- 15.000,00 euro \* 23% = 3.450,00 euro
- e la parte del reddito imponibile eccedente il limite inferiore del 2° scaglione moltiplicato per l'aliquota corrispondente, ovvero 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro (24.000,00 - 15.000,00 = 9.000,00) = 2.430,00 euro

per un totale di 5.880,00.

### 1.3.6 Le imprese

Nel corso dell'iter parlamentare sono state confermate le misure introdotte dal Ddl originario del Governo, con una serie di novità destinate in particolare alle imprese del Sud. In particolare, è stato previsto un credito d'imposta, diversificato a seconda delle dimensioni dell'impresa (20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese), per gli investimenti in macchinari delle aziende di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, oppure nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo. Fra le altre misure per le imprese:

- superammortamento al 140% per l'acquisto di macchinari: la deduzione è applicabile agli acquisti in beni strumentali effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016;
- sconto contributivo al 40% per due anni per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016;
- eliminazione IRAP agricola;
- detassazione premi di produttività.

### 1.3.7 Altri interventi

#### *Immobili*<sup>40</sup>

Ci sono una serie di norme che riguardano i settori delle compravendite immobiliari e dell'edilizia. Prorogate al 2016 le detrazioni su ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica nelle attuali misure (rispettivamente, 50% e 65%), e il bonus mobili, che si arricchisce di una nuova possibilità: una detrazione sempre al 50%, fino a una spesa massima di 16mila euro, per arredi ed elettrodomestici destinati alla prima casa appena acquistata da giovani coppie. Previsto poi un leasing agevolato per l'acquisto della prima casa, sempre da parte di giovani coppie (con almeno uno dei due componenti sotto i 35 anni).

---

<sup>40</sup> [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

Infine, c'è una misura che introduce la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa, relative a imposta di registro o IVA, anche da parte di chi ne ha già usufruito per acquistare un'abitazione precedente e decide di cambiare casa, a condizione che il vecchio immobile venga venduto entro un anno dal rogito.

### ***Pacchetto sicurezza<sup>41</sup>***

È una delle novità fondamentali introdotte nel passaggio alla Camera. Dopo gli attentati di Parigi dello scorso 13 novembre, è stato inserito in manovra un pacchetto da 2 miliardi di euro, il 50% da destinare alla sicurezza e il 50% alla cultura. Fra le misure destinate alla sicurezza, un bonus di 80 euro in busta paga a tutti gli esponenti delle forze dell'ordine, mentre sul fronte della cultura una card da 500 euro ai ragazzi che compiono 18 anni da spendere in attività culturali (musei, cinema, teatri). Per queste misure sono stati utilizzati i fondi che originariamente erano previsti per anticipare al 2016 parte del taglio IRES alle imprese (che quindi slitta al 2017).

### ***Pensioni<sup>42</sup>***

Confermate le misure originarie, in parte potenziate:

- l'Opzione Donna viene estesa anche alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre dell'anno (quindi i requisiti sono 35 anni di contributi e 57 o 58 anni di età);
- no tax area pensionati a 8mila euro per chi ha più di 75 anni;
- settima salvaguardia a tutela di 26mila 300 esodati;
- nuova possibilità di part-time per la pensione per lavoratori a cui mancano meno di tre anni all'età pensionabile, l'azienda paga i contributi pieni, ma li versa direttamente in busta paga invece che all'INPS e al dipendente viene comunque accreditata contribuzione figurativa per cui alla fine percepirà la pensione senza decurtazioni.

---

<sup>41</sup> [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

<sup>42</sup> [www.ilfattoquotidiano.it](http://www.ilfattoquotidiano.it)

### ***Salva risparmiatori***

Provvedimento di tutela per i piccoli risparmiatori penalizzati dopo il salvataggio delle quattro banche (Banca Etruria, Banca Marche, Cari Chieti, Cari Ferrara): previsto un fondo con dotazione intorno ai 100 milioni di euro per risarcire i circa 12mila 500 obbligazionisti che avevano acquistato titoli subordinati<sup>43</sup>. Il fondo è finanziato dal sistema bancario, l'entità dei risarcimenti sarà decisa, in base a criteri da fissare con apposito decreto ministeriale, da una commissione di arbitri nominati dalla presidenza del Consiglio. Il premier, Matteo Renzi, ha annunciato l'intenzione di affidare l'incarico a Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione.

#### **1.3.8 Critiche**

Come per gli anni passati, anche questa legge di stabilità ha suscitato alcune critiche da parte di lobby e categorie di settore

Uno dei tasti dolenti riguarda l'abrogazione della Tasi sulla prima casa che, in particolar modo dalla minoranza democratica, viene criticata ritenendo l'esclusione degli immobili di lusso un intervento non ancora sufficiente. Critiche vengono mosse anche su altri fronti caldi toccati dalla manovra, come pensioni e sanità. Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, è tornato a recriminare all'Esecutivo il fatto di non aver inserito già nella Stabilità una modifica strutturale alla Riforma Fornero: “speravamo fosse il 2015 l'anno della riforma delle pensioni”, sono state le sue parole<sup>44</sup>.

Anche il nodo che riguarda l'innalzamento della soglia massima a 3mila euro per il contante, difeso sia dal Premier, Matteo Renzi, che dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, è esplicitamente contrastato dalla minoranza democratica che continua a rivolgere al Governo la richiesta di un dietrofront sull'intervento, chiedendo di fare un passo indietro anche in materia di revisione del budget sanitario e dei trasferimenti alle Regioni.

Il Movimento Cinque Stelle concentra le critiche sul settore del gioco. Agguerriti anche i sindacati pubblici, invece, per la cifra, definita irrisoria, elargita per il rinnovo del contratto degli statali: le risorse a disposizione raggiungono complessivamente i

---

<sup>43</sup> [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it)

<sup>44</sup> [www.panorama.it](http://www.panorama.it)

300 milioni di euro<sup>45</sup>. Un altro terreno di scontro riguarda, infine, i Caf e i patronati per i quali la manovra di bilancio prevede una sforbiciata degli stanziamenti rispettivamente di 100 milioni per i primi e di 48 milioni per i secondi.

Anche i tagli alla spesa sono oggetto di accese discussioni molte delle critiche mosse alla manovra varata. Sulle pagine de Lavoce.info, per esempio, l'economista Francesco Daveri mette in evidenza tutti i punti deboli dell'annunciata spending review, cioè il processo di revisione della spesa pubblica di cui si parla da anni e che il governo Renzi dice di voler attuare con decisione. A ben guardare, però, nel 2016 le uscite dello stato aumenteranno di 9 miliardi di euro e supereranno la soglia di 840 miliardi. Certo, se il governo non avesse avviato alcune azioni di contenimento dei costi, la spesa sarebbe cresciuta ancor di più. Alla fine, però, l'operazione di spending review avviata dall'esecutivo avrà dimensioni ben inferiori al previsto: circa 5 miliardi di euro in tutto, contro i 10 miliardi attesi da molti osservatori.

Con un taglio della spesa meno incisiva del previsto, dunque, la Legge di Stabilità è una manovra che fa leva prevalentemente sul deficit. Nel 2016, il disavanzo dovrebbe attestarsi al 2,4% del pil (un po' più delle attese iniziali) sempre che vengano rispettate le previsioni di crescita dell'1,5% dell'economia nazionale<sup>46</sup>. Per diversi economisti, l'innalzamento del deficit non è necessariamente un male, se consente di mettere in atto misure anticicliche come il taglio delle tasse, che può dare una spinta ai consumi e agli investimenti. In effetti, qualche taglio alle tasse nella manovra c'è: sono state eliminate le tasi sull'abitazione principale, l'irap e l'imu agricola e l'imu sui macchinari ancorati al terreno (i cosiddetti imbullonati). Inoltre, verrà introdotto il superammortamento, cioè un maxi-sconto fiscale sugli acquisti di beni strumentali da parte delle imprese e dei professionisti. Anche se c'è chi contesta la cancellazione della tasi, quasi nessuno dubita che tutte queste misure abbiano un carattere anticiclico.

---

<sup>45</sup> [www.firenzepost.it](http://www.firenzepost.it)

<sup>46</sup> [www.welfarenetwork.it](http://www.welfarenetwork.it)

Resta da vedere, però, se l'entità dei tagli alle tasse è sufficiente per dare una spinta decisiva all'economia. Sempre sulle pagine de Lavoce.info, nei mesi scorsi Daveri ha messo in evidenza un aspetto importante: la riduzione effettiva delle imposte, conti alla mano, è nell'ordine di 5 o 6 miliardi o addirittura attorno a 3-4 miliardi di euro se, nel calcolo delle entrate e delle uscite, consideriamo il contestuale aumento del prelievo sui giochi e le lotterie (1 miliardo) o i proventi una tantum derivanti dalla voluntary disclosure (2 miliardi). Gran parte delle risorse della Legge di Stabilità, infatti, non servono per tagliare le tasse già esistenti ma per disinnescare le clausole di salvaguardia, cioè gli aumenti automatici di imposte che l'Italia ha concordato con l'Europa e che sarebbero scattati nel 2016, a causa del mancato raggiungimento di determinati obiettivi di bilancio negli anni scorsi. Il disinnescamento delle clausole di salvaguardia, che da sole valgono 16,8 miliardi di euro, è senza dubbio buona cosa. Peccato, però, che non sia un vero taglio delle tasse ma, come ha fatto notare Daveri, un semplice “pericolo scampato”, un aumento della pressione fiscale già messo in programma e che per fortuna non ci sarà.

## **CAPITOLO II**

### **AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE ARTICOLATE PER AMBITO DI ATTIVITA'**

Nella Legge di Stabilità 2016 le agevolazioni fiscali alle imprese per rilanciare gli investimenti e la produttività nell'economia del nostro Paese sono state uno dei perni principali.

Una Legge di Stabilità espansiva che ha scommesso sui tagli alle tasse e su coperture derivanti da una contrazione delle spese pubbliche e da un aumento del deficit pubblico<sup>47</sup>.

#### **2.1 Agevolazioni imprese 2016**

Uno dei perni principali della Legge di Stabilità 2016 sono state le agevolazioni fiscali alle imprese per rilanciare gli investimenti e la produttività nell'economia del nostro Paese. Le agevolazioni fiscali o, aiuti fiscali, riguardano le norme previste dal diritto tributario, che riducono le imposte e le tasse rispetto a quanto previsto dalla norma di riferimento ordinaria. Le varie forme di agevolazioni fiscali sono<sup>48</sup>:

- a) Esenzioni fiscali, che riguardano particolari categorie di soggetti e situazioni, come ad esempio le esenzioni IVA;
- b) Deduzioni fiscali, ovvero riduzioni della base imponibile su cui calcolare l'imposta;
- c) Detrazioni fiscali, cioè riduzioni dell'imposta da pagare al verificarsi di determinate fattispecie;

---

<sup>47</sup> [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

<sup>48</sup> [www.pmi.it](http://www.pmi.it)

- d) Riduzione delle aliquote d'imposta;
- e) Crediti d'imposta, ossia ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell'erario dello Stato;
- f) Regimi fiscali di vantaggio, come nel caso delle partite IVA con il regime dei minimi e il regime forfettario.

Le agevolazioni fiscali possono, inoltre, essere soggettive e oggettive. Sono soggettive quelle concesse dal Fisco a determinate categorie di contribuenti, come nel caso dell'esenzione IMU per gli immobili posseduti dallo Stato; si dicono invece oggettive quelle concesse dal Fisco al verificarsi di determinate situazioni di fatto, come le esenzioni fiscali concesse agli immobili classificati in determinate categorie catastali.

Nel linguaggio comune, spesso, i termini agevolazioni e aiuti fiscali si utilizzano indifferentemente tuttavia, dal punto di vista tecnico è necessario distinguere i due termini infatti, nel diritto tributario italiano per aiuti fiscali, si fa riferimento all'ambito di applicazione delle agevolazioni e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria (art.107 del TFUE-Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

### **2.1.1 stop al pagamento dell'IMU per i terreni agricoli**

Addio quindi all'IMU per tutti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali anche per coloro che sono collocati nei Comuni di pianura e che fino ad oggi hanno continuato a pagarla. Continueranno a pagare l'imposta i proprietari agricoli che dai terreni ottengono solo una rendita<sup>49</sup>.

Per quanto riguarda la divisione tra Comuni montani e non, si tornerà alle indicazioni previste dalla circolare del 1993 superando definitivamente il pasticcio dell'IMU agricola scritta a cavallo del 2014 e del 2015. Sotto accusa era finito il parametro altimetrico adottato per le imposte del 2014-2015 senza tener conto delle peculiarità

---

<sup>49</sup> [www.lastampa.it](http://www.lastampa.it)

territoriali e delle coltivazioni - e sulla cui legittimità dell'imposta da pagare entro il 30 ottobre deciderà il Tar del Lazio il prossimo 4 novembre<sup>50</sup>.

### **2.1.2 Macchinari imbullonati**

Le imprese non pagheranno più la tassa di rendita catastale per i macchinari “imbullonati” fino ad oggi considerati immobili. Dal 2016 “macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo” saranno esclusi dal calcolo sul valore fiscale dei capannoni<sup>51</sup>. La Legge prevede anche un'aliquota agevolata Tasi per gli “immobili merce” invenduti dalle aziende costruttrici: l'aliquota sarà dell'1 per mille fino ad un massimo del 2,5 per mille.

### **2.1.3 Agevolazioni imprese 2016: taglio Ires in attesa del via dall'UE**

Dal 2017 il taglio dell'Ires (la tassazione sull'utile delle società di capitali e dei gruppi di società) scenderà dall'attuale 27,5% al 24%. L'auspicato anticipo al 2016 con una riduzione iniziale di 2 punti percentuali già dal prossimo gennaio e di un ulteriore 1,5 dal 2017 è vincolata al via libera dell'Unione europea alla clausola di flessibilità per l'emergenza migranti.

Secondo le deroghe alle regole europee sulla gestione dei conti pubblici, previste dal patto di Stabilità che fissa il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo, l'Ue dovrebbe sbloccare circa 3 miliardi di “flessibilità”, consentendo una deroga sulla spesa per l'emergenza immigrati<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

<sup>51</sup> [www.argomenti.ilsole24ore.com](http://www.argomenti.ilsole24ore.com)

<sup>52</sup> [www.panorama.it](http://www.panorama.it)

## 2.1.4 Super-ammortamento al 140% sui nuovi macchinari

Ispirato alla Legge Macron<sup>53</sup> varata in Francia, il superammortamento introduce una deduzione del 40% in più da ripartire sull'intera vita utile del bene, portando quindi al 140% il valore della deduzione. Si punta così ad incentivare le imprese all'acquisto di nuovi beni strumentali. La deduzione si applica già sui beni acquistati dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016 ed è valida sia sui beni strumentali di proprietà sia su quelli acquisiti in leasing.

## 2.1.5 Rafforzamento del Piano made in Italy

Nel capitolo riguardante le imprese sono previsti altri interventi che interessano diversi settori.

Stanziate 260 milioni di euro per il Piano di promozione straordinario a favore del Made in Italy, ovvero dell'internazionalizzazione delle imprese, soprattutto PMI, che operano sul mercato globale, dell'espansione delle quote italiane del commercio internazionale e delle iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia. È quanto prevede il decreto di attuazione firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, e annunciato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico<sup>54</sup>.

L'obiettivo chiave del Piano è di valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, agevolare il commercio internazionale delle imprese italiane e attrarre nuovi investimenti esteri in Italia. Per lo scopo verranno attuate le seguenti iniziative a supporto delle PMI<sup>55</sup>:

---

<sup>53</sup> [www.ilssole24ore.com](http://www.ilssole24ore.com). La legge Macron (dal nome del ministro francese dell'Economia Emmanuel Macron), approvata dall'Assemblea Nazionale lo scorso 10 luglio, prevede nuove misure per favorire la crescita economica. Tra queste la possibilità per le aziende di ricorrere a un maggior ammortamento, fino al 40%, del valore degli investimenti in macchinari produttivi. La misura si applica a beni acquistati o prodotti tra il 15 aprile 2015 e il 14 aprile 2016.

<sup>54</sup> [www.pmi.it](http://www.pmi.it)

<sup>55</sup> [www.fasi.biz](http://www.fasi.biz)

- potenziamento grandi eventi fieristici nazionali, per valorizzarne sia la funzione di vetrina del Made in Italy, sia l'efficacia nella finalizzazione di business;
- piano di promozione in collaborazione con le principali catene distributive mondiali per sostenere l'ingresso dei prodotti italiani senza brand internazionale;
- strategia d'attacco per i mercati prioritari con una campagna intensiva di sensibilizzazione e di advertising tramite i media tradizionali e quelli più innovativi (social network e blog)
- segno distintivo unico dell'agroalimentare italiano e altri interventi in occasione di Expo 2015;
- piano di valorizzazione delle produzioni di eccellenza con attività promozionali ad ampio raggio, soprattutto in favore delle produzioni agricole ed agroalimentari, anche a tutela dei marchi e delle certificazioni di qualità ed origine;
- piano di comunicazione contro l'Italian Sounding in sinergia con i consorzi di tutela e le associazioni di produttori agroalimentari e vitivinicoli DOP ed IGP;
- Roadshow per contribuire – in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio – alla conoscenza degli strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione, anche predisponendo specifici percorsi formativi per stimolare le capacità d'internazionalizzazione delle PMI, con particolare attenzione a quelle che, potenzialmente idonee, non hanno ancora affrontato la competizione internazionale;
- formazione e utilizzo di Temporary Export Manager per favorire l'acquisizione di competenze manageriali internazionali da parte delle PMI;
- supporto all'e-commerce per favorire l'accesso alle piattaforme digitali e promuovere e-commerce quale nuovo canale di penetrazione commerciale.

Per quanto riguarda invece l'attrazione degli investimenti esteri ed assistenza agli investitori, sono previsti<sup>56</sup>:

- Roadshow<sup>57</sup> specificamente mirati alla presentazione delle opportunità Paese, all'assistenza tecnica all'operatore estero e al suo radicamento sul territorio;
- rafforzamento della struttura dedicata all'interno dell'ICE Agenzia<sup>58</sup> con la creazione di: un sistema di Customer Relationship Management per gli investitori esteri; una piattaforma di condivisione delle informazioni sulle opportunità di investimento in Italia; un Database degli investitori internazionali; formazione del personale;
- costituzione dei "desk" investimenti e organizzazione del primo Roadshow globale "Invest in Italy" in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), che tocchi le più importanti piazze finanziarie più importanti del mondo.

Negli anni 2015-2017 le attività saranno concentrate in alcuni Paesi focus:

- USA e Canada;
- Cina;
- Paesi del Golfo;
- Paesi dell'Africa sub sahariana: Congo, Etiopia, Mozambico, Angola;
- Paesi dell'Asia centrale: Azerbaijan, Kazakistan;
- Paesi dell'Alleanza del Pacifico: Messico, Colombia, Perù e Cile;
- Cuba;
- Vietnam, Malesia e Indonesia

---

<sup>56</sup> [www.senato.it](http://www.senato.it)

<sup>57</sup> I road show sono gli incontri che caratterizzano la fase conclusiva del processo di marketing istituzionale di una operazione di offerta di titoli azionari e vengono organizzati dal global coordinator. Essi si svolgono sia in Italia che all'estero e costituiscono la prima presentazione pubblica della società e del suo management alla comunità finanziaria. Agli incontri partecipano, oltre agli investitori istituzionali e ai principali esponenti della società collocanda, anche esponenti del global coordinator.

<sup>58</sup> L'ICE-Agenzia è un'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero - con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti - e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.

## **2.1.6 Credito alle aziende confiscate alla criminalità organizzata<sup>59</sup>**

Rilevanti iniziative anche per le aziende tolte alla criminalità organizzata. Nasce presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata con un finanziamento di 10 milioni annui per il 2016-2017-2018.

La finalità del fondo garantiscono:

- accesso e continuità del credito bancario
- sostegno agli investimenti
- costi necessari per la ristrutturazione aziendale
- regolarizzazione del lavoro in nero

## **2.1.7 Fondo di Garanzia per PMI**

Le aziende lo apprezzano e lo utilizzano perché consente loro un accesso al credito più agevole e piace alle banche che possono contare su una garanzia statale per il risarcimento anche in caso di dissesto dell'impresa finanziata. E, proprio a fronte del successo ottenuto dallo strumento nato per agevolare l'accesso al credito delle imprese, il Governo sta cercando nuove risorse da inserire nella Legge di Stabilità 2016 per rifinanziarlo. Ad oggi, dall'inizio della crisi, grazie al Fondo di Garanzia per le PMI sono stati assicurati oltre 40 miliardi di crediti<sup>60</sup>.

Dati 2015<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> [www.ilfattoquotidiano.it](http://www.ilfattoquotidiano.it)

<sup>60</sup> [www.camera.it](http://www.camera.it)

<sup>61</sup> [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

Le domande sono state pari a 54.149 nei primi sei mesi del 2015, il +19% rispetto allo stesso periodo del 2014. Le operazioni accolte 50 mila per 36 mila imprese autorizzate (+15%), per un totale di 7,3 miliardi di euro di finanziamenti alle imprese approvati (+23%) e di 4,9 miliardi di importo garantito (+32%). Il finanziamento medio è di circa 147 mila euro, in aumento rispetto agli altri anni grazie all'aumento delle percentuali di copertura del Fondo operate dal Decreto Fare (Dl 69/13) per le operazioni di lunga durata (minimo 36 mesi) per le aziende localizzate nel Centro-Nord e per le piccole e medie aziende dell'autotrasporto.

### **Dati storici**<sup>62</sup>

A partire dall'anno in cui è stato istituito, ovvero dal 1° gennaio 2000, il Fondo di Garanzia PMI ha garantito 41.564 milioni di finanziamenti alle aziende di piccole e medie dimensioni per un totale di 461.148 operazioni.

### **Analisi territoriale**<sup>63</sup>

Le imprese del Nord sono quelle che hanno chiesto il maggior numero di finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia PMI, soprattutto quelle della regione Lombardia (8.727 milioni per 78.460 operazioni), seguita da Piemonte, Veneto (entrambe con oltre 4 miliardi di finanziamenti garantiti) e Campania (4.948 milioni di finanziamenti garantiti).

### **Analisi settoriale**<sup>64</sup>

Il settore che ha fatto registrare il maggior numero di domande accolte è quello industriale (22.281 domande accolte) seguito da commercio (18.960) e servizi (8.266).

---

<sup>62</sup> [www.pmi.it](http://www.pmi.it)

<sup>63</sup> [www.blogfinanza.com](http://www.blogfinanza.com)

<sup>64</sup> [www.blogfinanza.com](http://www.blogfinanza.com)

## 2.2 Pacchetto Sud

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, nell'ambito delle novità che riguardano le imprese, il cosiddetto «*pacchetto Sud*», un insieme dei provvedimenti pensati per il sostegno e il rilancio dell'economia del mezzogiorno<sup>65</sup>.

Come si può facilmente constatare, le misure più significative sono state a favore delle imprese nei più disparati rami di attività: il Governo ha inteso privilegiarle per dare un impulso alla crescita e al miglioramento delle attività produttive, agli investimenti e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Tra le misure maggiormente significative abbiamo<sup>66</sup>:

- il credito d'imposta per gli investimenti produttivi;
- estensione della decontribuzione nel 2017;
- destinazione di una quota del fondo di garanzia per le PMI almeno pari al 20%.

Vediamo quindi nel dettaglio, punto per punto, i provvedimenti sopra elencati.

### 2.2.1 Credito d'imposta per le imprese meridionali che investono

La Legge di Stabilità 2016, dopo la modifica apportata dalla Camera, introduce un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese meridionali. Il credito d'imposta verrà concesso alle imprese operanti nel Sud Italia che decideranno di investire in beni strumentali, anche quelli acquistati in leasing, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019<sup>67</sup>.

Il bonus-credito d'imposta verrà differenziato a seconda delle dimensioni aziendali:

- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;

---

<sup>65</sup> [www.forexinfo.it](http://www.forexinfo.it)

<sup>66</sup> [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

<sup>67</sup> [www.confcommercio.it](http://www.confcommercio.it)

- 10% per le grandi imprese.

La Legge di Stabilità 2016 fissa anche un limite agli importi per gli investimenti agevolabili con il nuovo credito d'imposta ovvero<sup>68</sup>:

- 1,5 milioni per le piccole imprese;
- 5 milioni per le medie imprese;
- 15 milioni per le grandi imprese.

La misura vale complessivamente 617 milioni di euro all'anno fino al 2019 e viene coperta finanziariamente per 250 milioni di euro con il Pon<sup>69</sup> imprese e competitività e per 367 milioni di euro con il Fondo Sviluppo e Coesione<sup>70</sup>.

### **2.2.2 Pacchetto Sud: estensione della decontribuzione al 2017**

Sempre a favore delle imprese del Sud, la Legge di Stabilità 2016 prevede l'estensione della decontribuzione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017. Si tratta però di una misura da confermare entro aprile 2016, in seguito a<sup>71</sup>:

- approvazione da parte delle autorità comunitarie competenti;
- verifica delle risorse finanziarie necessarie.

Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2016 il bonus assunzioni per i contratti a tempo indeterminato è stato prorogato limitando sia la durata del beneficio, che scende a 24 mesi, che l'importo del bonus medesimo, che scende a 3.250 euro. Nel

---

<sup>68</sup> [www.quifinanza.it](http://www.quifinanza.it)

<sup>69</sup> La Commissione europea ha approvato il 23 giugno il Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività 2014-2020. Il Programma intende accrescere gli investimenti nei settori chiave nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e in quelle in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), riavviando una dinamica di convergenza Sud/Centro-Nord che possa sostenere un duraturo processo di sviluppo dell'intero Sistema Paese attraverso interventi per la salvaguardia del tessuto produttivo esistente e per la riqualificazione dei modelli di specializzazione produttiva.

<sup>70</sup> Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è stato istituito dal decreto legislativo n. 88 del 2011, che ha così rinominato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), nel quale sono iscritte le risorse nazionali destinate al riequilibrio economico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici.

<sup>71</sup> [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

2015, invece, la durata del bonus assunzioni era pari a 36 mesi mentre gli importi massimi potevano arrivare a 8.060 euro per ogni contratto a tempo indeterminato.

### **2.2.3 Pacchetto Sud e fondo di garanzia PMI**

Il cosiddetto pacchetto Sud introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 prevede, infine, un'altra agevolazione, questa volta di tipo patrimoniale - finanziario.

E' stato prevista, infatti, una quota minima del fondo di garanzia PMI da destinare alle imprese meridionali che sarà pari al 20%. Contestualmente, la Legge di Stabilità 2016 stabilisce che le risorse residue del "*programma zone franche urbane*" saranno esclusivamente destinate alle aree del Centro-Nord, escludendo quelle del cosiddetto "*obiettivo convergenza*"<sup>72</sup>.

## **2.3 Le società benefit**

«Nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»<sup>73</sup>

Le finalità della società benefit sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale e vengono perseguite attraverso una gestione che bilancia l'interesse dei soci con quello

---

<sup>72</sup> [www.forexinfo.it](http://www.forexinfo.it)

<sup>73</sup> [www.camera.it](http://www.camera.it)

di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, la dicitura "Società benefit" oppure l'abbreviazione "SB" e, utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. E' possibile per un'impresa già esistente diventare una società benefit, modificando l'atto costitutivo o lo statuto (che deve contenere le finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale)<sup>74</sup>.

Questo tipo di imprese, pur essendo a fini di lucro, devono seguire regole precise nella gestione amministrativa, fissate da comma 380: la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci e il perseguimento delle finalità di beneficio comune, conformemente a quanto previsto dallo statuto, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento degli obiettivi. Agli amministratori si applicano le sanzioni previste dal codice civile, in relazione a ogni diversa tipologia di società, in caso di inadempimento agli obblighi.

Per quanto riguarda il bilancio, in sede di presentazione annuale va presentata anche una relazione sul perseguimento del beneficio comune, che include<sup>75</sup>:

- descrizione di obiettivi specifici, modalità e azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno (che ha caratteristiche precise previste dalla legge, descritte nell'allegato della manovra), che comprende le aree di valutazione (identificate nell'allegato 5);
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Se l'azienda ha un sito Internet deve pubblicare questa relazione annuale, eventualmente omettendo alcuni dati finanziari a tutela dei beneficiari.

---

<sup>74</sup> [www.forumterzosettore.it](http://www.forumterzosettore.it)

<sup>75</sup> [www.pmi.it](http://www.pmi.it)

La società benefit che trasgredisce all'obbligo di perseguire finalità di bene comune è soggetta alle sanzioni in materia di pubblicità ingannevole (d.lgs 145/2007) e alle disposizioni del codice del consumo (decreto legislativo 206/2005)<sup>76</sup>.

## 2.4 Il lavoro

La Legge di Stabilità 2016 ha parzialmente prorogato il bonus assunzioni introdotto lo scorso anno per dare maggiore forza al contratto a tutele crescenti. Diverse le novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2016: durata e importi del bonus assunzioni 2016, infatti, saranno ridotti per esigenze finanziarie del bilancio dello Stato<sup>77</sup>.

Anno	Durata	Importi
2015	36 mesi	8.060 euro
2016	24 mesi	3.250 euro

Riepilogando: a partire dal 1° gennaio 2016 il bonus assunzioni per i contratti a tempo indeterminato è stato prorogato limitando sia la durata del beneficio, che scende a 24 mesi, che l'importo del bonus medesimo, che scende a 3.250 euro. Nel 2015, invece, la durata del bonus assunzioni era pari a 36 mesi mentre gli importi massimi potevano arrivare a 8.060 euro per ogni contratto a tempo indeterminato.

La notevole riduzione dello sgravio sulle assunzioni a tempo indeterminato, che saranno stipulate nel 2016, rende quanto mai opportuna una valutazione di convenienza che metta a confronto l'effettiva riduzione del costo del lavoro generata dalla fruizione delle agevolazioni contributive ad oggi operanti. Il nostro sistema

---

<sup>76</sup> [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

<sup>77</sup> [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

giuridico contempla, infatti, una serie di misure di incentivazione e sostegno mirate all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo, attraverso la concessione di agevolazioni economiche, normative e fiscali legate all'assunzione di alcune categorie di lavoratori attraverso specifiche tipologie contrattuali<sup>78</sup>.

Per poter accedere a qualsiasi beneficio contributivo, le aziende devono essere in possesso di un documento che certifichi la regolarità contributiva in relazione agli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Il DURC<sup>79</sup> ha validità di 120 giorni.

La Legge 92/2012 ha inoltre compiutamente disciplinato i principi generali da verificare, e che il datore di lavoro dovrà di volta in volta autocertificare, per usufruire delle agevolazioni alle assunzioni<sup>80</sup>:

- l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, posto da norme di legge o dalla contrattazione collettiva
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
- il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva, non devono essere stati effettuati licenziamenti, nei sei mesi precedenti, dallo stesso datore di lavoro o da un'azienda diversa ma che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

---

<sup>78</sup> [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)

<sup>79</sup> Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile

<sup>80</sup> [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it)

Per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con decorrenza 1° gennaio al 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro viene concesso l'esonero per ventiquattro mesi dal versamento:

- dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'assunzione deve riguardare lavoratori che nei sei mesi precedenti l'instaurazione del rapporto di lavoro non sono occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
- Lo sgravio è totale ma soltanto entro uno specifico massimale, fissato a 3.250 euro annui, ovviamente da riproporzionare in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell'arco temporale considerato.

	2015	2016
Importo massimo	8.060 euro	3.250 euro
Durata	36 mesi	24 mesi
Tetto di fruizione mensile	671,66 euro	270,83

La Legge 92/2012 ha introdotto, a decorrere dall' 1 gennaio 2013, degli incentivi consistenti in una riduzione pari al 50% dei contributi INPS e INAIL posti a carico del datore di lavoro, per un massimo di:

- 12 mesi in caso di assunzione a termine;
- 18 mesi in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato.

Questa agevolazione si applica all'assunzione di<sup>81</sup>:

---

<sup>81</sup> [www.pmi.it](http://www.pmi.it)

- lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi, con contratto di lavoro dipendente, anche in somministrazione;
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro-Nord);
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, per professioni o settori di attività caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna, come definiti dal Decreto ministeriale dello scorso 13 ottobre (agricoltura, costruzioni, trasporti, energia, industria manifatturiera, comunicazioni).

In fine, un'ultima agevolazione da confrontare con quella dell'assunzione a tempo indeterminato è l'apprendistato poiché i datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell'apprendistato pari all'11,61%. Al termine del periodo di apprendistato l'agevolazione contributiva viene riconosciuta per ulteriori dodici mesi. Inoltre per i datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio contributivo è totale, salva l'applicazione dell'1,61% relativo all'assicurazione sociale per l'impiego per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. La misura è valida per i contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016.

#### Esempio:

Sgravio complessivo calcolato per l'intera durata dell'agevolazione:

Nuovo sgravio 2016 = € 6.500

Apprendistato (oltre 9 dipendenti) = € 14.369

Apprendistato (fino a 9 dipendenti) = € 21.285

Donne e over 50 = € 3.905

Percettore mobilità = € 14.369 + 50% incentivo (in funzione del periodo residuo)

Ferma restando la neutralità, nel calcolo su esposto, della nuova misura che rende totalmente deducibile, a fini IRAP, il costo del lavoro a tempo indeterminato, mettendo a confronto le agevolazioni fruibili sotto il profilo contributivo, l'apprendistato rimane l'opzione più favorevole al datore di lavoro: la retribuzione lorda è più bassa e i contributi Inps, anche tenendo conto delle nuove aliquote contributive cig e cigs si attestano intorno al 13%.

L'assunzione di soggetti beneficiari di Naspi<sup>82</sup> cresce man mano che l'indennità spettante al lavoratore si avvicini o coincida con il massimale di circa 1.300 euro mensili, mentre diminuisce al ridursi dei mesi residui di fruizione dell'indennità da parte del lavoratore stesso.

Si riduce notevolmente, invece, l'appel dello sgravio riservato ai contratti a tutele crescenti, che mantiene una incidenza pari a non più del 40% rispetto al medesimo sgravio in vigore fino al 31 dicembre di quest'anno.

---

<sup>82</sup> La nuova assicurazione sociale per l'impiego, Naspi, è l'ammortizzatore sociale voluto dal Jobs Act che a partire dal 1° maggio 2015 sostituisce i sussidi finora stanziati per i lavoratori dipendenti disoccupati, ovvero Aspi e Mini-Aspi, attualmente in vigore. Il sussidio erogato dallo Stato viene stabilito in base alla retribuzione percepita, pari a due mensilità per ogni anno di servizio. Per i primi 4 mesi, i beneficiari hanno diritto a ricevere un assegno pari al 75 per cento della retribuzione per la parte del salario mensile che non supera i 1.195 euro mentre, per la parte che supera la soglia, l'indennità è al 25 per cento. In totale, l'indennità non può essere superiore ai 1.300 euro lordi che, dal quinto mese in poi, si riduce del 3 per cento ogni mese; è il dipendente a dover farsi carico dell'onere probatorio per dimostrare l'insussistenza del fatto contestato.

## **2.4.1 Altre misure per il lavoro<sup>83</sup>**

### ***Premi di produttività***

Torna la tassazione agevolata sui premi di produttività, con imposta sostitutiva al 10%: la norma è prevista dai commi da 182 a 191. Il limite di importo del premio di produttività è pari a 2mila euro lordi, e sale a 2mila 500 euro nelle imprese che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazioni del lavoro, in base a criteri che saranno fissati da apposito decreto ministeriale previsto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità, quindi entro il primo marzo 2016. Il premio di produttività è una parte della retribuzione legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri precisi, che verranno stabiliti dal decreto del ministero del Lavoro. Fra le novità di maggior rilievo, nella determinazione del premio di produttività si calcola anche il periodo obbligatorio di congedo di maternità. L'imposta al 10% si applica anche alle forme di partecipazione agli utili dell'impresa.

### ***Rientro dei cervelli***

I lavoratori che erano andati all'estero e sono tornati a trasferirsi in Italia entro il 31 dicembre 2015 hanno un beneficio fiscale per i biennio 2016-2017: si tratta della detassazione fra il 70 e l'80% prevista dalla legge 238/2010. In base a quanto previsto dal comma 259 della Legge di Stabilità, questi lavoratori possono in alternativa applicare un'altra agevolazione per il rientro dei cervelli, il regime agevolato previsto dall'articolo 16 del D.lgs 147/2015 (imponibile al 70%).

### ***Lavoro stagionale***

Il comma 73 della manovra estende la deduzione IRAP al lavoro stagionale: deduzione al 70% si applica a ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo

---

<sup>83</sup> [www.pmi.it](http://www.pmi.it)

stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

### ***Congedo di paternità***

Il comma 205 della manovra raddoppia a due giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da utilizzare nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio, anche non consecutivamente. Viene anche prorogata per il 2016 la norma inserita nella manovra 2015 relativa ai due giorni di congedo facoltativo, in alternativa alla madre. In tutti i casi, la contribuzione figurativa, al 100%, è a carico dell'INPS.

### ***Altre misure per il lavoro***

- gestione separata INPS: l'aliquota 2016 resta al 27% per autonomi titolari di partita IVA, mentre per collaboratori e altri autonomi obbligati alla gestione separata sale al 31%;
- pubblico impiego: paletti sul turn over e limiti di spesa nuove assunzioni, commi 227 e 228, e fondi (300 milioni) per i rinnovi contrattuali, commi 466 e 467;
- part-time per la pensione: è una possibilità riservata a chi matura il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2018 (e si trova quindi a un massimo di tre anni dalla pensione), contenuta nel comma 284: è necessario un accordo fra dipendente e datore di lavoro, si tratta di un part-time fra il 40 e il 60%, a condizioni favorevoli per il dipendente (oltre al stipendio part-time, prende in busta una somma corrispondente ai contributi pieni), e con diritto, al termine del periodo, alla pensione piena;
- 80 euro alle forze dell'ordine: per il 2016 c'è un bonus di 80 euro al mese, 960 euro in totale, per tutti gli esponenti delle forze dell'ordine. Il provvedimento è inserito nel pacchetto sicurezza e cultura inserito dopo gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015.;

- ammortizzatori sociali: DIS-COLL ai collaboratori per tutto il 2016, rifinanziamento ammortizzatori in deroga

## 2.5 Regime agevolato: professionisti e piccole imprese

Il regime dei minimi<sup>84</sup> esce di scena nel 2016 entrando però in misura ridotta nel nuovo regime forfettario.

L'art. 1 co. 111 – 113 della legge di stabilità 2016 ha apportato alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfettario”)<sup>85</sup>.

E' stato rivisto il regime forfettario introdotto dalla legge n. 190/2014:

- Eliminata la norma che proibiva di accedere al regime agevolato se, l'importo dei redditi da lavoro dipendente e assimilato, percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, era pari o superava la misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nello stesso anno e, se la somma delle varie fattispecie reddituali andava oltre i 20 mila euro.
- Sono esclusi dal regime i soggetti che, nel corso dell'anno precedente, hanno percepito reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati superiore a 30 mila euro<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> Il regime dei minimi è un regime fiscale agevolato che prevede l'esenzione dall'Iva (essa non va versata al Fisco né inserita in fattura), un'Irpef del 20% in sostituzione delle aliquote progressive della normale tassazione e diverse semplificazioni burocratiche, come l'esenzione dall'obbligo della comunicazione Iva annuale, degli elenchi fornitori e clienti e delle scritture contabili. Possono richiedere il regime dei minimi le persone fisiche che hanno un compenso annuo inferiore ai 30 mila euro, che sono residenti in Italia, che non distribuiscono utili ai soci, che non vendono all'estero e che non hanno collaboratori o dipendenti – siano essi occasionali o a progetto – vale a dire che non sono considerati sostituti d'imposta: in pratica non devono eseguire trattenute fiscali da versare al Fisco per conto di altri soggetti. Altra condizione per poter aver accesso a questo regime agevolato consiste nel non dover sostenere spese superiori ai 15 mila euro per i cosiddetti beni strumentali, cioè necessari per l'esercizio della professione (per esempio l'acquisto di computer o altri attrezzi di lavoro, l'affitto di locali, etc.).

<sup>85</sup> [ilprofessionistarisolve.tgcom24.it](http://ilprofessionistarisolve.tgcom24.it)

<sup>86</sup> [www.giornalepartiteiva.it](http://www.giornalepartiteiva.it)

- La legge di stabilità 2016 prevede la riduzione dal 15% al 5% della misura ordinaria dell'aliquota d'imposta per i primi cinque anni di attività, disposizione applicabile dall'anno 2016 al 2019, anche per i soggetti che nel 2015 hanno cominciato una nuova attività optando per il regime forfetario.
- Rialzati i limiti dei ricavi e compensi indicati nell'allegato 4, annesso alla legge n.190/2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere al nuovo regime. Dunque, dal 2016, le soglie di ricavi e compensi vengono incrementate di 10.000 euro mentre, in riferimento alle attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività, si accresce la soglia di € 15.000.

E' prevista un'imposta sostitutiva, con aliquota dell'8%, per gli imprenditori individuali che, al 31 ottobre 2015, possiedono beni immobili strumentali per loro natura. Sarà possibile estromettere questi beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto già dal 2016, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare alla differenza tra il valore normale dei beni e, il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I contribuenti interessati saranno tenuti ad esercitare l'opzione entro il 31 maggio'16<sup>87</sup>. La legge ha voluto anche potenziare il Piano "Made in Italy" stanziando ulteriori 50 mila euro per il 2016 che, si aggiungono ai precedenti 80 mila, già stanziati per iniziative speciali e promozionali legate alle eccellenze artigiane italiane. Titolare della gestione dei fondi sarà l'agenzia ICE (agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane).

Una voce della legge ancora in attesa di un'autorizzazione da parte dell'UE ma, di vitale importanza per le imprese italiane, è quella relativa al taglio IRES. La misura sarà effettiva dal 2017, con un calo dall'attuale 27,5% al 24%; il governo prova a forzare la mano con Bruxelles anticipando il taglio del 2% al 2016 e, il restante 1,5% al 2017<sup>88</sup>.

Sempre in tema di agevolazioni fiscali per le imprese, un 40% in più di deduzione sui nuovi macchinari, l'ammortamento dei quali passa quindi al 140%, da ripartire sull'intera vita utile del bene, sia esso di proprietà o in leasing. Con tale deduzione,

---

<sup>87</sup> [www.studiocarollo.com](http://www.studiocarollo.com)

<sup>88</sup> [www.guidafisco.it](http://www.guidafisco.it)

valida dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre'6, il governo ha voluto incentivare le imprese ad acquistare nuovi beni strumentali.

E' stata ampliata la platea dei beneficiari del Regime dei minimi, con i tetti di reddito alzati (commi 111-113): raddoppio a € 30.000 (dai precedenti 15.000) per i professionisti, € 10.000 in più per le altre categorie di attività. Regime dei minimi esteso a chi ha anche un lavoro dipendente, fino a 30 mila euro di reddito annuo<sup>89</sup>.

Per i contribuenti che invece hanno scelto il regime di vantaggio (articolo 27 del Dl 98/11) prima dello scorso anno non sorgono particolari problemi: questo regime, con le regole che lo contraddistinguono, sarà applicato fino alla sua naturale scadenza (5 anni o fino al compimento del 35° anno di età). Qualche dubbio è invece sorto per coloro che hanno scelto il regime di vantaggio iniziando l'attività nel 2015, nel senso che taluno ha sostenuto che tale regime possa essere applicato anche negli anni successivi al 2015: al riguardo si è del parere che tali soggetti possano applicare il regime fino a naturale scadenza esattamente come coloro che hanno aderito negli anni precedenti al 2015, e in questo senso depone il fatto che nell' articolo 10 lett.12-undecies) del Dl 192/2014 è stata prevista la copertura per gli oneri, derivanti dalla proroga del regime dei minimi, per gli anni a venire fino al 2020. Chi inizia quest'anno l'attività non potrà più aderire al regime di vantaggio, ma solo scegliere tra il regime ordinario e quello forfettario applicando le aliquote del 15% o del 5% a seconda che si tratta di una nuova attività ovvero di una prosecuzione di quella svolta prima sotto altro titolo<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

<sup>90</sup> [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

## 2.5 Altre misure per le imprese

### **Reverse charge<sup>91</sup> (comma 128):**

Il meccanismo del reverse charge viene esteso alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza.

Al fine di rimediare alla situazione di squilibrio finanziario dei consorzi di imprese che applicano il meccanismo dello split payment in sede di fatturazione alla Pubblica Amministrazione, la legge di Stabilità per il 2016 prevede l'applicazione del reverse charge nel rapporto, a monte, tra le imprese consorziate e il consorzio. La novità è, però, subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo. Per tali specifiche operazioni, infatti, il reverse charge non è contemplato dalla normativa UE: pertanto, occorre ottenere il via libera del Consiglio, che viene concesso quando la misura di deroga intende semplificare la riscossione dell'imposta o evitare fenomeni di evasione o di elusione fiscale<sup>92</sup>.

### **Credito d'imposta per la riqualificazione di alberghi (comma 320)<sup>93</sup>**

La legge di Stabilità 2016 stabilisce che il credito di imposta del 30% per la riqualificazione degli alberghi sarà riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva. La novità riguarda l'agevolazione istituita dal decreto Cultura riservata alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012. Per poter usufruire del bonus l'incremento della cubatura dell'albergo dovrà avvenire entro i limiti e secondo le modalità previste dal Piano Casa.

---

<sup>91</sup> Reverse charge: lett. inversione contabile, si colloca nella terminologia IVA e in pratica, elimina la detrazione IVA sugli acquisti. Se infatti il cliente si è qualificato di fronte ai propri fornitori, come imprenditore, professionista o consumatore finale, l'IVA non viene applicata e quindi mancano i presupposti per la detrazione.

<sup>92</sup> [www.panorama.it](http://www.panorama.it)

<sup>93</sup> [www.allnews24.eu](http://www.allnews24.eu)

## **Patent box (comma 148)<sup>94</sup>**

Modifiche al regime di tassazione agevolata del Patent box sono contenute in un emendamento alla legge di Stabilità 2016, che prevede che i beni immateriali complementari siano considerati come unico bene immateriale. Potrà così essere considerato come bene unico anche un gruppo di beni misti composti, ad esempio, da marchi e brevetti. Sarà consentito, inoltre, il “bundling” di beni immateriali come avviene nel caso di un brevetto su un prodotto che ne definisce le qualità tecniche differenziali ed il marchio commerciale del prodotto stesso.

Le uniche opere dell'ingegno che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolato sono i software coperti da copyright. Buone notizie, invece, per i beni immateriali complementari: questi ultimi, se utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o un processo, si considerano come unico bene immateriale ai fini del regime del patent box.

Viene dunque confermato quanto già stato stabilito nel D.M attuativo del 30 luglio 2015. In quest'ultimo infatti era già stato precisato che nell'ambito delle singole tipologie dei beni immateriali, due o più beni appartenenti ad un medesimo soggetto quando sono collegati da un vincolo di complementarietà, tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo sia subordinata all'uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali costituiscono un solo bene immateriale. Per quanto riguarda le opere dell'ingegno anche queste nel D.M. del 30 luglio 2015 risultano già sostituite da software coperti da copyright. Con l'emendamento quindi sono stati risolti due grossi dubbi che persistevano a causa della non corrispondenza tra legge e il D.M. del 30 luglio 2015<sup>95</sup>.

La modifica proposta dall'emendamento semplifica maggiormente l'applicazione della detassazione in caso di beni immateriali complementari tra loro. Rispetto a quanto presente nel D.M. attuativo, che vincola la complementarietà a beni della stessa tipologia, l'emendamento non specifica che la complementarietà si debba verificare

---

<sup>94</sup> [www.confcommercio.it](http://www.confcommercio.it)

<sup>95</sup> [www.studiocassone.it](http://www.studiocassone.it)

all'interno della stessa tipologia di bene immateriale. Si deduce quindi che potranno essere considerati come unico bene immateriale anche un gruppo di beni misti composti ad esempio da marchi e brevetti. E' quindi consentito il "bundling" di beni immateriali, quale potrebbe essere il caso appunto di un brevetto su un prodotto (che ne definisce le qualità tecniche differenziali) ed il marchio commerciale del prodotto stesso (trademark)<sup>96</sup>. La relazione illustrativa al D.M. 30 luglio 2015 riporta l'esempio di un'autovettura che incorpora più brevetti. La vista per prodotto o per servizio, rispetto alla vista per bene immateriale, può facilitare la costruzione del conto economico, necessaria in sede di ruling con l'Agenzia delle Entrate. Ovviamente la possibilità di considerare beni complementari tra loro come unico bene permetterà anche una semplificazione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali. Nell'istanza di ruling, che le imprese dovranno presentare entro il 31 dicembre 2015, se intendono aderire al regime agevolato già da questo anno, dovrà essere indicata oltre alla tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile anche il vincolo di complementarietà tra tali beni, qualora esistente. Quindi le imprese sono tenute già da ora a fare le loro considerazioni circa il collegamento esistente tra i beni immateriali e decidere se sono da considerarsi come unico bene oppure no<sup>97</sup>.

L'emendamento ha confermato che il campo di azione del Patent box non riguarda tutte le opere dell'ingegno ma solo i software coperti da copyright, come già riscontrabile dal D.M. del 30 luglio 2015. Il decreto ha infatti ribadito che in base a quanto previsto dalle linee guida OCSE possono essere considerati solo i software coperti da copyright.

Ricapitolando i beni immateriali per i quali è possibile usufruire della detassazione Patent box sono<sup>98</sup>:

- software protetto da copyright;

---

<sup>96</sup> [www.affaritaliani.it](http://www.affaritaliani.it)

<sup>97</sup> [www.quifinanza.it](http://www.quifinanza.it)

<sup>98</sup> [www.fiscal-focus.it](http://www.fiscal-focus.it)

- brevetti industriali concessi, oppure in corso di concessione, compresi quelli per invenzione, incluse le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- marchi d'impresa, compresi quelli collettivi, registrati o in corso di registrazione;
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Affinché sia possibile aderire al regime Patent box è necessario che siano state effettuate attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all'accrescimento del valore dei beni immateriali. Queste possono essere riassunte nelle seguenti 6 tipologie: ricerca fondamentale, ricerca applicata, design, ideazione e realizzazione software, ricerche preventive, test e ricerche di mercato ed infine le attività di presentazione, comunicazione e promozione<sup>99</sup>.

## **Nautica (comma 366)<sup>100</sup>**

Eliminata la 'supertassa' su yacht e imbarcazioni di lusso introdotta nel 2011 con il decreto Salva-Italia del governo Monti. Lo prevede un emendamento alla legge di Stabilità firmato dal deputato Pd Tiziano Arlotti riformulato e approvato in commissione Bilancio alla Camera. La supertassa era proporzionale alla lunghezza delle barche. Editoria digitale (comma 637): aliquota IVA al 4% estesa all'intero settore (non più limitata agli e-book).

---

<sup>99</sup> [www.forexinfo.it](http://www.forexinfo.it)

<sup>100</sup> [www.corriere.it](http://www.corriere.it)

## **Programmi di amministrazione straordinaria (comma 491)**

Un' ulteriore misura per le imprese ha riguardato la modifica della disciplina dei programmi di amministrazione straordinaria, consentendone una durata fino a 4 anni, in luogo dei precedenti uno o due. Tale disposizione è applicabile alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali cioè, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. L'apposito criterio di accesso al fondo di garanzia per le PMI è riportato nel comma 490.

## **Settore aerospaziale (comma 196-ter)<sup>101</sup>**

Quanto a specifici settori di intervento, si autorizza la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aerospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. Si posticipa inoltre al 30 giugno 2016 la decorrenza dell'obbligo per l'organizzatore e per l'intermediario, di stipulare polizze assicurative private o di fornire garanzie per i contratti di turismo organizzato in sostituzione di quelle rese ad oggi dal Fondo nazionale di garanzia del turismo, del quale, contestualmente, si differisce alla medesima data l'abrogazione.

## **Pagamenti con POS**

Si estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

---

<sup>101</sup> <http://servizi-uffici.provincia.fc.it/>

Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto<sup>102</sup>.

Con i decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall'articolo 15 del D.L. n. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) saranno definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie. Il testo prevede poi che al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1° febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso.

Si tratta cioè di definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto<sup>103</sup>.

Infine, viene esteso, dal 1° luglio 2016, l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.

---

<sup>102</sup> [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

<sup>103</sup> [www.giurdanella.it](http://www.giurdanella.it)

## CAPITOLO III

### L'ammortamento

Letteralmente, per ammortamento intendiamo un procedimento amministrativo-contabile con cui il costo di un bene viene ripartito nel corso di più esercizi<sup>104</sup>.

Oggetto del procedimento di ammortamento sono i cosiddetti beni a fecondità ripetuta, ovvero, che mantengono la loro utilità nel corso del tempo. Attraverso la procedura di ammortamento infatti il costo di tali beni viene spalmato su più anni in ragione della loro durata economica.

La decisione da parte di un'azienda di ripartire il costo di un bene su più anni viene messa in pratica suddividendo il costo del bene in più quote, il cui numero varia in funzione del numero di esercizi in cui il bene (impianto, macchinario etc.) sarà utilizzato. Se così non fosse il costo verrebbe imputato interamente nell'esercizio in cui viene acquistato disattendendo il principio della competenza economica dei componenti reddituali<sup>105</sup>.

Ad imporre l'ammortamento è anche il principio contabile della competenza economica delle componenti reddituali, secondo cui non è possibile imputare un bene che viene utilizzato in più esercizi interamente all'esercizio in cui è stato acquistato.

Oggetto dell'ammortamento possono essere<sup>106</sup>:

- Le immobilizzazioni materiali ovvero l'insieme di tutti i fattori produttivi ad utilità pluriennale fisicamente tangibili (ad esempio, fabbricati, macchinari, impianti, automezzi, attrezzature industriali e commerciali, computer, mobili d'ufficio ecc.).
- Le immobilizzazioni immateriali come l'insieme di tutti i fattori produttivi ad utilità pluriennale non fisicamente tangibili (ad esempio, brevetti e marchi, diritti di utilizzo

---

<sup>104</sup> [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)

<sup>105</sup> Economia aziendale e ragioneria generale. Analisi delle variazioni economiche e finanziarie, contabilità generale, bilancio e analisi di bilancio, Simona Catuogno, Edizioni Giuridiche Simone

<sup>106</sup> L'analisi di bilancio, Claudio Teodori, Giappichelli

di opere dell'ingegno, concessioni governative, costi di ricerca & sviluppo, costi di pubblicità ecc.).

Mentre per le immobilizzazioni materiali viene usato spesso il metodo indiretto, che fa confluire ogni anno la quota nel fondo ammortamento; per le immobilizzazioni immateriali si applica il metodo diretto, consistente nel portare direttamente in deduzione dal costo storico del bene pluriennale le quote d'ammortamento.

La procedura dell'ammortamento è stabilita dal Codice Civile (art. 2426 c.c.) ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. Esiste anche il cosiddetto ammortamento fiscale, dettato dal legislatore fiscale ai fini di determinare la base imponibile. L'ammortamento redatto a fini fiscali deve essere calcolato seguendo le aliquote di ammortamento previste dall'Agenzia delle entrate (pubblicate con decreto ministeriale ogni anno), che indicano la quota massima deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa fiscalmente imponibile.

### **3.1 Calcolo delle quote di ammortamento**

Per ciascun bene ammortizzabile è deducibile una quota di ammortamento non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo del bene del coefficiente di ammortamento stabilito con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. I coefficienti sono stabiliti tenendo conto di due fattori<sup>107</sup>:

- il settore di attività in cui opera l'impresa.
- la categoria cui appartiene il bene.

L'ammortamento così calcolato prende il nome di ammortamento ordinario.

Nel calcolo delle quote per mezzo del piano di ammortamento, occorre considerare<sup>108</sup>:

- il costo storico di acquisizione del bene, che comprende anche eventuali oneri accessori.

---

<sup>107</sup> [www.pmi.it](http://www.pmi.it)

<sup>108</sup> [www.impresalavoro.eu](http://www.impresalavoro.eu)

- il valore presunto di realizzo al termine della durata utile del bene per l'azienda, che è spesso uguale a zero.
- il valore da ammortizzare, dato dalla differenza fra il valore storico ed il presunto valore di realizzo.
- la vita utile del bene espressa in anni o in mesi viene ipotizzata sulla base della sua durata fisica e della sua utilità tecnico-economica.
- il criterio di suddivisione nel tempo delle quote da ammortizzare; esistono diversi criteri di ripartizione delle quote (matematici a quote costanti o decrescenti, elastici in base alle effettive esigenze aziendali, economici fissati di anno in anno in base alla residua possibilità di futuro utilizzo del bene).

### **Facciamo un esempio:**

A fine esercizio un'impresa commerciale ammortizza i fabbricati, del costo storico di 780.000 €, applicando il coefficiente di ammortamento 3%; il costo delle aree occupate dalle costruzioni è pari a 195.000 €. Il valore da ammortizzare è dato dalla differenza tra il costo storico dei fabbricati ed il costo delle aree occupate dalle costruzioni:

$$€ (780.000 - 195.000) = € 585.000 \text{ (valore da ammortizzare)}$$

Moltiplicando il valore da ammortizzare per il coefficiente di ammortamento, si ottiene la quota di ammortamento di competenza all'esercizio:

$$€ (585.000 * 3\%) = € 17.550 \text{ (quota ammortamento)}$$

### **3.1.1 Formazione del costo di acquisizione delle immobilizzazioni**

a) Per il costo di acquisizione relativo alle immobilizzazioni acquistate da terzi è necessario sommare il costo di acquisto, gli oneri, l'iva oggettivamente indetraibile (nei limiti in cui la capitalizzazione non faccia sì che si ecceda il valore recuperabile con l'uso). A questa somma, in fine, vanno sottratti gli sconti commerciali (esclusi sconti cassa) e, gli oneri finanziari sostenuti per l'acquisto<sup>109</sup>.

b) Per il prezzo di produzione, se si tratta di beni che hanno mercato, in bilancio va iscritto il minore tra il prezzo di produzione e il prezzo di mercato, relativo alle immobilizzazioni prodotte o realizzate in economia è necessario sommare ai costi diretti la quota imputabile dei costi indiretti industriali e gli oneri finanziari sostenuti per la fabbricazione.

Facciamo qualche esempio:

Acquisto di un impianto. Prezzo di acquisto: 50.000. Spese di montaggio e posa in opera: 2.000. Sconto incondizionato 5% (su 50.000+2.000): 2.600. IVA 20%( su 50.000+2.000-2.600): 9.880

Diversi	a	Fornitori	59280
Imp. e macchinario		49400	
IVA su acquisti		9880	

Acquisto di un impianto. Prezzo di acquisto: 50.000. Spese di montaggio e posa in opera: 3.000. IVA 20%: 10.600.

Oneri su finanziamento specifico relativo al periodo dal pagamento delle somme di denaro ai fornitori fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso: 1.000

Diversi	a	Fornitori	63600

<sup>109</sup> Contabilità d'impresa, G. Savioli, M. Bartolini, Franco Angeli.

Imp. e macchinario	53000		
IVA su acquisti	10600		

Al pagamento degli oneri finanziari si rileva:

	Banca		
Oneri finanziari a	c/c	1000	

Quindi si procede alla loro capitalizzazione:

Impianti e	Oneri		
macchinari a	finanziari	1000	

Acquisto di un autoveicolo. Prezzo di acquisto: 20.000. Oneri accessori: 500. IVA 20%: 4.100. Si ipotizza che l'acquisto sia stato fatto con IVA detraibile al 15%.

Diversi a	Fornitori	24600	
Automezzi		20500	

IVA su acquisti detraibile	615		
IVA su acquisti indetraibile	4385		

Automezzi a	IVA su acquisti detraibile	3485,0	
-------------	-------------------------------	--------	--

Alla data di chiusura dell'esercizio sono in corso di realizzazione all'interno dell'impresa degli impianti non ancora ultimati. Si procede alla capitalizzazione del costo di fabbricazione pari a 10.000.

Una volta completata la costruzione dell'impianto si storna l'immobilizzazione in corso alla voce di bilancio relativa al cespite in costruzione e si capitalizzano gli eventuali ulteriori costi sostenuti per ultimare la costruzione.

Si ipotizzi che nel corso dell'esercizio successivo si sostengano costi per altri 10.000 euro necessari per ultimare la costruzione. Essi saranno rilevati nel modo seguente.

Imm. materiali in corso	a	Incrementi di imm. per lavori interni	10000	
----------------------------	---	--	-------	--

Una volta ultimata la costruzione si storna il conto l'immobilizzazione in corso alla relativa voce di bilancio che nel nostro caso si ipotizza essere un impianto:

Impianti	e	Imm. Materiali in corso	20000
macchinario	a		

Nel corso della vita utile del bene si possono verificare situazioni che portano ad una variazione del costo originario dello stesso.

Possono comportare un aumento di tale valore le rivalutazioni del costo se queste vengono effettuate in applicazione di leggi speciali, il sostenimento di costi di manutenzione e riparazione straordinarie, i costi per rivolti all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione. Possono portare ad una riduzione del valore originario le perdite e i danni per cause non dipendenti dall'impresa.

### 3.2 L'ammortamento nel Codice Civile: il costo di produzione e di acquisto

La procedura dell'ammortamento è prescritta dal Codice Civile (art. 2426 c.c.) ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. Il Codice civile stabilisce come criterio generale di determinazione del valore al quale iscrivere le immobilizzazioni in bilancio, quello del costo di acquisto o di produzione.

In particolare si applica il costo di acquisto nel caso di acquisto dell'immobilizzazione da terzi, mentre si applica il costo di produzione nell'ipotesi di produzione effettuata all'interno dell'azienda del bene ammortizzabile<sup>110</sup>.

Il costo rappresenta il criterio generale di valutazione delle immobilizzazioni in bilancio. Ciò in quanto i fattori produttivi a lungo ciclo di utilizzo generano dei costi

<sup>110</sup> Bilancio di esercizio e principi contabili, Alberto Quagli, Giappichelli

anticipati che cedono la loro utilità nel tempo. Inoltre il costo rappresenta, tra i vari criteri ammissibili, quello che presenta minori incertezze di determinazione e risulta di più semplice applicazione.

Il costo di acquisto è rappresentato, innanzitutto, dal prezzo sostenuto per l'acquisto del bene, risultante dal contratto o dalla fattura.

Al costo di acquisto vanno aggiunti tutti quegli oneri accessori sostenuti dall'impresa al fine di poter utilizzare il bene come, ad esempio, le spese di trasporto, montaggio, posa in opera, le imposte direttamente imputabili all'acquisto, ecc..

Al costo di acquisto si può aggiungere anche l'IVA indetraibile nelle ipotesi di indetraibilità oggettiva dell'imposta, ovvero quando la indetraibilità dell'imposta dipende dal tipo di bene oggetto di acquisto. Tuttavia la capitalizzazione dell'IVA indetraibile è consentita solamente nei limiti in cui l'aggiunta di tale costo al prezzo di acquisto del bene non faccia sì che si ecceda il valore recuperabile con l'uso del bene. Gli sconti incondizionati esposti in fattura e gli sconti accordati dal fornitore per l'acquisto di determinati volumi di beni vanno a ridurre il costo di acquisto. Per contro gli sconti cassa non incidono nella determinazione del costo di acquisto in quanto vanno considerati come proventi finanziari.

Il Codice civile precisa che il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche i costi indiretti, per la *quota ragionevolmente imputabile al prodotto*, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Il costo di produzione è rappresentato, innanzitutto da tutti i costi relativi alla costruzione che l'impresa deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata.

La determinazione del costo di produzione va fatta in modo diverso a seconda che la costruzione in economia sia svolta in modo continuativo con un apposito reparto o sia solamente occasionale. Nella prima ipotesi il costo di fabbricazione è rappresentato dai costi diretti (come manodopera, materie prime, spese di progettazione) e da una quota dei costi generali di fabbricazione. Anche nella seconda ipotesi il costo di

fabbricazione deve essere inteso come somma dei costi di diretta imputazione e di una quota di spese generali di fabbricazione. Tuttavia quest'ultima deve essere determinata solo tenendo conto della parte di costi sostenuta in conseguenza del lavoro di costruzione, mentre vanno esclusi i costi che l'impresa avrebbe sostenuto anche in assenza della costruzione in economia. Ad ogni modo è accettabile escludere dalla determinazione del costo di produzione una quota di spese generali di produzione e tenere conto dei soli costi di diretta imputazione<sup>111</sup>.

In nessun caso possono essere capitalizzati i costi relativi ad eventi di natura straordinaria verificatisi durante la costruzione in economia come costi relativi a scioperi o a calamità naturali.

Le quote di costi generali relativi a periodi successivi rispetto al momento in cui il bene può essere utilizzato non sono capitalizzabili neppure nell'ipotesi in cui il bene non è stato ancora utilizzato.

In genere l'impresa provvede alla costruzione in economia di beni ammortizzabili per i quali non esiste un mercato. In questo caso la valutazione va fatta tenendo conto dei soli costi di produzione così come è stato appena definito. Nell'ipotesi, invece, in cui esiste un mercato per tali beni, una volta determinato il costo di produzione è necessario confrontare tale costo con il prezzo di mercato e iscrivere il cespite in bilancio al minore tra i due valori<sup>112</sup>.

Sia il costo di acquisto che il costo di produzione possono includere gli oneri finanziari sostenuti per l'acquisizione dell'immobilizzazione.

La capitalizzazione è consentita con riferimento ai soli oneri finanziari sostenuti dall'impresa per prendere a prestito i capitali necessari all'acquisto o alla costruzione del bene e maturati durante il periodo che va dal pagamento delle somme di denaro ai fornitori fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso includendo in tale periodo anche quello necessario per il montaggio e la messa a punto del bene. Se il momento in cui il bene è pronto per l'uso è ritardato per scioperi o altri eventi di natura

---

<sup>111</sup> [www.diritto24.ilsole24ore.com](http://www.diritto24.ilsole24ore.com)

<sup>112</sup> Corso di economia aziendale, di Giuseppe Airoidi, Giorgio Brunetti, Vittorio Coda, il Mulino

straordinaria, gli oneri finanziari relativi a tale maggior periodo non sono capitalizzabili.

La capitalizzazione degli interessi passivi va esclusa nel caso in cui il periodo che intercorre tra il pagamento delle somme ai fornitori e il momento in cui il cespite è pronto per l'uso è modesto e nel caso in cui il finanziamento ottenuto non è stato realmente utilizzato per l'acquisizione del cespite<sup>113</sup>.

Di norma per l'acquisizione dei cespiti si ricorre a finanziamenti a medio e lungo termine. Tuttavia, nel caso in cui l'acquisizione del cespite sia stata finanziata con il ricorso a prestiti a breve termine, per poter procedere alla capitalizzazione degli interessi passivi è necessario determinare con ragionevole approssimazione la parte di finanziamento a breve impiegata per il pagamento dell'immobilizzazione.

Se l'acquisizione dell'immobilizzazione è stata fatta ricorrendo in parte a finanziamenti a medio e lungo termine contratti per tale specifica finalità, ed in parte con finanziamenti a breve, si considera che le acquisizioni di detti beni siano state fatte dapprima con i finanziamenti a medio e lungo termine e solo per la parte restante con quelli a breve termine.

Al fine della capitalizzazione degli interessi passivi occorre far riferimento al tasso di interesse effettivamente corrisposto sui finanziamenti a medio e lungo termine contratti per l'acquisizione delle immobilizzazioni. Nel caso di finanziamenti con tassi differenti si può fare riferimento ad una media ponderata. Invece, nell'ipotesi di ricorso a finanziamenti a breve termine, è preferibile far riferimento<sup>114</sup>:

- al tasso di interesse realmente sostenuto se esso è inferiore rispetto al tasso di interesse di mercato relativo a finanziamenti a medio e lungo termine;
- al tasso di interesse di mercato relativo a finanziamenti a medio e lungo termine se inferiore rispetto al tasso realmente sostenuto. In questa ipotesi la differenza tra i due tassi rappresenta un costo di esercizio.

---

<sup>113</sup> Economia aziendale, Aurelio Tommasetti Marco Bisogno, Editore Franco Angeli

<sup>114</sup> [www.guide.supereva.it](http://www.guide.supereva.it)

Il valore del cespite determinato capitalizzando anche gli oneri finanziari non può comunque eccedere il valore recuperabile tramite l'uso.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'art.2423 del Codice civile:

- la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'immobilizzazione considerata;
- si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Tuttavia è possibile derogare a tale principio in casi eccezionali. La Nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

### **3.3 Gli IAS e l'ammortamento**

Gli International Accounting Standard (emanati fino al 2001) o International Financial Reporting Standard (a partire dal 2001) sono dei principi contabili di redazione del bilancio emanati dallo IASB (International Accounting Standards

Board) e approvati con regolamento comunitario, il cui scopo è quello di creare un linguaggio contabile comune per le imprese che operano all'interno della Comunità Europea, così da rendere più semplice e trasparente il confronto tra i bilanci e l'informativa finanziaria delle aziende operanti nei diversi Paesi, a beneficio degli investitori<sup>115</sup>.

L'introduzione degli standard internazionali in ambito comunitario per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati si è concretizzata nel 2002 con il regolamento C.E. n. 1606/2002, con cui l'U.E. ha reso obbligatoria l'adozione dei principi internazionali nei bilanci consolidati delle società quotate e delle banche e assicurazioni a partire dal bilancio 2005. L'Italia, nel recepire la normativa comunitaria con il D.lgs 38/2005, ha esteso l'obbligo anche ai bilanci d'esercizio delle stesse società, assicurazioni escluse, per l'anno 2006 e ha previsto la facoltà per i bilanci consolidati di tutte le altre società (a esclusione dei soggetti minori) a partire dal bilancio d'esercizio 2005<sup>116</sup>.

### **3.3.1 IAS 16**

Sia nel caso di valutazione al costo che nel caso in cui si applica il metodo della rideterminazione del valore le immobilizzazioni materiali devono essere ammortizzate.

Lo IAS 16 prevede che il valore ammortizzabile di un'attività sia ripartito in base ad un criterio sistematico durante la sua vita utile<sup>117</sup>.

La sistematicità dell'ammortamento non impone l'uso di quote costanti, bensì presuppone che le quote di ammortamento siano determinate sulla base di un piano preordinato<sup>118</sup>.

---

<sup>115</sup> [www.fiscomania.com](http://www.fiscomania.com)

<sup>116</sup> [www.altroconsumo.it](http://www.altroconsumo.it)

<sup>117</sup> [www.revisorionline.it](http://www.revisorionline.it)

<sup>118</sup> [www.marchegianionline.net](http://www.marchegianionline.net)

Il valore ammortizzabile è dato dalla differenza tra il valore contabile del bene e il valore residuo dello stesso.

Il valore residuo è il valore stimato realizzabile dalla dismissione del bene, al netto dei costi stimati di dismissione, se il bene fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile. Spesso il valore residuo non è significativo e dunque di esso non si tiene conto nel calcolo delle quote di ammortamento.

La vita utile del bene deve essere determinata tenendo conto<sup>119</sup>:

- del grado di deterioramento fisico;
- dell'obsolescenza tecnica a seguito dell'immissione sul mercato di nuove tecnologie;
- dell'utilizzo che l'impresa prevede;
- dell'esistenza di vincoli o di restrizioni al suo utilizzo.

Sia il valore residuo che la vita utile del bene devono formare oggetto di revisione almeno a ogni chiusura di esercizio, se le aspettative differiscono dalle precedenti stime.

Le immobilizzazioni materiali devono essere ammortizzate quando queste sono disponibili all'uso ad esempio a partire dal momento in cui il bene è nel luogo e nelle condizioni necessarie per poter essere utilizzato secondo quanto stabilito dalla direzione aziendale.

L'ammortamento di un'attività cessa quando l'attività è eliminata contabilmente. Quindi, l'ammortamento non cessa quando l'attività diventa inutilizzata o non è più in uso ed è destinata alla dismissione a meno che l'attività non sia completamente ammortizzata.

Lo IAS 16 ammette tre diversi metodi per il calcolo delle quote di ammortamento<sup>120</sup>:

- il metodo a quote costanti;
- il metodo a quote proporzionali ai valori residui;

---

<sup>119</sup> IAS/IFRS, Flavio Dezzani, Paolo P. Biancone, Donatella Busso, [libreriauniversitarie.it](http://libreriauniversitarie.it)

<sup>120</sup> [www.revisorionline.it](http://www.revisorionline.it)

- il metodo per unità di prodotto.

Il metodo di ammortamento a quote costanti consiste nell'applicare una quota costante durante la vita utile se il valore residuo del bene non cambia.

Il criterio a quote proporzionali ai valori residui comporta una quota di ammortamento decrescente durante la vita utile. Il metodo per unità di prodotto consiste nel calcolare una quota di ammortamento basata sull'utilizzo atteso o sulla produzione ottenuta dal bene<sup>121</sup>.

La scelta tra i diversi metodi deve essere fatta in modo da applicare il metodo che meglio permette di esprimere i benefici economici futuri generati dal bene. Il metodo scelto non deve variare da un esercizio all'altro salvo che non si verifichi un cambiamento nei benefici economici futuri attesi dal bene.

### **3.3.2 Calcolo del valore ammortizzabile secondo gli IAS**

Secondo i principi contabili internazionali (IAS 16 e IAS 39), le immobilizzazioni, sia esse materiali che immateriali, devono essere rilevate inizialmente in contabilità in base al criterio del costo.

Questo criterio non deve essere applicato o comunque deve essere opportunamente applicato, nei casi di immobilizzazioni acquisite grazie a contributi pubblici, ad aggregazioni di imprese o tramite contratti di leasing finanziario.

Il costo deve essere inteso come costo di acquisto nel caso di immobilizzazioni acquistate da terzi e, come costo di produzione nel caso di immobilizzazioni prodotte in economia<sup>122</sup>.

Il costo di acquisto è dato innanzitutto dal prezzo di acquisto pagato, comprensivo di eventuali dazi all'importazione e tasse di acquisto non recuperabili. Dal prezzo vanno dedotti sconti commerciali e abbuoni.

---

<sup>121</sup> [www.fondazionenazionalecommercialisti.it](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

<sup>122</sup> [www.revisorionline.it](http://www.revisorionline.it)

Devono essere capitalizzati sul bene anche i costi di smantellamento e rimozione del bene e i costi di bonifica del sito su cui insiste un'immobilizzazione materiale nei casi in cui vi sia un'obbligazione attuale dell'impresa in conseguenza di eventi passati e il cui adempimento si suppone si concretizzi nell'impiego di risorse atte a produrre benefici economici<sup>123</sup>.

Al costo di acquisto vanno poi aggiunti gli oneri accessori di diretta imputazione.

Nel caso di acquisto di un'immobilizzazione il costo è rappresentato dal prezzo pagato al fornitore. Tuttavia nell'ipotesi in cui il contratto preveda una dilazione di pagamento che va oltre quelle normalmente concesse, il costo del bene da iscriversi nell'attivo del bilancio è rappresentato dal prezzo in contanti, mentre la differenza tra il costo effettivo del bene e tale prezzo in contanti rappresenta un onere finanziario<sup>124</sup>.

Il costo di fabbricazione di un'immobilizzazione materiale o immateriale include i costi diretti e una quota parte delle spese generali di produzione fisse e variabili sostenute per l'ottenimento delle immobilizzazioni. Si considerano costi generali fissi di produzione quei costi indiretti di produzione che rimangono relativamente costanti al variare del volume della produzione, mentre sono definiti costi generali variabili di produzione quei costi indiretti di produzione che variano, direttamente o quasi, con il volume della produzione, come materiali e manodopera indiretti.

Gli altri costi sono inclusi nel costo delle immobilizzazioni costruite in economia solo nella misura in cui essi sono sostenuti per portare le attività nel luogo e nelle condizioni attuali. Per esempio, può essere appropriato capitalizzare i costi di progettazione di immobili specifici.

Dopo la prima iscrizione in contabilità, le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, possono essere iscritte in bilancio con due criteri alternativi:

---

<sup>123</sup> [www.iasplus.com](http://www.iasplus.com)

<sup>124</sup> [www.ragioneria.com](http://www.ragioneria.com)

- metodo del costo. Con questo metodo le immobilizzazioni continuano ad essere esposte in bilancio al *costo al netto di ammortamenti e perdite di valore*;
- metodo della rideterminazione del valore. Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio ad un valore periodicamente rivalutato rappresentato dal *valore di mercato* (si parla in questa ipotesi di fair value). Tale valore deve essere esposto *al netto di ammortamenti e perdite di valore*.

### **3.3.3 Riduzione durevole di valore di un'immobilizzazione: cosa prevede lo IAS 36 in merito**

Nell'ipotesi in cui il bene subisce una riduzione di valore durevole, esso deve essere svalutato. Si parla in questo caso di *impairment test* disciplinato dallo IAS 36. La svalutazione da operare è determinata confrontando il valore contabile del bene con il valore di realizzo dello stesso.

Per valore di realizzo si intende il minore tra<sup>125</sup>:

- il prezzo netto di vendita del bene, individuato ricorrendo ai prezzi correnti di mercato, se esistenti, ovvero ai prezzi di attività simili;
- il valore d'uso del bene, che coincide con il valore attuale dei flussi finanziari netti che si prevede l'attività sarà in grado di generare nel tempo.

La perdita di valore deve essere iscritta a Conto economico come costo dell'esercizio, a meno che non faccia riferimento a beni oggetto di precedenti rivalutazioni. In quest'ultimo caso, la perdita deve essere portata, prioritariamente, in diminuzione della riserva di rivalutazione e solo l'eventuale eccedenza verrà imputata a Conto Economico.

---

<sup>125</sup> La riduzione di valore nelle attività. Guida allo studio e all'applicazione dello IAS 36, Santesso Erasmo; Marcon Carlo, ibs.it

### 3.4 Legge di Stabilità 2016, maxi-ammortamento

Nell'ambito di misure destinate a dare un nuovo impulso al sistema produttivo e, secondo il premier, coerentemente con il pacchetto di misure previsto dal Governo per il rilancio degli investimenti e dell'occupazione, il DDL Stabilità 2016 prevede, all'articolo 7, un incentivo fiscale, ovvero un ammortamento del 140%<sup>126</sup>, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati nel periodo tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016<sup>127</sup>. Questo maggior ammortamento costituisce in definitiva un bonus fiscale per i contribuenti pari all'11% del costo del bene (il 27,5% di 40).

La misura è destinata ai soggetti titolari di reddito di impresa, nonché ai soggetti esercenti arti e professioni e si sostanzia in una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione dei beni strumentali nella misura del 40%<sup>128</sup>; vengono maggiorati del 40% anche i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Le agevolazioni, che interessano sia le imprese che gli esercenti arti e professioni, non possono essere utilizzate ai fini degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016<sup>129</sup>.

#### 3.4.1 Ambito soggettivo

L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico di attività, nonché dal regime contabile adottato<sup>130</sup>.

Sono ammesse, pertanto, all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato, sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

---

<sup>126</sup> Fonti vicine al MEF stimano in 1 miliardo di euro il costo per il bilancio dello Stato

<sup>127</sup> Il beneficio riguarda Irpef e Ires, non l'Irap

<sup>128</sup> Tale maggiorazione, per espressa previsione normativa, rileva esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

<sup>129</sup> [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

<sup>130</sup> [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com) “Super ammortamento: come funziona e casi pratici, Sergio Massa, 2015”.

A differenza dei precedenti incentivi agli investimenti, che erano riservati alle imprese, la nuova maggiorazione delle quote di ammortamento riguarda anche gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 dagli esercenti arti e professioni cioè, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI del TUIR, anche in forma associata. I professionisti si differenziano dalle imprese in quanto nell'anno di acquisto del bene la quota di ammortamento non deve essere ridotta alla metà: ciò determinerà un periodo di ammortamento, e di rientro del bonus, più breve<sup>131</sup>.

### **3.4.2 Ambito oggettivo**

L'agevolazione riguarda i beni materiali strumentali con esclusione, pertanto, in primo luogo, di beni immateriali; inoltre, sono esclusi dall'ambito della misura, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 7 in commento e dall'allegato 3 al DDL Stabilità 2016<sup>132</sup>:

- beni strumentali per i quali il DM 31/12/1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (beni a vita utile lunga, quali silos, vasche e serbatoi, etc.), agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 contenuto nella legge in esame. Tale allegato si riferisce in particolare a condutture, condotte, materiale rotabile e aerei.
- fabbricati e costruzioni;
- altri beni strumentali previsti nell'allegato 3: condutture (imbottigliamento di acque, stabilimenti termali), condotte per usi civili, condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione e dai giacimenti gassoso-acquiferi, condotte di derivazione e allacciamento, materiale rotabile (ferroviario e tramviario), aerei compresi di equipaggiamento.

---

<sup>131</sup> [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

<sup>132</sup> I super ammortamenti, Confindustria, 2015

Si ritiene che l'agevolazione sia applicabile anche agli acquisiti di beni di costo unitario inferiore a 516,46 €, per i quali è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. In tali ipotesi, il costo figurativo del 40% dovrebbe essere interamente deducibile in un unico esercizio<sup>133</sup>.

### **3.4.3 Il requisito della “novità”**

L'incentivo spetta a condizione che vengano acquisiti beni “nuovi”; il requisito della novità ricorre in tutti i casi in cui un bene, pur se acquistato da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto<sup>134</sup>. Secondo quanto chiarito da documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, in relazione a specifiche agevolazioni, inoltre, il requisito della novità continua a sussistere anche nel caso di beni presentati in showroom ed utilizzati dal rivenditore a solo scopo espositivo<sup>135</sup>.

### **3.4.4 Profili temporali**

Rientrano nell'ambito dell'agevolazione gli investimenti “effettuati” dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, dovrebbero valere le ordinarie regole di competenza fiscale dettate dall'art. 109, commi 1 e 2, TUIR; ne consegue, che occorre aver riguardo al momento in cui è avvenuta la consegna o spedizione del bene o, se diverso e successivo, al

---

<sup>133</sup> [www.fiscal-focus.it](http://www.fiscal-focus.it)

<sup>134</sup> In tal senso, si vedano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circ. n. 90/E del 17 ottobre 2001 e Circ. AE n. 5/E del 19 febbraio 2015. La Circolare del 2015 citata ha, inoltre, fornito chiarimenti con riferimento ai beni complessi: nel caso in cui alla loro realizzazione abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità continua a sussistere in relazione all'intero bene, a condizione che la quota di costo relativa ai beni usati non sia, nel complesso, prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto

<sup>135</sup> V. Circolare Agenzia delle Entrate, n. 44/E del 27 ottobre 2009, oltre alla citata circolare del 2015.

momento in cui si realizza l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per i beni realizzati in appalto, dovrebbe rilevare la data di ultimazione della prestazione<sup>136</sup>. L'agevolazione dovrebbe, pertanto, riguardare anche investimenti avviati prima del 15 ottobre u.s., purché la consegna o la spedizione avvengano dopo tale data.

### 3.4.5 Il meccanismo agevolativo

Come anticipato, l'agevolazione consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione di un bene del 40%; la maggiorazione figurativa rileva esclusivamente ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria<sup>137</sup>. L'agevolazione riguarda le imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e non l'IRAP. Per le società di capitali (soggetti IRES), il risparmio fiscale è pari all'11% del costo del bene (40% x 27,5%); occorrerà, tuttavia, tener conto delle nuove aliquote di imposta che saranno determinate per il 2017 (ed eventualmente per il 1 In tal senso, si vedano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circ. n. 90/E del 17 ottobre 2001 e Circ. AE n. 5/E del 19 febbraio 2015. La Circolare del 2015 citata ha, inoltre, fornito chiarimenti con riferimento ai beni complessi: nel caso in cui alla loro realizzazione abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità continua a sussistere in relazione all'intero bene, a condizione che la quota di costo relativa ai beni usati non sia, nel complesso, prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. 2 V. Circolare Agenzia delle Entrate, n. 44/E del 27 ottobre 2009, oltre alla citata circolare del 2015<sup>138</sup>. 3 I super-ammortamenti 2016, in caso di riconoscimento dei margini di flessibilità legati all'emergenze migranti), ai sensi dell'art. 5, DDL Stabilità 2016. In termini pratici, a fronte di un costo di acquisizione effettivo di un bene pari a 100, la deduzione dell'ammortamento fiscale sarà effettuata su un costo figurativo pari a 140. La deduzione della maggiorazione del 40% avverrà in via extracontabile, mediante

---

<sup>136</sup> [www.panorama.it](http://www.panorama.it)

<sup>137</sup> [www.fisco7.it](http://www.fisco7.it)

<sup>138</sup> I super ammortamenti, Confindustria, 2015

una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. Si fornisce di seguito un esempio delle modalità di ammortamento della maggiorazione del 40% nel caso di acquisizione in proprietà di beni strumentali nuovi da parte di soggetti non tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali<sup>139</sup>.

Ai fini dell'esempio, si assume un costo di acquisto del bene di 100.000 € e un coefficiente di ammortamento tabellare (D.M. 31/12/1988) del 20%. Si consideri che la maggiorazione del 40% si applica, per il primo anno di entrata in funzione del bene, alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile. Nell'anno di eventuale cessione, il 40% dovrebbe essere ragguagliato ai giorni di possesso del bene. Il costo figurativo non ha rilevanza né ai fini del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzioni ordinarie, né, come vedremo di seguito, ai fini del calcolo delle eventuali plusvalenze e minusvalenze in caso di cessione del bene agevolato.

Facciamo un esempio pratico<sup>140</sup>

Ipotizziamo di acquistare un bene a 100, soggetto al 20% di aliquota d'ammortamento.

L'art. 102 TUIR prevede che “la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio”.

Il primo anno l'aliquota si dimezza per cui l'ammortamento sarà pari al 10% (ad eccezione dei professionisti per i quali l'aliquota non si dimezza).

In contabilità nulla cambia: iscriveremo il bene nell'Attivo al costo di 100, stanzieremo una quota d'ammortamento pari a 10, avremo un Fondo ammortamento pari a 10.

Sarà solo in sede di dichiarazione del Modello Unico che effettueremo una variazione in diminuzione (superammortamento) pari al 40% di 10, cioè 4, in deroga al principio della previa imputazione a conto economico.

In totale dedurremo fiscalmente una quota d'ammortamento pari a 14.

---

<sup>139</sup> Super ammortamento: cosa è, come funziona, vantaggi e beneficiari, Andrea Bonello, 2015

<sup>140</sup> [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

Per gli anni successivi la quota di ammortamento sarà pari a 10, incrementata di ulteriori 4 sotto forma di variazione in diminuzione, per un totale di 14 e fino al termine del processo di ammortamento.

Si riporta, quindi, una tavola di raffronto in cui si coglie la differenza tra vecchie e nuove norme.

Anno	Quota ammortizzata	Super ammortamento	Totale dedotto
2016	10.000	4.000	14.000
2017	20.000	8.000	28.000
2018	20.000	8.000	28.000
2019	20.000	8.000	28.000
2020	20.000	8.000	28.000
2021	10.000	4.000	28.000
Totale	100.000	40.000	140.000

### 3.4.1 Calcolo acconti

È possibile fruire dell'agevolazione già per gli acquisti effettuati a partire dal 15 ottobre 2015. Quindi, gli effetti si avranno sul reddito del periodo d'imposta 2015.

A tal proposito, però, la norma prevede che le disposizioni sul maxi-ammortamento non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Pertanto, l'acconto non va ricalcolato per tener conto degli eventuali effetti (benefici) del maxi-ammortamento<sup>141</sup>.

Invece, per la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, si deve procedere considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

Pertanto, per il 2016, si dovrà effettuare il ricalcolo degli acconti al fine di sterilizzare l'importo dall'eventuale effetto positivo delle nuove disposizioni.

---

<sup>141</sup> [www.guidafinestra.it](http://www.guidafinestra.it)

### **3.4.2 Studi di settore**

A seguito delle modifiche inserite nel maxiemendamento approvato dal Senato, le nuove disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore<sup>142</sup>.

Pertanto, ai fini del calcolo degli studi di settore, gli ammortamenti andranno valorizzati con le regole ordinarie.

### **3.4.3 Super ammortamento 2016: gli aspetti da chiarire**

Per quanto la Legge di Stabilità 2016 abbia ricevuto l'ok dal CdM, si è ancora nel campo delle ipotesi. Infatti, mentre il meccanismo di funzionamento è stato già confermato sia da Renzi che da Padoan<sup>143</sup>, rimangono ancora diversi aspetti da chiarire, in particolare:

- precisa definizione dei soggetti beneficiari;
- periodo di riferimento;
- risorse necessarie per finanziare l'intervento.

Si dovrà fare riferimento alle circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate.

### **3.4.4 Il criterio della consegna<sup>144</sup>**

I superammortamenti al 140% agevoleranno anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data. Quindi ciò che conta è che la consegna del bene sia avvenuta a partire dal 15.10.2015, anche in presenza di acconti anteriori, e a tal fine dovrebbero valere i

---

<sup>142</sup> [www.fisco7.it](http://www.fisco7.it)

<sup>143</sup> Ministro dell'economia e delle finanze italiane dal 21 febbraio 2014

<sup>144</sup> [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

criteri generali del TUIR e, pertanto, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).

### **3.5 Beni oggetto del super ammortamento**

Il meccanismo applicativo del nuovo incentivo previsto dalla legge di Stabilità per il 2016 differisce sia dalle detassazioni Tremonti, sia dal recente credito d'imposta per i nuovi investimenti. Si differenzia altresì da quello dei precedenti ammortamenti anticipati, perché non riguarda solo i primi esercizi di entrata in funzione del bene, e accelerati, perché non dipende dalla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. L'agevolazione spetta sia alle imprese che agli esercenti arti e professioni e riguarda anche le autovetture e i computer<sup>145</sup>.

Uno degli aspetti di maggiore appeal della nuova maggiorazione del 40% degli ammortamenti e delle quote capitale dei canoni di leasing prevista nella legge di Stabilità per il 2016 è rappresentato dalla sua applicazione a tutti i beni strumentali nuovi delle imprese e degli esercenti arti e professioni, e non soltanto a quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO<sup>146</sup> (come avvenuto per il precedente credito d'imposta per i nuovi investimenti).

Sono esclusi soltanto i beni espressamente elencati nella norma e cioè:

- i fabbricati e le costruzioni,

---

<sup>145</sup> [www.forexinfo.it](http://www.forexinfo.it)

<sup>146</sup> [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

- i beni per i quali sono stabiliti nel D.M. 31 dicembre 1988 coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
- le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale,
- il materiale rotabile, ferroviario e tranviario
- gli aerei completi di equipaggiamento.

Sono stati menzionati, come detto, i fabbricati e le costruzioni, ragion per cui l'incentivo dovrebbe spettare per i macchinari e gli impianti infissi al suolo, cioè quelli che non possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (quali i silos per alimenti e gli impianti di distribuzione dei carburanti) e per gli impianti fotovoltaici assimilati ai beni mobili (per i quali nella circolare n. 36/E del 2013 è stata sancita l'applicazione del coefficiente di ammortamento del 9%). Questi ultimi impianti sono, invece, esclusi se assimilati ai beni immobili, così come avviene per tutti quelli per i quali è stabilito un coefficiente inferiore al 6,5% (nella stessa circolare è stata, infatti, prevista per tali impianti l'applicazione del coefficiente del 4%).

Il beneficio spetta ai beni strumentali e non a quelli merce e ai materiali di consumo. I beni devono essere nuovi, cioè non utilizzati in precedenza.

Rientrano, pertanto, nell'agevolazione anche beni strumentali di larga diffusione, quali autovetture e computer utilizzati nell'esercizio dell'attività.

### ***3.5.1 Le autovetture***

La norma prevede anche la maggiorazione del 40% dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei mezzi di trasporto a motore che non vengono

utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, limiti attualmente individuati dall'art. 164, comma 1, lettera b del TUIR<sup>147</sup>.

Si tratta dell'individuazione dei limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

La lettera b) stabilisce la misura del 20% relativamente a autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Tale percentuale è elevata all'80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20%, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio.

Non si tiene conto<sup>148</sup>:

- della parte del costo di acquisizione che eccede 18.076 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.132 euro per i motocicli e 2.066 euro per i ciclomotori;
- dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
- dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.615 euro per le autovetture e gli autocaravan, 775 euro per i motocicli e 413 euro per i ciclomotori.

I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il limite di 18.076 euro per le autovetture è elevato a 25.823 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

---

<sup>147</sup> [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

<sup>148</sup> [www.fiscal-focus.it](http://www.fiscal-focus.it)

Vale la pena di precisare, come riportato nella relazione illustrativa, che la maggiorazione del 40% riguarda anche i limiti di spesa su cui calcolare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

Ad esempio:

Il limite fiscale delle auto (18.076 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306.

Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% (80% per agenti e rappresentanti).

Inoltre, l'incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti; infatti, la norma richiama soltanto la lettera b) dell'art. 164 (e non anche la lettera b-bis).

Nella relazione di accompagnamento è stato precisato che la maggiorazione “produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing”: restano, quindi, invariate le dette percentuali, che hanno, d'altronde, la diversa finalità di forfetizzare l'inerenza dei costi relativi a tali beni.

Il riferimento esclusivo agli ammortamenti e ai canoni comporta che il costo non è, invece, incrementabile ai fini dell'applicazione delle altre norme, quali quelle relative alla determinazione delle plus/minusvalenze, al plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione, alla deduzione delle spese di gestione delle auto e dei canoni di noleggio a lungo termine nonché al calcolo del test di operatività e del reddito minimo delle società di comodo<sup>149</sup>.

L'agevolazione spetta soltanto ai fini delle imposte sui redditi e non dell'IRAP e riguarda l'intero ammontare degli investimenti (e non l'eccedenza rispetto agli anni precedenti, come avvenuto per la precedente agevolazione), i quali devono essere effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

---

<sup>149</sup> [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

È possibile fruire dell'incentivo per tutto il periodo di deduzione degli ammortamenti e dei canoni, fino all'eventuale cessione del bene.

### **3.5.1.bis alcune precisazioni**

#### **La vendita anticipata annulla l'agevolazione**

I beni non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento. In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento bisogna restituire al Fisco il bonus ricevuto, per cui nel determinare la plusvalenza/minusvalenza, ferme restando le quote di superammortamento già dedotte, occorrerà operare una rettifica per i maggiori ammortamenti fiscali dedotti come se questo bonus non fosse esistito. In pratica si tassano i maggiori ammortamenti dedotti sotto forma di maggiore plusvalenza (o minore minusvalenza)<sup>150</sup>.

#### **Deducibilità integrale**

Quali effetti fiscali, economici e finanziari vengono prodotti dal super ammortamento 2016 applicato alle auto a deducibilità integrale? Dal punto di vista fiscale, un'auto si considera a deducibilità integrale se impiegata come strumentale nel core business aziendale o ad uso pubblico (si pensi ai noleggiatori, ai tassisti o alle autoscuole). Nel caso delle auto a deducibilità integrale il super ammortamento 2016 introdotto dalla Legge di Stabilità produce effetti identici a quelli prodotti su ogni altro tipo di cespiti: la deduzione (agevolazione) fiscale sarà pari al 140% del costo da ripartire lungo la durata fiscale prevista per l'ammortamento.

---

<sup>150</sup> [www.forexinfo.it](http://www.forexinfo.it)

In termini di risparmio di imposte ciò significa che:

- per i soggetti IRES, fermo restando l'aliquota del 27,50%, ci sarà un risparmio dell'11%;
- per i soggetti IRPEF il risparmio di imposte potrebbe salire al 18% per i redditi d'impresa più elevati.

## **Auto concesse in benefit ai dipendenti**

Quali sono, invece, gli effetti fiscali, economici e finanziari che vengono prodotti dal super ammortamento 2016 applicato alle auto concesse in benefit ai dipendenti?

In questo caso il super ammortamento 2016 è sempre pari al 140% del costo dell'auto ma la deduzione fiscale è limitata al 70% del costo medesimo (cioè la percentuale che il TUIR prevede in questa particolare fattispecie). In termini numerici si avrà quindi un risparmio netto pari al 28% del costo con un'agevolazione IRES pari a circa l'8%.

## **Auto non assegnate<sup>151</sup>**

In ordine, invece, alle auto non assegnate gli effetti prodotti dal super ammortamento 2016 sono più difficili da calcolare. Le auto non assegnate hanno un limite superiore di deducibilità fiscale pari ad euro 18.076, limite che sale a 25.823 euro per gli agenti. Il super ammortamento 2016 alza del 40% i suddetti limiti.

Ciò significa che potrebbero verificarsi due casi:

- se il costo dell'auto non assegnata è pari o inferiore ai limiti sopra indicati, allora il super ammortamento sarà pari al 40% di tale ammontare;
- se, invece, il costo dell'auto non assegnata è superiore ai limiti sopra indicati, allora il super ammortamento sarà fissato nel limite di questi importi ovvero:
  - 7.230 euro con riferimento al limite generale di 18.076 euro;
  - 10.329 euro con riferimento al limite specifico di 25.823 euro per gli agenti.

---

<sup>151</sup> [www.fiscomania.com](http://www.fiscomania.com)

Resta immutato il limite di deducibilità fiscale del 20% fissato dal TUIR per le auto non assegnate.

## **Veicoli strumentali e promiscui<sup>152</sup>**

Le auto di imprese e professionisti con il maxi ammortamento produce effetti diversi a seconda dell'utilizzo del bene, infatti, per i veicoli integralmente strumentali spetta un incentivo pari al 140% del costo effettivo mentre per quelli ad uso promiscuo assegnati quindi al dipendente spetta l'8% di 18.075,99 euro.

Per le auto in leasing concesse come benefit ai dipendenti spetta invece una deduzione accelerata a 2 anni mentre rimane da chiarire come la maggiorazione del limite di costo, possa incidere sul calcolo dei canoni deducibili.

Nella maggiorazione del 40% sugli ammortamenti dei beni strumentali acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, vi rientrano pertanto anche gli acquisti di auto aziendali, siano essi a deducibilità integrale o limitata, con le seguenti differenze<sup>153</sup>:

- Tra le auto aziendali deducibili integralmente e promiscue si applicano i seguenti limiti e percentuali: per quelle totalmente deducibili si applica una percentuale di ammortamento pari al 140% su un limite massimo di 25.823 euro mentre per quelle promiscue è pari all'8% di 18.076 euro.
- Per le auto a deducibilità integrale ossia, utilizzate come strumentali nell'attività propria o ad uso pubblico, come i noleggiatori, autoscuole o taxi è prevista sempre la deduzione del 40% del costo da suddividere in quote per la durata dell'ammortamento.
- Per le auto concesse in benefit a dipendenti: il maxi ammortamento è pari al 40% del costo effettivo, ma in questo caso la deduzione che spetta è del 70% su tale ammontare, quindi spetta un bonus pari al 28% del costo. Per cui se, ad esempio, si ha un veicolo assegnato il cui costo è pari a 35.000 euro, la deduzione spettante è di 9.800 euro.

---

<sup>152</sup> [www.gigliagroupconsulting.com](http://www.gigliagroupconsulting.com)

<sup>153</sup> [www.trivellato.it](http://www.trivellato.it)

- Auto non assegnate, il limite rimane a 18.076 euro, mentre è di 25.823 per gli agenti di commercio.
- Bonus 40% auto in leasing: il recupero per le auto strumentali e per quelle assegnate ai dipendenti come benefit, deve avvenire entro 24 mesi mentre per i veicoli non assegnati è di 48 mesi.

#### Esempio di calcolo:

Le imprese, aziende e professionisti che intendono fruire del bonus 140% ammortamenti sulle auto devono innanzitutto effettuare l'acquisto dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, senza tenere conto della quota di costo eccedente l'importo di 25.306,39 euro.

Il calcolo del nuovo limite si calcola applicando la percentuale del 40%, che è la maggiorazione prevista dal bonus sugli acquisti di beni strumentali, alla precedente soglia di 18.075,99 euro mentre il calcolo delle quote di ammortamento si effettua applicando l'incremento del 40% al precedente limite del 20%, che diventa quindi del 28%.

Facciamo qualche esempio riferito alle autovetture, in quanto i calcoli sono più difficili.

1. Acquisto di un'autovettura generica; costo, compreso il 60% di Iva non detraibile € 20.000, percentuale di ammortamento 25%. Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 5.000, fiscale € (18.076 x 25% x 20%) = € 904,00 (arrotondato). Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (18.076 + 40%) = € 25.306 x 25% x 20% = € 1.265,00. Stesso caso ma con auto affidata a dipendente.

Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 5.000, fiscale € 20.000 x 25% x 70%) = € 3.500,00.

Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (20.000 + 40%) = € 28.000 x 25% x 70% = € 4.900,00.

2. Acquisto di un'autovettura generica; costo, compreso il 60% di Iva non detraibile € 15.000. Percentuale di ammortamento 25%.
3. Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 3.750, fiscale € (15.000 x 25% x 20%) = € 750.  
Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (15.000 + 40%)=€ 21.000 x 25% x 20%= € 1.050.
4. Stesso caso ma con auto affidata a dipendente.  
Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 3.750, fiscale € 15.000 x 25% x 70%) = € 2.625.  
Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (15.000 + 40%)= € 21.000 x 25% x 70%= € 3.675.
5. Acquisto di un'autovettura generica; costo, compreso il 60% di Iva non detraibile € 30.000. Percentuale di ammortamento 25%.
6. Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 7.500, fiscale € (18.076 x 25% x 20%) = € 904 (arrotondato).  
Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (18.076 + 40%)=€ 25.306 x 25% x 20%= € 1.265.
7. Stesso caso ma con auto affidata a dipendente.
8. Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 7.500, fiscale € 30.000 x 25% x 70%) = € 5.250.  
Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (30.000 + 40%)= € 42.000 x 25% x 70%= € 7.350.

Per agenti e rappresentanti occorre ricordare che il limite di ammortamento auto, escludendo l'Iva che normalmente si deduce al 100%, era di € 25.823, aumentato del 40% passa ad € 36.152 e la quota di ammortamento fiscalmente deducibile è pari all'80%.

### **Beni acquisiti in locazione finanziaria**

L'agevolazione fiscale è fruibile anche dagli utilizzatori dei beni rilevanti, acquisiti mediante locazione finanziaria; la norma prevede, infatti, che la maggiorazione valga

ai fini “...dei canoni di locazione finanziaria”. Con riferimento ai beni acquisiti in leasing la maggiorazione del 40% riguarda esclusivamente la quota capitale inclusa nei canoni e non anche alla quota interessi (che non rappresenta un costo di acquisizione del bene, ma il “costo del finanziamento”)<sup>154</sup>. L’art. 5 del DDL Stabilità 2016 prevede una riduzione di 3,5 punti percentuali dell’IRES a decorrere dal 2017; la riduzione di 3 punti percentuali potrebbe essere anticipata già al 2016 in caso di riconoscimento dei necessari margini di flessibilità da parte della Commissione europea. Nel dettaglio, circa il meccanismo di funzionamento dell’incentivo in caso di leasing, il costo di acquisto maggiorato dovrebbe rilevare sia sui canoni, sia sul prezzo di riscatto<sup>155</sup>.

La deduzione dei super ammortamenti richiede l'entrata in funzione del bene, con la conseguenza che per gli acquisti di beni mobili strumentali effettuati negli ultimi giorni del 2015, la cui entrata in funzione avviene nel 2016 anche il super ammortamento decorre dal predetto periodo d'imposta. È questo uno degli aspetti che le imprese devono tenere conto nella determinazione dell'agevolazione introdotta dall'art. 1, comma 91 e seguenti della legge di Stabilità 2016 (208/2015), applicabile già a partire dagli acquisti di beni materiali ammortizzabili nuovi effettuati dal 15 ottobre scorso e fino al 31 dicembre 2016.

In linea generale, l'agevolazione in questione prevede la possibilità di maggiorare la deduzione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria nella misura del 40% limitatamente ai beni materiali strumentali nuovi (diversi dai fabbricati) la cui aliquota di ammortamento non sia inferiore al 6,5%, con esclusione di alcune tipologie di beni indicate in apposito allegato alla legge di stabilità 2016. L'agevolazione in questione, prevista per tutte le imprese ed i professionisti, ed a prescindere dall'adozione del regime contabile ordinario o semplificato o dalla data di inizio attività, si riflette in una maggiore deduzione, ai soli fini fiscali, delle quote di ammortamento deducibili o dei canoni di locazione finanziaria<sup>156</sup>.

---

<sup>154</sup> L’art. 5 del DDL Stabilità 2016 prevede una riduzione di 3,5 punti percentuali dell’IRES a decorrere dal 2017; la riduzione di 3 punti percentuali potrebbe essere anticipata già al 2016 in caso di riconoscimento dei necessari margini di flessibilità da parte della Commissione europea.

<sup>155</sup> [www.pmi.it](http://www.pmi.it)

<sup>156</sup> [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info)

Poiché l'agevolazione copre due periodi d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (l'intero anno 2016 e il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2015) è necessario in primo luogo conoscere l'esatto momento in cui un acquisto si considera effettuato. A tale proposito potrebbe venire in soccorso quanto già precisato dall'Agenzia delle entrate in materia di «Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui al dl 91/2014» (circ. del 19/2/2015, n. 5/E) secondo cui l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione deve seguire le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir<sup>157</sup>. In particolare, con il citato documento di prassi è stato precisato che le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (non assumono rilievo le clausole di vendita con riserva della proprietà, ovvero le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti)<sup>158</sup>. Inoltre, si deve tener conto che gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate. Per i beni acquisiti in leasing, l'investimento si considera effettuato alla data di consegna del bene da parte della società di leasing all'utilizzatore, risultante dal verbale di consegna.

## **Agevolazioni per gli agenti**

È in corso di discussione in Parlamento la Legge di Stabilità 2016 (vecchia Finanziaria). Sebbene ad ora non definitiva essa prevede, tra le altre, un'interessante novità in merito alla determinazione delle quote di ammortamento deducibili relative all'acquisizione di beni strumentali nuovi.

---

<sup>157</sup> [www.informaimpresa.it](http://www.informaimpresa.it)

<sup>158</sup> [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

Il Ddl di stabilità 2016 prevede infatti la maggiorazione degli ammortamenti del 40% in relazione ai veicoli nuovi, acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 dalle imprese e dai professionisti. La maggiorazione è prevista anche per i canoni di leasing, mentre non è stabilito alcun bonus per le auto in noleggio a lungo termine<sup>159</sup>.

Il costo rilevante per la deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing viene aumentato del 40% ed è incrementata della stessa misura la soglia di costo fiscale rilevante per le autovetture a deducibilità limitata, cui fa riferimento l'articolo 164, lettera b, del Tuir. Nessuna modifica è invece prevista per le percentuali di deducibilità (20%, elevata all'80% per gli agenti e rappresentanti di commercio) che continueranno ad applicarsi, nella misura ordinaria. In particolare, per le autovetture degli agenti e dei rappresentanti di commercio, si passa da un tetto di 25.823 a uno di 36.152 euro. Se il costo effettivo è al di sotto di questi valori, il maxi-ammortamento opera normalmente, quindi, ad esempio, per un veicolo avente costo di 15.000 euro, il maxi-ammortamento opererà sulla quota ordinaria ( $15.000 \times 25\% = 3.750$ ) la quale verrà maggiorata del 40% (1.500 euro)<sup>160</sup>.

La deduzione si opererà sempre nel limite dell'80%. Se invece il costo dell'auto supera la soglia, il maxi-ammortamento si applica su quest'ultima. Ad esempio, un'autovettura di costo pari a 40.000 euro comporterà un bonus del 40% parametrato al costo fiscale di 25.823. In pratica, l'ammortamento annuo rilevante (coefficiente del 25 per cento), pari a 6.456 euro, sarà maggiorato di un importo annuo di 2.582 euro, al quale si applicherà poi la deducibilità limitata all'80 per cento. Il totale degli ammortamenti fiscali sarà di 36.152 euro (140% di 25.823) deducibili all'80%. Queste stesse regole si applicano anche ai canoni di leasing. Si consideri, ad esempio, un veicolo avente costo di 40.000 euro, acquisito in leasing nel 2016 per 48 mesi (periodo minimo di deduzione fiscale). Il canone mensile è (in ipotesi) di 850 euro (totale dei canoni 40.800 euro). Il canone fiscale va raggugliato a un costo di 25.823 euro ed è dunque pari a

---

<sup>159</sup> [www.usarci.it](http://www.usarci.it)

<sup>160</sup> [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)

$[850 \times (25.823/40.000)] = 548,74$  euro al mese (deducibili all'80 per cento)<sup>161</sup>. Il bonus comporta un maggior canone fiscale pari al 40% della quota capitale di questo importo e, dunque, a 215,19 euro mensili (la quota capitale è pari a  $25.823/48 = 537,98$  euro), pure deducibile all'80%.

In pratica, nel nostro esempio, la società potrà dedurre ogni mese l'80% di un super-canone pari a  $(548,74+215,19) = 763,93$  euro. Al termine del leasing, il maggior canone portato in deduzione per l'incentivo 40% sarà di  $[(215,19 \times 48) \times 80\%] = 8.263,30$  euro.

Ovviamente il Ddl Stabilità non è ancora definitivo. Tale agevolazione dovrebbe valere anche in ottica di ottenimento di un finanziamento agevolato Regionale L.R. 28/99 – DGR 59-13243 del 08/02/2010<sup>162</sup>.

---

<sup>161</sup> [www.guidafisco.it](http://www.guidafisco.it)

<sup>162</sup> [www.assilea.it](http://www.assilea.it)

## Conclusioni e confronto tra la Legge di Stabilità 2015 e 2016

Alla luce di quanto esposto nei capitoli precedenti è utile, prima di analizzare luci ed ombre della nuova Legge di Stabilità 2016, fare una panoramica su quelli che sono gli aspetti che la rendono differente rispetto a quella dell'anno passato.

### **Maxi - ammortamento**

Uno dei punti fondamentali introdotti dal Governo è stato il maxi ammortamento trattato nel capitolo tre ovvero la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016. Vi è però da puntualizzare che, secondo quanto emerso dall'annuale convention di Telefisco 2016 svoltasi lo scorso 28 Gennaio, il nuovo piano di ammortamento non risentirebbe delle valutazioni di bilancio rispetto ad un maggiore o minore ammortamento se lo confrontiamo con quello tabellare previsto dalle aliquote fiscali del 2015.

Secondo questa interpretazione, quindi sorge un importante punto di domanda sulla entità della variazione dichiarativa connessa all'agevolazione nel caso in cui l'impresa effettuasse in bilancio un ammortamento maggiore o minore rispetto a quello determinabile con le aliquote in vigore fino alla scorsa legge di stabilità<sup>163</sup>.

E' sempre bene tenere a mente che norma introdotta in tema di ammortamento non è costituita da un incremento dell'ammortamento (o del canone di leasing) deducibile bensì da un aumento del costo su cui sono poi determinate queste grandezze rimanendo comunque all'interno di un'aliquota del 40% solo per la quota maggioritaria.

Facciamo un esempio

Se l'ammortamento ordinario di un macchinario fosse del 20% ed il costo fosse 100 mila euro ma l'impresa ammortizzasse in bilancio il 30%, in bilancio sarebbe necessario inserire due operazioni con segno contrario: una pari a 10 mila per rendere

---

<sup>163</sup> Dm 31 dicembre 1988

indeducibile il maggior ammortamento non ammesso fiscalmente e l'altra pari a 8 mila (100 mila per 40% per 20%) per sfruttare in maniera massima l'agevolazione.

Il punto di attenzione nasce dall'esperienza empirica perché capita molto spesso che l'impresa in bilancio ammortizza una parte minore rispetto al canonico 20% del costo ovvero meno di quanto potrebbe a livello fiscale.

Data la fattispecie e data l'introduzione del maxi ammortamento, l'azienda potrà comportarsi in tre modi mantenendo il 40% come valore massimo di maggior ammortamento.

- Primo caso

Viene calcolata la deduzione per un valore del 40% della quota inserita in bilancio come costo ovvero, stando all'esempio di prima, 4 mila euro.

Anno	Ammortamento contabile	Surplus deduzione	Totale
1	5.000	2.000	7.000
2	10.000	4.000	14.000
3	10.000	4.000	14.000
4	10.000	4.000	14.000
5	10.000	4.000	14.000
6	10.000	4.000	14.000
7	10.000	4.000	14.000
8	10.000	4.000	14.000
9	10.000	4.000	14.000
10	10.000	4.000	14.000
11	5.000	2.000	7.000
TOT	100.000	40.000	140.000

- Secondo Caso

Una possibile ipotesi alternativa è quella in cui si determina il beneficio della norma sulla base del 40% di una quota tabellare di ammortamento ovvero 20 mila per 40% ovvero 8 mila.

Anno	Ammortamento contabile	Surplus deduzione	Totale
1	5.000	4.000	9.000
2	10.000	8.000	18.000
3	10.000	8.000	18.000
4	10.000	8.000	18.000
5	10.000	8.000	18.000
6	10.000	4.000	14.000
7	10.000	-	10.000
8	10.000	-	10.000
9	10.000	-	10.000
10	10.000	-	10.000
11	5.000	-	5.000
TOT	100.000	40.000	140.000

- Terzo caso

La terza ipotesi di piano di ammortamento prevede che l'importo venga dedotto come differenza tra quello massimo ammesso dalla Legge di Stabilità 2016 e quanto speso

in bilancio ovvero il 20% di 100 mila più il 40% di 100 mila diviso il 20% di 100 mila meno 100 mila iniziali ovvero 18.000.

Anno	Ammortamento contabile	Surplus deduzione	Totale
1	5.000	9.000	14.000
2	10.000	1.800	28.000
3	10.000	1.300	2.300
4	10.000	-	10.000
5	10.000	-	10.000
6	10.000	-	10.000
7	10.000	-	10.000
8	10.000	-	10.000
9	10.000	-	10.000
10	10.000	-	10.000
11	5.000	-	5.000
TOT	100.000	40.000	140.000

Se si vuole effettivamente avere un beneficio indipendente, secondo l'Agenzia delle Entrate rispetto al comportamento del bilancio della società sarà necessario mettere in pratica la seconda ipotesi.

Questo dimostra che, anche chi decide di applicare aliquote di ammortamento inferiori a quelle fiscalmente ammesse, ottiene comunque un beneficio uguale in termini di maggiorazione rispetto a chi ammortizza ad aliquote superiori o, addirittura eccedenti.

Sempre sul maxi ammortamento, è importante sapere che la cessione o l'eliminazione del bene non dà la possibilità di usufruire di quote non dedotte della maggiorazione (la logica sottostante è che chi acquista sta investendo su un bene usato e

probabilmente l'ammortamento non rientrerà nelle tempistiche stabilite per l'ammortamento agevolato.

### Regime dei minimi

Un altro importante punto di differenza tra Legge di Stabilità 2015 e Legge di Stabilità 2016 è il regime dei minimi ovvero un regime fiscale agevolato. Chi adotta tale regime non ha l'obbligo della comunicazione Iva annuale, degli elenchi fornitori e clienti e delle scritture contabili. In più l'Irpef, del 20%, è in sostituzione delle normali aliquote progressive della tassazione.

La manovra del 2015 prevedeva che i rientranti nel vecchio regime potessero restarci fino a naturale scadenza, criterio che è rimasto invariato per il 2016 o meglio, i vecchi Minimi continuano ad applicare l'aliquota al 5% fino alla scadenza dei cinque anni o al compimento del 35esimo anno di età. L'aliquota al 5% resta anche nel nuovo Regime dei Minimi in specifici casi: start-up e nuove attività, per un massimo di cinque anni (quattro se l'attività è stata aperta nel 2015).

Nel 2016, invece, la legge non prevede più la possibilità di rientrare nel vecchio Regime dei Minimi. Ad oggi, infatti, chi decide di aprire la partita IVA rientrerà nelle nuove regole previste dalla Legge di Stabilità (commi da 111 a 114): si è deciso di alzare di 10mila euro il limite di reddito per ogni categoria e di 15mila euro (raddoppiato) per i professionisti. Il meccanismo resta quello 2015 ovvero ai ricavi si applica un coefficiente che cambia per ogni tipologia di lavoro autonomo; quindi si applica l'aliquota del 15%. Si resta nel Regime dei Minimi fino a quando si soddisfano i requisiti di reddito (non vi sono quindi limiti temporali).

Viene modificata anche l'applicazione dei contributi poichè fino al 2015, il Regime dei Minimi non prevedeva minimali contributivi INPS, mentre dal 2016, bisogna versare i contributi INPS con una riduzione al 35% per artigiani e commercianti.

### Assunzioni

Anche nel 2016 è presente l'esonero contributivo a vantaggio delle imprese a seguito di assunzioni a tempo indeterminato. La disposizione, però, non rimane invariata rispetto a quella presentata nella Legge di Stabilità del 2015 poiché sono variati sia gli importi che la durata (per entrambi i parametri si parla di una diminuzione).

Vediamo nel dettaglio le differenze:

Anche nel 2016, come nel 2015, il Jobs Act continua ad avere come attori principali i datori di lavoro privati, le Agenzie di somministrazione, le società cooperative, gli studi professionali, le associazioni e le fondazioni. Continuano ad essere escluse le Pubbliche Amministrazioni.

- La nuova normativa in tema di lavoro presente nella Legge di 2016 si applica con riferimento ai nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e prevede una soglia massima di esonero ammesso inferiore rispetto allo scorso anno: passa infatti dagli 8.060 euro del 2015 ai 3.250 euro del 2016 da riconsiderare in relazione alla durata temporale del rapporto di lavoro valutato (sono esclusi dall'incentivo i contratti di lavoro domestico).
- Per la stipula di nuove assunzioni a tempo indeterminato, viene concesso ai datori di lavoro l'esonero per la durata di 24 mesi dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, ad eccezione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. Queste agevolazioni sono valide solo se hanno ad oggetto lavoratori, che durante i 6

mesi precedenti, non hanno avuto occupazioni a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro. Li stessi, inoltre, non devono essere stati già assunti dal medesimo datore di lavoro beneficiando quindi dello stesso incentivo; infine non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore del procedimento.

Per quest'anno, rispetto al 2015, si riconferma il taglio del 50% dei contributi Inps e Inail a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione contrattuale da tempo determinato a tempo indeterminato. L'agevolazione riguarda le assunzioni di persone che hanno superato i 50 anni di età e che sono disoccupati dal almeno un anno.

Per quanto riguarda l'occupazione femminile, il 20126 prevede incentivi messi a disposizione per le assunzioni di donne senza un impiego da almeno 6 mesi, per mansioni che rientrino nelle categorie dove ci sia un elevato tasso di disparità tra uomini e donne, nonché per tutte le lavoratrici senza un impiego da almeno 24 mesi.

Infine, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato coloro che beneficiano del nuovo sussidio di disoccupazione NASPI, per ogni mese di retribuzione, viene versato all'azienda un contributo pari al 50 per cento dell'indennità che sarebbe dovuta andare alla risorsa se fosse rimasta disoccupata.

Infine, per il 2016 rispetto al 2015, è stata data, ai datori di lavoro, la possibilità, in caso di apprendistato, di fruire di una decontribuzione pari all'11,61%, e di numerose ulteriori agevolazioni.

Passiamo ora ad analizzare i punti di domanda ancora aperti e le diverse prospettive degli esperti così da avere un quadro critico ed esaustivo di tutto quello che sta comportando la Legge di Stabilità dell'anno in corso.

La legge di Stabilità 2016, ovvero la seconda manovra economica varata dal governo Renzi, dovrebbe rafforzare e accelerare la crescita, come ha affermato il premier e come gli ha fatto eco il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan. Dall'approvazione della suddetta legge, gli economisti hanno valutato con giudizi sia positivi che negativi quello che sarà il reale impatto della stessa sull'apparato economico sociale del nostro Paese. Alberto Quadro Curzio e Pietro Peichlin l'hanno definita "una scossa per l'economia", non altrettanto lusinghieri altri economisti tra cui, Guido Tabellini rettore dell'università Bocconi che, avrebbero voluto più tagli alla spesa. Proprio sulla spending review infatti, si sono concentrate molte critiche. A detta dell'economista Francesco Daveri, il processo di revisione della spesa evidenzia diversi punti deboli ed è meno incisivo del previsto. Nel 2016, le uscite dello Stato aumenteranno di 9 miliardi di euro e supereranno la soglia di 840 miliardi. E' pur vero che se il governo non avesse avviato alcune azioni di contenimento dei conti, la spesa sarebbe cresciuta ancora di più; alla fine l'operazione di spending review avrà dimensioni ben inferiori al previsto, in tutto 5 miliardi, contro i 10 previsti. La legge fa leva prevalentemente sul deficit. Nel 2016, il disavanzo dovrebbe attestarsi sul 2,4% del PIL, sempre che vengano rispettate le previsioni di crescita dell'1,5% dell'economia nazionale. L'innalzamento del deficit, secondo diversi economisti, non è necessariamente un male se permette di adottare misure anticicliche come il taglio delle tasse, che può dare una spinta ai consumi e agli investimenti. In effetti, qualche taglio alle tasse nella manovra c'è: sono state eliminate la TASI sull'abitazione principale, l'IRAP, IMU agricola e sugli imbullonati. Inoltre il super ammortamento cioè un maxi sconto fiscale sugli acquisti di beni strumentali da parte di imprese e professionisti. Il punto di domanda resta comunque se l'entità dei tagli alle tasse sarà sufficiente per dare una spinta decisiva all'economia. Daveri ha evidenziato un aspetto importante: la riduzione effettiva delle imposte è nell'ordine di 5/6 miliardi o addirittura 3/4 se, conti alla mano, nel calcolo delle entrate e uscite, considerando il contestuale aumento del

prelievo sui giochi e lotterie (1 miliardo) o, i proventi derivanti dalla voluntary disclosure (2 miliardi). Gran parte delle risorse della nuova Legge di Stabilità infatti, non servono a ridurre tasse già esistenti ma, per disinnescare le clausole di salvaguardia cioè, gli aumenti automatici di imposte che l'Italia ha concordato con l'Europa e che, sarebbero scattati nel 2016 a causa del mancato raggiungimento di determinati obiettivi di bilancio negli anni scorsi. Il disinnescamento delle clausole di salvaguardia che da sole valgono 16,8 miliardi di euro, è indubbiamente buona cosa. Come Doveri ha fatto notare: “peccato che non sia una vero taglio ma un semplice pericolo scampato, un aumento della pressione fiscale già programmato ma che fortunatamente non ci sarà”.

Un altro quesito che altri si sono posti circa la nuova legge è, se questa sia espansiva, restrittiva o neutrale?. La risposta non è facile; se si guardassero le cifre del deficit risulterebbe di sicuro espansiva. D'altronde così ha più detto il premier Renzi. In assenza di interventi, il deficit sarebbe sceso dal 3% circa del PIL 2015 all'1,8% nel 2016 (come da nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza del 19 settembre 2015): un contributo negativo alla domanda pari a oltre 1,5 punti di PIL. La legge alza invece l'obiettivo per il deficit 2016 dall'1,8% al 2,2%, mantenendolo sostanzialmente al livello del 2015 (2,6%). In questo senso quindi sembrerebbe neutrale. Il deficit corretto per il ciclo sale dallo 0,4% del PIL 2015 allo 0,7% nel 2016: una spinta alla domanda pari allo 0,3%. I numeri sono modesti ma come affermano Renzi e Padoan, il segno è quello giusto e probabilmente, dati i vincoli europei, è il massimo che si potesse fare. I numeri si basano su quanto scritto nel Draft Budgetary Plan ossia, il Documento programmatico di bilancio che ogni anno entro il 15 ottobre, gli Stati membri devono trasmettere alla commissione e all'Eurogruppo per l'anno successivo. La spinta alla domanda viene da una forte riduzione del carico fiscale che scende di circa 20 miliardi, quasi un punto e mezzo di PIL (questo è quanto invito a Bruxelles). Raffaele Squitieri, presidente della Corte dei Conti, non ha lesinato critiche al governo in merito alle misure introdotte dalla legge; dopo un attento esame della manovra, la magistratura contabile non può rilevare che essa, sfruttando in questo modo gli spazi di flessibilità in deficit, non fa altro che ridurre i margini di protezione dei conti pubblici. La Legge lascia molti dubbi irrisolti: contatti pubblici, pensioni e

clausole. Essa sconta il carattere temporaneo di alcune coperture e il permanere di alcune clausole di salvaguardia rinviate al futuro. Giacché la manovra è finanziata in deficit, si renderanno necessari consistenti tagli di bilancio o, aumenti di entrate dal 2017 in poi. L'aggiustamento di bilancio andrà a gravare prevalentemente sulle amministrazioni locali, con ripercussioni negative sulla qualità dei servizi. Inoltre, l'aumento delle risorse previsto per il fondo sanitario nazionale rispetto al 2015 è di appena 500 milioni di euro. Le insidie della manovra sono evidenti: c'è il rischio aumento delle addizionali IRPEF, IRAP e dei ticket sanitari. La legge di stabilità 2016 desta parecchie perplessità anche fra le associazioni di consumatori che, denunciano la possibilità di un aumento retroattivo delle tasse ed un "regalo" a banche e INPS tramite lo spostamento dal 1° al 10° del mese del riconoscimento della pensione. Altro che manovra espansiva accusano Adusbef e Federconsumatori. La legge di stabilità da 36 miliardi, spacciata dal governo come una manna caduta dal cielo per giovani, famiglie e pensionati, che promette tagli a tasse, spese e risparmi per 15 miliardi di euro (6 miliardi da regioni ed enti locali, 2 dalla sanità e il recupero di più di 4 miliardi dall'evasione fiscale), oltre ad infliggere l'ennesimo colpo allo Stato Sociale, nasconde l'ennesima stangata e numerose insidie su consumatori e pensionati che, potrebbe essere stimata in più o meno 600 euro per famiglia. Più si studia la manovra, più crescono le perplessità: raddoppiata dal 4 all'8% l'aliquota delle ritenute fiscali sui bonifici per le ristrutturazioni; aumenterà dal 13% al 17% la tassa sulle vincite per le slot e dal 5 al 9% sulle video lottery; l'imposta sostitutiva sui risultati netti dei fondi pensione passerà dall'11 al 17% sulla rivalutazione del TFR mentre, per quanto riguarda la previdenza dei professionisti, la stessa imposta sugli utili netti sarà incrementata dal 20% al 26%. Ritornando alla questione dei 10 giorni di posticipo dell'accredito delle pensioni, è stata una cattiveria per milioni di famiglie che, vivendo di sola pensione, spesso insufficiente, con figli disoccupati fungono da ammortizzatori sociale per le rate dei mutui e bollette, dovranno forzatamente cadere nelle fauci dei banchieri, pagando la "tassa sul rosso". La scusa di uniformare i pagamenti delle pensioni miserabili a quelle dei dipendenti pubblici, è una sadica giustificazione che non tiene conto della crisi e delle sofferenze di milioni di famiglie cadute sotto la soglia di povertà, che riescono ancora a difendere la loro dignità. Per questo Adusbef e Federconsumatori chiedono al governo di ripensarci. Nell'introduzione di questo mio

lavoro ho già accennato che qualsiasi manovra economico finanziaria, per quanto perfetta possa essere, lascia dietro di sé contenti e scontenti. Qualcuno ha detto che le leggi sono ragnatele che le mosche grosse riescono a sfondare, mentre le piccole resteranno impigliate...

Ma siccome la speranza è l'ultima a morire concludo il mio lavoro con una celebre frase di Mahatma Gandhi: *“Una legge ingiusta rende ingiusto uno Stato, l'onesto disaccordo è spesso un buon segno di progresso!”*.

## **Bibliografia**

- Economia aziendale, Aurelio Tommasetti Marco Bisogno, Franco Angeli 2015
- Corso di economia aziendale, di Giuseppe Airoidi, Giorgio Brunetti, Vittorio Coda, il Mulino 2005
- Economia aziendale e ragioneria generale. Analisi delle variazioni economiche e finanziarie, contabilità generale, bilancio e analisi di bilancio, Simona Catuogno, Edizioni Giuridiche Simone 2012
- L'analisi di bilancio, Claudio Teodori, Giappichelli 2008
- IAS/IFRS, Flavio Dezzani, Paolo P. Biancone, Donatella Busso - Ipsoa – 2014
- La fiscalità delle società IAS/IFRS di Giuseppe Zizzo - Ipsoa – 2011
- Contabilità d'impresa, G. Savioli, M. Bartolini, Franco Angeli. 2008
- Bilancio di esercizio e principi contabili, Alberto Quagli, Giappichelli 2015
- Corso di economia aziendale, di Giuseppe Airoidi, Giorgio Brunetti, Vittorio Coda, il Mulino 2005
- IAS/IFRS, Flavio Dezzani, Paolo P. Biancone, Donatella Busso, Ipsoa 2014.
- Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS, Daniele Bolducci, IV Edizione FAG, 2008
- La riduzione di valore nelle attività. Guida allo studio e all'applicazione dello IAS 36, Santesso Erasmo; Marcon Carlo, il Sole 24 Ore, 2011
- Il sistema tributario, Pietro Boria, UTET Giuridica, 2008
- Diritto costituzionale, Roberto Bin, Giovanni Pitruzzella, Giappichelli 2015

## SITOGRAFIA

- [www.pmi.it](http://www.pmi.it)
- [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)
- [www.altalex.com](http://www.altalex.com)
- [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)
- [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)
- [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)
- [www.notiziedellascuola.it](http://www.notiziedellascuola.it)
- [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)
- [www.panorama.it](http://www.panorama.it)
- [www.assotir.it](http://www.assotir.it)
- [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it)
- [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)
- [www.documenti.camera.it](http://www.documenti.camera.it)
- [www.qualenergia.it](http://www.qualenergia.it)
- [www.ansa.it](http://www.ansa.it)
- [www.corriere.it](http://www.corriere.it)
- [www.fiscal-focus.it](http://www.fiscal-focus.it)
- [www.ilfattoquotidiano.it](http://www.ilfattoquotidiano.it)
- [www.firenzepost.it](http://www.firenzepost.it)
- [www.welfarenetwork.it](http://www.welfarenetwork.it)
- [www.lastampa.it](http://www.lastampa.it)
- [www.fasi.biz.it](http://www.fasi.biz.it)
- [www.senato.it](http://www.senato.it)
- [www.camera.it](http://www.camera.it)
- [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)
- [www.blogfinanza.com](http://www.blogfinanza.com)
- [www.forexinfo.it](http://www.forexinfo.it)
- [www.confcommercio.it](http://www.confcommercio.it)
- [www.quifinanza.it](http://www.quifinanza.it)

- [www.forumterzosettore.it](http://www.forumterzosettore.it)
- [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)
- [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it)
- [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)
- [www.giornalepartiteiva.it](http://www.giornalepartiteiva.it)
- [www.studiocarollo.com](http://www.studiocarollo.com)
- [www.guidafisco.it](http://www.guidafisco.it)
- [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)
- [www.allnews24.eu](http://www.allnews24.eu)
- [www.confcommercio.it](http://www.confcommercio.it)
- [www.studiocassone.it](http://www.studiocassone.it)
- [www.affaritaliani.it](http://www.affaritaliani.it)
- [www.fiscal-focus.it](http://www.fiscal-focus.it)
- [www.corriere.it](http://www.corriere.it)
- [www.giurdanella.it](http://www.giurdanella.it)
- [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)
- [www.diritto24.ilsole24ore.com](http://www.diritto24.ilsole24ore.com)
- [www.guide.supereva.it](http://www.guide.supereva.it)
- [www.fiscomania.com](http://www.fiscomania.com)
- [www.altroconsumo.it](http://www.altroconsumo.it)
- [www.revisorionline.it](http://www.revisorionline.it)
- [www.fondazione nazionale commercialisti.it](http://www.fondazione nazionale commercialisti.it)
- [www.iasplus.com](http://www.iasplus.com)
- [www.ragioneria.com](http://www.ragioneria.com)
- [www.fiscal-focus.it](http://www.fiscal-focus.it)
- [www.fisco7.it](http://www.fisco7.it)
- [www.gigli group consulting.com](http://www.gigli group consulting.com)
- [www.trivellato.it](http://www.trivellato.it)
- [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info)
- [www.informaimpresa.it](http://www.informaimpresa.it)

- [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)

# Sintesi

Onde poter confrontare l'attuale Legge di Stabilità con la precedente, elenco in sintesi, le novità più significative che riguardano la Legge 2015:

**BONUS** - Diventa strutturale il credito d'imposta Irpef per i lavoratori dipendenti: 960 euro per redditi sotto 24mila euro.

**BONUS BEBÈ e FAMIGLIE** - Dal 2015 al 2017 arrivano 960 euro al mese per i nuovi nati se l'Isee familiare non supera i 25 mila euro. 45 milioni vengono poi destinati per spese per il mantenimento dei figli di famiglie con Isee sotto gli 8.500 euro. Ok anche a 5 milioni per le adozioni internazionali.

**TFR BUSTA PAGA** - Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti del settore privato possano richiedere la quota maturanda del trattamento di fine rapporto in busta paga.

**CASA** - Niente aumento Tasi rispetto all'anno precedente

**ECOBONUS** - Proroga delle detrazioni per ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche e interventi antisismici.

**AMMORTIZZATORI** - 2,2 miliardi di euro per il 2015-2016 e 2 miliardi annui dal 2017 in attuazione del Jobs act.

**EDILIZIA SOCIALE** - 130 milioni fino al 2018 per l'edilizia residenziale pubblica e sociale.

**FONDO GARANZIA PMI** - La garanzia è destinata a tutte le imprese sotto i 499 dipendenti, non più solo alle piccole.

**IRAP E COSTO DEL LAVORO** - Deduzioni per il costo complessivo del personale dipendente. L'agevolazione vale anche per le imprese senza dipendenti, come gli

artigiani, grazie ad un credito d'imposta Irap, pari al 10%, utilizzabile in compensazione. Abrogato il taglio Irap previsto nel dl Irpef.

**PARTITE IVA** - Per le partite Iva arriva un regime forfettario di con un'aliquota unica del 15% e soglie di ricavi diverse: da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio. Vale anche per i redditi di natura mista.

**SGRAVI PER CHI ASSUME** - Per tutti i nuovi assunti nel 2015, i datori di lavoro saranno esonerati, per massimo 36 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico al massimo per 8.060 euro all'anno. Sgravi anche per le assunzioni di lavoratori in mobilità.

La legge di stabilità 2016 è stata approvata dalla Camera e, il Senato in data 22 Dicembre 2015 ha approvato il Testo in terza lettura con voto di fiducia e, senza apportare modifiche alla versione redatta dalla Camera. La nuova normativa, in vigore dal 1° Gennaio 2016, vale 35.4 miliardi lordi contro i 29.6 previsti e, il livello di indebitamento netto per il 2016 sale al 2,4% del PIL.

Tra le modifiche che maggiormente hanno determinato le variazioni dei conti, troviamo il pacchetto sicurezza – cultura approvato in seguito agli attentati di Parigi del 13 Novembre 2015: € 2 miliardi di cui, una metà predisposta per finanziare le misure di sicurezza, tra cui dli 80 euro in busta paga a tutti gli esponenti delle forze dell'ordine e, per l'altra metà per la cultura (bonus ai diciottenni da spendere in attività culturali). Altre variazioni di spesa riguardano i 600 milioni annui per il credito d'imposta a favore delle imprese del Mezzogiorno; sempre nell'ottica di favorire le imprese, vengono predisposti: 530 milioni di euro, per finanziare il taglio dell'IMU sugli imbullonati (macchinari fissi),circa 570 milioni per le misure a favore dell'agricoltura (taglio IMU agricola e IRAP); ulteriori 833 milioni per la proroga al 2016 dell'esonero contributivo sulle nuove assunzioni che però viene ridotto al 40% rispetto al precedente 100%; infine 433 milioni per la detassazione dei premi di produttività .

## Misure per le imprese

Nel corso dell'iter parlamentare sono state confermate le misure introdotte dal ddl originario del Governo, con una serie di novità destinate in particolare alle imprese del Sud. In particolare, è stato previsto un credito d'imposta, diversificato a seconda delle dimensioni dell'impresa (20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese), per gli investimenti in macchinari delle aziende di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, oppure nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo. Fra le altre misure per le imprese:

- **superammortamento al 140%** per l'acquisto di macchinari: la deduzione è applicabile agli acquisti in beni strumentali effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016;
- sconto contributivo al 40% per due anni per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016;
- eliminazione IRAP agricola;
- detassazione premi di produttività.

## Pacchetto sicurezza

È una delle novità fondamentali introdotte nel passaggio alla Camera. Dopo gli attentati di Parigi dello scorso 13 novembre, è stato inserito in manovra un pacchetto da 2 miliardi di euro, il 50% da destinare alla sicurezza e il 50% alla cultura. Fra le misure destinate alla sicurezza, un bonus di 80 euro in busta paga a tutti gli esponenti delle forze dell'ordine, mentre sul fronte della cultura una card da 500 euro ai ragazzi che compiono 18 anni da spendere in attività culturali (musei, cinema, teatri). Per queste misure sono stati utilizzati i fondi che originariamente erano previsti per anticipare al 2016 parte del taglio IRES alle imprese (che quindi slitta al 2017).

## Salva risparmiatori

Provvedimento di tutela per i piccoli risparmiatori penalizzati dopo il salvataggio delle quattro banche (Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, Cari Ferrara): previsto un fondo con dotazione intorno ai 100 milioni di euro per risarcire i circa 12mila 500 obbligazionisti che avevano acquistato titoli subordinati. Il fondo è finanziato dal sistema bancario, l'entità dei risarcimenti sarà decisa, in base a criteri da fissare con apposito decreto ministeriale, da una commissione di arbitri nominati dalla presidenza del Consiglio. Il premier, Matteo Renzi, ha annunciato l'intenzione di affidare l'incarico a Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione.

Altre misure

Congelati gli aumenti IVA e accise per il 2016 previsti da precedenti clausole di salvaguardia per assicurare il pareggio di bilancio;

Fondi UE ai professionisti: i liberi professionisti sono equiparati alle PMI nell'accesso ai fondi UE;

Conciliazione lavoro-famiglia: due giorni di congedo obbligatorio per i papà, da utilizzare anche non consecutivamente. Il voucher per asilo o baby sitter esteso anche a lavoratrici autonome e imprenditrici;

Tetto contanti portato a 3mila euro (dagli attuali mille euro): resta però a mille euro per i money transfer e per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (ad esempio, per il pagamento delle pensioni);

Pagamenti elettronici: eliminato il tetto dei 30 euro, commercianti e professionisti sono obbligati ad accettare sempre pagamenti con carte di credito e bancomat per operazioni sopra i 5 euro, a meno che non ci sia un'oggettiva impossibilità tecnica;

Canone RAI: dal 2016 scende a 100 euro (dai precedenti 113,50) e si paga con la bolletta elettrica, in dieci rate. Nel primo anno di applicazione la prima rata sarà inserita nella bolletta di luglio, successivamente si inizierà da gennaio;

Fisco: semplificazioni per la dichiarazione dei redditi 2016, con l'abolizione delle verifiche per i rimborsi superiori a 4mila euro relativi a carichi di famiglia o eccedenze di precedenti dichiarazioni. Nuovi obblighi per medici e strutture sanitarie nella trasmissione dati al Fisco per la predisposizione del 730/precompilato 2016, che conterrà le spese sanitarie, senza però applicare sanzioni nel 2016 (a meno che non si rilevi un'indebita fruizione di detrazioni);

Spending review: ci sono misure che in tutto valgono intorno ai 5 miliardi, che riguardano sanità, spese della pubblica amministrazione, tagli ai CAF (centri di assistenza fiscale).

Tra le novità più importanti il **SUPERAMMORTAMENTO AL 140%**

Nell'ambito di misure destinate a dare un nuovo impulso al sistema produttivo e, secondo il premier, coerentemente con il pacchetto di misure previsto dal Governo per il rilancio degli investimenti e dell'occupazione, il DDL Stabilità 2016 prevede, all'articolo 7, un incentivo fiscale, ovvero un ammortamento del 140%, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati nel periodo tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 . Questo maggior ammortamento costituisce in definitiva un bonus fiscale per i contribuenti pari all'11% del costo del bene (il 27,5% di 40).

La misura è destinata ai soggetti titolari di reddito di impresa, nonché ai soggetti esercenti arti e professioni e si sostanzia in una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione dei beni strumentali nella misura del 40% ; vengono maggiorati del 40% anche i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico di attività, nonché dal regime contabile adottato . Sono ammesse, pertanto, all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato, sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. A differenza dei precedenti incentivi

agli investimenti, che erano riservati alle imprese, la nuova maggiorazione delle quote di ammortamento riguarda anche gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 dagli esercenti arti e professioni cioè, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI del TUIR, anche in forma associata. I professionisti si differenziano dalle imprese in quanto nell'anno di acquisto del bene la quota di ammortamento non deve essere ridotta alla metà: ciò determinerà un periodo di ammortamento, e di rientro del bonus, più breve .

L'agevolazione riguarda i beni materiali strumentali con esclusione, pertanto, in primo luogo, di beni immateriali; inoltre, sono esclusi dall'ambito della misura, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 7 in commento e dall'allegato 3 al DDL Stabilità 2016 :

- beni strumentali per i quali il DM 31/12/1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (beni a vita utile lunga, quali silos, vasche e serbatoi, etc.), agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 contenuto nella legge in esame. Tale allegato si riferisce in particolare a condutture, condotte, materiale rotabile e aerei.

- fabbricati e costruzioni;

- altri beni strumentali previsti nell'allegato 3: condutture (imbottigliamento di acque, stabilimenti termali), condotte per usi civili, condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione e dai giacimenti gassoso-acquiferi, condotte di derivazione e allacciamento, materiale rotabile (ferroviario e tramviario), aerei compresi di equipaggiamento.

Si ritiene che l'agevolazione sia applicabile anche agli acquisiti di beni di costo unitario inferiore a 516,46 €, per i quali è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

Rientrano nell'ambito dell'agevolazione gli investimenti "effettuati" dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, dovrebbero valere le ordinarie regole di competenza fiscale dettate dall'art. 109, commi 1 e 2, TUIR; ne consegue, che occorre aver riguardo al momento in cui è avvenuta la consegna o spedizione del bene o, se diverso e successivo, al momento in cui si realizza l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per i beni realizzati in appalto, dovrebbe rilevare la data di ultimazione della prestazione. L'agevolazione dovrebbe, pertanto, riguardare anche investimenti avviati prima del 15 ottobre u.s., purché la consegna o la spedizione avvengano dopo tale data.

Come anticipato, l'agevolazione consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione di un bene del 40%; la maggiorazione figurativa rileva esclusivamente ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L'agevolazione riguarda le imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e non l'IRAP. Per le società di capitali (soggetti IRES), il risparmio fiscale è pari all'11% del costo del bene (40% x 27,5%); occorrerà, tuttavia, tener conto delle nuove aliquote di imposta che saranno determinate per il 2017 (ed eventualmente per il 1 In tal senso, si vedano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circ. n. 90/E del 17 ottobre 2001 e Circ. AE n. 5/E del 19 febbraio 2015. La Circolare del 2015 citata ha, inoltre, fornito chiarimenti con riferimento ai beni complessi: nel caso in cui alla loro realizzazione abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità continua a sussistere in relazione all'intero bene, a condizione che la quota di costo relativa ai beni usati non sia, nel complesso, prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. 2 V. Circolare Agenzia delle Entrate, n. 44/E del 27 ottobre 2009, oltre alla citata circolare del 2015. 3 I superammortamenti 2016, in caso di riconoscimento dei margini di flessibilità legati all'emergenze migranti), ai sensi dell'art. 5, DDL Stabilità 2016. In termini pratici, a fronte di un costo di acquisizione effettivo di un bene pari a 100, la deduzione dell'ammortamento fiscale sarà effettuata su un costo figurativo pari a 140. La deduzione della maggiorazione del 40% avverrà in via extracontabile, mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. Si fornisce di seguito un esempio delle modalità di ammortamento della maggiorazione del 40% nel caso di

acquisizione in proprietà di beni strumentali nuovi da parte di soggetti non tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali .

Ai fini dell'esempio, si assume un costo di acquisto del bene di 100.000 € e un coefficiente di ammortamento tabellare (D.M. 31/12/1988) del 20%. Si consideri che la maggiorazione del 40% si applica, per il primo anno di entrata in funzione del bene, alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile. Nell'anno di eventuale cessione, il 40% dovrebbe essere ragguagliato ai giorni di possesso del bene. Il costo figurativo non ha rilevanza né ai fini del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzioni ordinarie, né, come vedremo di seguito, ai fini del calcolo delle eventuali plusvalenze e minusvalenze in caso di cessione del bene agevolato. Facciamo un esempio pratico<sup>164</sup>

Ipotizziamo di acquistare un bene a 100, soggetto al 20% di aliquota d'ammortamento.

L'art. 102 TUIR prevede che “la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio”.

Il primo anno l'aliquota si dimezza per cui l'ammortamento sarà pari al 10% (ad eccezione dei professionisti per i quali l'aliquota non si dimezza).

In contabilità nulla cambia: iscriveremo il bene nell'Attivo al costo di 100, stanzieremo una quota d'ammortamento pari a 10, avremo un Fondo ammortamento pari a 10.

Sarà solo in sede di dichiarazione del Modello Unico che effettueremo una variazione in diminuzione (superammortamento) pari al 40% di 10, cioè 4, in deroga al principio della previa imputazione a conto economico.

In totale dedurremo fiscalmente una quota d'ammortamento pari a 14.

---

<sup>164</sup> [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

Per gli anni successivi la quota di ammortamento sarà pari a 10, incrementata di ulteriori 4 sotto forma di variazione in diminuzione, per un totale di 14 e fino al termine del processo di ammortamento.

Si riporta, quindi, una tavola di raffronto in cui si coglie la differenza tra vecchie e nuove norme.

• Anno	• Quota ammortizzata	• Super ammortamento	• Totale dedotto
• 2016	• 10.000	• 4.000	• 14.000
• 2017	• 20.000	• 8.000	• 28.000
• 2018	• 20.000	• 8.000	• 28.000
• 2019	• 20.000	• 8.000	• 28.000
• 2020	• 20.000	• 8.000	• 28.000
• 2021	• 10.000	• 4.000	• 28.000
• Totale	• 100.000	• 40.000	• 140.000

, secondo quanto emerso dall'annuale convention di Telefisco 2016 svoltasi lo scorso 28 Gennaio, il nuovo piano di ammortamento non risentirebbe delle valutazioni di bilancio rispetto ad un maggiore o minore ammortamento se lo confrontiamo con quello tabellare previsto dalle aliquote fiscali del 2015.

Secondo questa interpretazione, quindi sorge un importante punto di domanda sulla entità della variazione dichiarativa connessa all'agevolazione nel caso in cui l'impresa effettuasse in bilancio un ammortamento maggiore o minore rispetto a quello determinabile con le aliquote in vigore fino alla scorsa legge di stabilità<sup>165</sup>.

E' sempre bene tenere a mente che norma introdotta in tema di ammortamento non è costituita da un incremento dell'ammortamento (o del canone di leasing) deducibile bensì da un aumento del costo su cui sono poi determinate queste grandezze

---

<sup>165</sup> Dm 31 dicembre 1988

rimanendo comunque all'interno di un'aliquota del 40% solo per la quota maggioritaria.

C'è da ricordare che, chi decide di applicare aliquote di ammortamento inferiori a quelle fiscalmente ammesse, ottiene comunque un beneficio uguale in termini di maggiorazione rispetto a chi ammortizza ad aliquote superiori o, addirittura eccedenti.

Sempre sul maxi ammortamento, è importante sapere che la cessione o l'eliminazione del bene non dà la possibilità di usufruire di quote non dedotte della maggiorazione (la logica sottostante è che chi acquista sta investendo su un bene usato e probabilmente l'ammortamento non rientrerà nelle tempistiche stabilite per l'ammortamento agevolato).

#### Regime dei minimi

Un altro importante punto di differenza tra Legge di Stabilità 2015 e Legge di Stabilità 2016 è il regime dei minimi ovvero un regime fiscale agevolato. Chi adotta tale regime non ha l'obbligo della comunicazione Iva annuale, degli elenchi fornitori e clienti e delle scritture contabili. In più l'Irpef, del 20%, è in sostituzione delle normali aliquote progressive della tassazione.

La manovra del 2015 prevedeva che i rientranti nel vecchio regime potessero restarci fino a naturale scadenza, criterio che è rimasto invariato per il 2016 o meglio, i vecchi Minimi continuano ad applicare l'aliquota al 5% fino alla scadenza dei cinque anni o al compimento del 35esimo anno di età. L'aliquota al 5% resta anche nel nuovo Regime dei Minimi in specifici casi: start-up e nuove attività, per un massimo di cinque anni (quattro se l'attività è stata aperta nel 2015).

Nel 2016, invece, la legge non prevede più la possibilità di rientrare nel vecchio Regime dei Minimi. Ad oggi, infatti, chi decide di aprire la partita IVA rientrerà nelle nuove regole previste dalla Legge di Stabilità (commi da 111 a 114): si è deciso di

alzare di 10mila euro il limite di reddito per ogni categoria e di 15mila euro (raddoppiato) per i professionisti. Il meccanismo resta quello 2015 ovvero ai ricavi si applica un coefficiente che cambia per ogni tipologia di lavoro autonomo; quindi si applica l'aliquota del 15%. Si resta nel Regime dei Minimi fino a quando si soddisfano i requisiti di reddito (non vi sono quindi limiti temporali).

Viene modificata anche l'applicazione dei contributi poichè fino al 2015, il Regime dei Minimi non prevedeva minimali contributivi INPS, mentre dal 2016, bisogna versare i contributi INPS con una riduzione al 35% per artigiani e commercianti.

### Assunzioni

Anche nel 2016 è presente l'esonero contributivo a vantaggio delle imprese a seguito di assunzioni a tempo indeterminato. La disposizione, però, non rimane invariata rispetto a quella presentata nella Legge di Stabilità del 2015 poiché sono variati sia gli importi che la durata (per entrambi i parametri si parla di una diminuzione).

Vediamo nel dettaglio le differenze:

Anche nel 2016, come nel 2015, il Jobs Act continua ad avere come attori principali i datori di lavoro privati, le Agenzie di somministrazione, le società cooperative, gli studi professionali, le associazioni e le fondazioni. Continuano ad essere escluse le Pubbliche Amministrazioni.

- La nuova normativa in tema di lavoro presente nella Legge di 2016 si applica con riferimento ai nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e prevede una soglia massima di esonero ammesso inferiore rispetto allo scorso anno: passa infatti dagli 8.060 euro del 2015 ai 3.250 euro del 2016 da riconsiderare in relazione alla durata temporale del rapporto di lavoro valutato (sono esclusi dall'incentivo i contratti di lavoro domestico).
- Per la stipula di nuove assunzioni a tempo indeterminato, viene concesso ai datori di lavoro l'esonero per la durata di 24 mesi dal versamento dei complessivi

contributi previdenziali, ad eccezione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. Queste agevolazioni sono valide solo se hanno ad oggetto lavoratori, che durante i 6 mesi precedenti, non hanno avuto occupazioni a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro. Li stessi, inoltre, non devono essere stati già assunti dal medesimo datore di lavoro beneficiando quindi dello stesso incentivo; infine non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore del procedimento.

Per quest'anno, rispetto al 2015, si riconferma il taglio del 50% dei contributi Inps e Inail a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione contrattuale da tempo determinato a tempo indeterminato. L'agevolazione riguarda le assunzioni di persone che hanno superato i 50 anni di età e che sono disoccupati dal almeno un anno.

Per quanto riguarda l'occupazione femminile, il 20126 prevede incentivi messi a disposizione per le assunzioni di donne senza un impiego da almeno 6 mesi, per mansioni che rientrino nelle categorie dove ci sia un elevato tasso di disparità tra uomini e donne, nonché per tutte le lavoratrici senza un impiego da almeno 24 mesi.

Infine, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato coloro che beneficiano del nuovo sussidio di disoccupazione NASPI, per ogni mese di retribuzione, viene versato all'azienda un contributo pari al 50 per cento dell'indennità che sarebbe dovuta andare alla risorsa se fosse rimasta disoccupata.

Per il 2016 rispetto al 2015, è stata data, ai datori di lavoro, la possibilità, in caso di apprendistato, di fruire di una decontribuzione pari all'11,61%, e di numerose ulteriori agevolazioni.

Dall'approvazione della suddetta legge, gli economisti hanno valutato con giudizi sia positivi che negativi quello che sarà il reale impatto della stessa sull'apparato economico sociale del nostro Paese. Alberto Quadro Curzio e Pietro Peichlin l'hanno definita "una scossa per l'economia", non altrettanto lusinghieri altri economisti tra cui, Guido Tabellini rettore dell'università Bocconi che, avrebbero voluto più tagli alla

spesa. Proprio sulla spending review infatti, si sono concentrate molte critiche. A detta dell'economista Francesco Daveri, il processo di revisione della spesa evidenzia diversi punti deboli ed è meno incisivo del previsto. Nel 2016, le uscite dello Stato aumenteranno di 9 miliardi di euro e supereranno la soglia di 840 miliardi. E' pur vero che se il governo non avesse avviato alcune azioni di contenimento dei conti, la spesa sarebbe cresciuta ancora di più; alla fine l'operazione di spending review avrà dimensioni ben inferiori al previsto, in tutto 5 miliardi, contro i 10 previsti. La legge fa leva prevalentemente sul deficit. Nel 2016, il disavanzo dovrebbe attestarsi sul 2,4% del PIL, sempre che vengano rispettate le previsioni di crescita dell'1,5% dell'economia nazionale. L'innalzamento del deficit, secondo diversi economisti, non è necessariamente un male se permette di adottare misure anticicliche come il taglio delle tasse, che può dare una spinta ai consumi e agli investimenti. In effetti, qualche taglio alle tasse nella manovra c'è: sono state eliminate la TASI sull'abitazione principale, l'IRAP, l'IMU agricola e sugli imbullonati. Inoltre il super ammortamento cioè un maxi sconto fiscale sugli acquisti di beni strumentali da parte di imprese e professionisti. Il punto di domanda resta comunque se l'entità dei tagli alle tasse sarà sufficiente per dare una spinta decisiva all'economia. Daveri ha evidenziato un aspetto importante: la riduzione effettiva delle imposte è nell'ordine di 5/6 miliardi o addirittura 3/4 se, conti alla mano, nel calcolo delle entrate e uscite, considerando il contestuale aumento del prelievo sui giochi e lotterie (1 miliardo) o, i proventi derivanti dalla voluntary disclosure (2 miliardi). Gran parte delle risorse della nuova Legge di Stabilità infatti, non servono a ridurre tasse già esistenti ma, per disinnescare le clausole di salvaguardia cioè, gli aumenti automatici di imposte che l'Italia ha concordato con l'Europa e che, sarebbero scattati nel 2016 a causa del mancato raggiungimento di determinati obiettivi di bilancio negli anni scorsi. Il disinnescamento delle clausole di salvaguardia che da sole valgono 16,8 miliardi di euro, è indubbiamente buona cosa. Come Daveri ha fatto notare: "peccato che non sia un vero taglio ma un semplice pericolo scampato, un aumento della pressione fiscale già programmato ma che fortunatamente non ci sarà".

Un altro quesito che altri si sono posti circa la nuova legge è, se questa sia espansiva, restrittiva o neutrale?. La risposta non è facile; se si guardassero le cifre del deficit

risulterebbe di sicuro espansiva. D'altronde così ha più detto il premier Renzi. In assenza di interventi, il deficit sarebbe sceso dal 3% circa del PIL 2015 all'1,8% nel 2016 (come da nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza del 19 settembre 2015): un contributo negativo alla domanda pari a oltre 1,5 punti di PIL. La legge alza invece l'obiettivo per il deficit 2016 dall'1,8% al 2,2%, mantenendolo sostanzialmente al livello del 2015 (2,6%). In questo senso quindi sembrerebbe neutrale. Il deficit corretto per il ciclo sale dallo 0,4% del PIL 2015 allo 0,7% nel 2016: una spinta alla domanda pari allo 0,3%. I numeri sono modesti ma come affermano Renzi e Padoan, il segno è quello giusto e probabilmente, dati i vincoli europei, è il massimo che si potesse fare. I numeri si basano su quanto scritto nel Draft Budgetary Plan. La spinta alla domanda viene da una forte riduzione del carico fiscale che scende di circa 20 miliardi, quasi un punto e mezzo di PIL. Raffaele Squitieri, presidente della Corte dei Conti, non ha lesinato critiche al governo in merito alle misure introdotte dalla legge; dopo un attento esame della manovra, la magistratura contabile non può rilevare che essa, sfruttando in questo modo gli spazi di flessibilità in deficit, non fa altro che ridurre i margini di protezione dei conti pubblici. La Legge lascia molti dubbi irrisolti: contatti pubblici, pensioni e clausole. Essa sconta il carattere temporaneo di alcune coperture e il permanere di alcune clausole di salvaguardia rinviate al futuro. Giacché la manovra è finanziata in deficit, si renderanno necessari consistenti tagli di bilancio o, aumenti di entrate dal 2017 in poi. L'aggiustamento di bilancio andrà a gravare prevalentemente sulle amministrazioni locali, con ripercussioni negative sulla qualità dei servizi. Inoltre, l'aumento delle risorse previsto per il fondo sanitario nazionale rispetto al 2015 è di appena 500 milioni di euro. Le insidie della manovra sono evidenti: c'è il rischio aumento delle addizionali IRPEF, IRAP e dei ticket sanitari. La legge di stabilità 2016 desta parecchie perplessità anche fra le associazioni di consumatori che, denunciano la possibilità di un aumento retroattivo delle tasse ed un "regalo" a banche e INPS tramite lo spostamento dal 1° al 10° del mese del riconoscimento della pensione. Altro che manovra espansiva accusano Adusbef e Federconsumatori. La legge di stabilità da 36 miliardi, spacciata dal governo come una manna caduta dal cielo per giovani, famiglie e pensionati, che promette tagli a tasse, spese e risparmi per 15 miliardi di euro (6 miliardi da regioni ed enti locali, 2 dalla sanità e il recupero di più di 4 miliardi dall'evasione fiscale), oltre ad infliggere

l'ennesimo colpo allo Stato Sociale, nasconde l'ennesima stangata e numerose insidie su consumatori e pensionati che, potrebbe essere stimata in più o meno 600 euro per famiglia. Più si studia la manovra, più crescono le perplessità: raddoppiata dal 4 all'8% l'aliquota delle ritenute fiscali sui bonifici per le ristrutturazioni; aumenterà dal 13% al 17% la tassa sulle vincite per le slot e dal 5 al 9% sulle video lottery; l'imposta sostitutiva sui risultati netti dei fondi pensione passerà dall'11 al 17% sulla rivalutazione del TFR mentre, per quanto riguarda la previdenza dei professionisti, la stessa imposta sugli utili netti sarà incrementata dal 20% al 26%. Ritornando alla questione dei 10 giorni di posticipo dell'accredito delle pensioni, è stata una cattiveria per milioni di famiglie che, vivendo di sola pensione, spesso insufficiente, con figli disoccupati fungono da ammortizzatori sociale per le rate dei mutui e bollette, dovranno forzatamente cadere nelle fauci dei banchieri, pagando la "tassa sul rosso". La scusa di uniformare i pagamenti delle pensioni miserabili a quelle dei dipendenti pubblici, è una sadica giustificazione che non tiene conto della crisi e delle sofferenze di milioni di famiglie cadute sotto la soglia di povertà, che riescono ancora a difendere la loro dignità. Per questo Adusbef e Federconsumatori chiedono al governo di ripensarci. Nell'introduzione di questo mio lavoro ho già accennato che qualsiasi manovra economico finanziaria, per quanto perfetta possa essere, lascia dietro di sé contenti e scontenti. Qualcuno ha detto che le leggi sono ragnatele che le mosche grosse riescono a sfondare, mentre le piccole resteranno impigliate...

Ma siccome la speranza è l'ultima a morire concludo il mio lavoro con una celebre frase di Mahatma Gandhi: *"Una legge ingiusta rende ingiusto uno Stato, l'onesto disaccordo è spesso un buon segno di progresso!"*.